SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146º — Numero 95

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 26 aprile 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia delle entrate

Agenzia del territorio

Consiglio della magistratura militare

Autorità per l'energia elettrica e il gas

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 74

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Ordinanza 21 febbraio 2005 e decreti ministeriali contenenti istruzioni per lo svolgimento degli esami di Stato 2004/2005.

Da 05A03411 a 05A03418

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 75

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Decadenza della società Newbet S.r.l. dalle concessioni per l'esercizio della raccolta delle scommesse su eventi sportivi organizzati dal CONI.

05A03471

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 15 aprile 2005, n. **61.**

Istituzione del «Giorno della libertà» in data 9 novembre in ricordo dell'abbattimento del muro di Berlino.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Repubblica italiana dichiara il 9 novembre «Giorno della libertà», quale ricorrenza dell'abbattimento del muro di Berlino, evento simbolo per la liberazione di Paesi oppressi e auspicio di democrazia per le popolazioni tuttora soggette al totalitarismo.

2. In occasione del «Giorno della libertà», di cui al comma 1, vengono annualmente organizzati cerimonie commemorative ufficiali e momenti di approfondimento nelle scuole che illustrino il valore della democrazia e della libertà evidenziando obiettivamente gli effetti nefasti dei totalitarismi passati e presenti.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 aprile 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1383):

Presentato dal Sen. TRAVAGLIA l'8 maggio 2002;

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, in data 12 giugno 2002, con pareri delle commissioni 5ª e 7ª.

Esaminato dalla 1ª commissione, il 23 luglio 2002; 28 gennaio e 12 febbraio 2003.

Esaminato in aula il 20 marzo; 1, 3 aprile; 25, 26 giugno; 31 luglio 2003 e approvato il 1° ottobre 2003.

Camera dei deputati (atto n. 4325):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, in data 6 ottobre 2003, con pareri delle commissioni V e VII.

Esaminato dalla I commissione il 2, 8, 9, 15, 22 febbraio; 9 e 15 marzo 2005.

Esaminato in aula il 15 marzo 2005 e approvato il 6 aprile 2005.

05G0077

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 marzo 2005.

Scioglimento del consiglio comunale di Posada e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Posada (Nuoro), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 16 aprile 2000, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da sette consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lett. *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Posada (Nuoro), è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Gennaro Pili è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 21 marzo 2005

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Nel Consiglio comunale di Posada (Nuoro), rinnovato nelle condizioni elettorali del 16 aprile 2000, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 21 febbraio 2005, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Nuoro ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 3823/05 - Area II/S.E. del 22 febbraio 2005, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del Consiglio comunale di Posada (Nuoro) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del rag. Gennaro Pili.

Roma, 12 marzo 2005

Il Ministro dell'interno: PISANU

05A03911

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 18 febbraio 2005.

Cofinanziamento statale, a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, dei Programmi operativi inseriti nel QCS obiettivo 3, 2000-2006, per l'annualità 2004. (Decreto n. 2/2005).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI
CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione, sulle procedure amministrative e sulle procedure di pagamento del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/1999 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi cofinanziati dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/1999, ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore dei programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visti i regolamenti CE n. 1260/99 del Consiglio, n. 1783/99 del Parlamento europeo e del Consiglio, n. 1784/99 del Parlamento europeo e del Consiglio, n. 1263/99 e n. 1257/99 del Consiglio, riguardanti rispettivamente le disposizioni generali sui fondi strutturali e le disposizioni specifiche relative ai fondi strutturali (FESR, FSE, SFOP, FEOGA);

Vista la decisione n. 1120 del 18 luglio 2000 della Commissione europea con la quale è stato approvato il Quadro comunitario di sostegno obiettivo 3, 2000-2006;

Viste le decisioni della Commissione europea con le quali sono stati approvati i programmi operativi inseriti nel Quadro comunitario di sostegno obiettivo 3;

Vista la delibera CIPE del 5 novembre 1999 che approva il quadro finanziario programmatico dei programmi operativi inseriti nel QCS obiettivo 3 e che prevede per i programmi operativi nazionali la copertura finanziaria integralmente a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, mentre per quanto riguarda i programmi operativi regionali la copertura finanziaria è posta a carico del predetto Fondo nella misura dell'80 per cento, ferma restando a carico dei bilanci regionali la rimanente quota del 20 per cento;

Viste le modifiche del Quadro comunitario di sostegno dell'obiettivo 3, presentate ed approvate dal comitato di sorveglianza del 5 febbraio 2004, a seguito della riprogrammazione;

Vista la decisione n. 883 del 23 marzo 2004 della Commissione europea con la quale è stata assegnata la riserva di efficacia e di efficienza, ai sensi dell'art. 44, paragrafo 2 del regolamento CE n. 1260/99, che per l'obiettivo 3 ammonta ad € 168.676.100,00 di quota comunitaria;

Vista la decisione n. 1967 del 25 maggio 2004 della Commissione europea che modifica la decisione n. 1120 del 18 luglio 2000, con la quale sono state recepite le modifiche del Quadro comunitario di sostegno dell'obiettivo 3 e ridefinito il piano finanziario a seguito della citata assegnazione della riserva;

Viste le conseguenti decisioni comunitarie con le quali sono stati ridefiniti i programmi operativi inseriti nel predetto Quadro comunitario di sostegno;

Considerato che relativamente alla quota di cofinanziamento a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, si è già provveduto al finanziamento dell'acconto del 7 per cento nonché al finanziamento delle annualità 2000, 2001, 2002 e 2003 per tutti i programmi inseriti nel QCS obiettivo 3, 2000-2006;

Considerato che occorre provvedere ad assicurare il finanziamento della quota statale a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 dei programmi operativi inseriti nel QCS obiettivo 3 per l'anno 2004, determinata in € 584.253.286,00;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 18 febbraio 2005 con la partecipazione delle amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Il cofinanziamento statale dei programmi operativi inseriti nel QCS 2000-2006 dell'obiettivo 3, citati in premessa, a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, è pari a € 584.253.286,00 per l'anno 2004, così come specificato nella tabella *A* che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. La quota a carico del Fondo di rotazione viene erogata a seguito delle richieste inoltrate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le regioni e le province autonome adottano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare, entro le scadenze previste, i finanziamenti comunitari e nazionali relativi ai programmi ed effettuano i controlli di competenza.

4. I titolari dei programmi operativi inviano al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato (SIRGS) i dati per le necessarie rilevazioni, ai sensi della delibera CIPE n. 141/99.

5. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 2005

L'ispettore generale capo
AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 2005
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 317

TABELLA *A*

OBIETTIVO 3 2000-2006
Cofinanziamento statale Fondo di rotazione ex L. 183/87

TITOLARI P.O.	Annualità 2004
	Euro
ABRUZZO	25.133.529,00
BOLZANO	13.365.023,00
EMILIA R.	86.055.383,00
FRIULI V.G.	23.015.424,00
LAZIO	55.662.708,00
LIGURIA	22.967.854,00
LOMBARDIA	102.563.352,00
MARCHE	18.069.992,00
PIEMONTE	69.036.605,00
TOSCANA	45.671.848,00
TRENTO	14.306.195,00
UMBRIA	14.355.468,00
VALLE D'AOSTA	5.827.473,00
VENETO	53.968.241,00
Totale POR	*549.999.095,00*
AZIONI DI SISTEMA	34.254.191,00
TOTALE GENERALE	**584.253.286,00**

05A03741

DECRETO 4 aprile 2005.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a centottantatré giorni, relativi all'emissione del 31 marzo 2005.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto n. 27847 del 21 marzo 2005, che ha disposto per il 31 marzo 2005 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a centottantatre giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 27847 del 21 marzo 2005 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 31 marzo 2005;

Considerato che il prezzo di assegnazione del collocamento supplementare riservato agli operatori «specialisti in titoli di Stato» è pari al prezzo medio ponderato d'asta;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 31 marzo 2005 il prezzo medio ponderato dei B.O.T. a centottantatre giorni è risultato pari a 98,935.

La spesa per interessi, per l'emissione suddetta, gravante sul capitolo 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005, ammonta a € 85.191.129,98 per i titoli a centottantatre giorni con scadenza 30 settembre 2005.

A fronte delle predette spese viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo massimo accoglibile ed il prezzo minimo accoglibile per i B.O.T. a centottantatre giorni sono risultati pari, rispettivamente, a 99,059 ed a 98,441.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio Centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 2005

p. *Il direttore generale:* CANNATA

05A04052

DECRETO 15 aprile 2005.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno e trecentosessantatré giorni, relativi all'emissione del 15 aprile 2005.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visti i decreti n. 35479 e n. 35483 del 7 aprile 2005, che hanno disposto per il 15 aprile 2005 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno e trecentosessantatre giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 dei menzionati decreti n. 35479 e n. 35483 del 7 aprile 2005 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 aprile 2005;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 aprile 2005 il prezzo medio ponderato è risultato pari a 99,489 per i B.O.T. a novantuno giorni e a 97,842 per i B.O.T. a trecentosessantatre giorni.

La spesa per interessi, gravante sul capitolo 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005, ammonta a € 17.892.920,00 per i titoli a novantuno giorni con scadenza 15 luglio 2005; quella gravante sul corrispondente capitolo, per l'anno 2006, ammonta a € 172.636.295,00 per i titoli a trecentosessantatre giorni con scadenza 13 aprile 2006.

A fronte delle predette spese viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo massimo accoglibile ed il prezzo minimo accoglibile sono risultati pari, rispettivamente, a 99,551 ed a 99,240 per i B.O.T. a novantuno giorni, a 98,083 ed a 96,888 per i B.O.T. a trecentosessantatre giorni.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio Centrale del Bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 aprile 2005

p. *Il direttore generale:* CANNATA

05A04051

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 17 febbraio 2005.

Adozione di un metodo di prova relativo ai cementi in riferimento al decreto 10 maggio 2004 che ha recepito la ventiseiesima modifica della direttiva 76/769/CEE.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 336 del 7 dicembre 1982, concernente l'attuazione della direttiva CEE 79/769 relativa all'immissione sul mercato e all'uso di talune sostanze e preparati pericolosi;

Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, legge comunitaria 1993, ed in particolare l'art. 27 che ha introdotto nel citato decreto presidenziale n. 904/1982, l'art. 1-*bis*;

Vista la direttiva 2003/53/CE del Parlamento e del Consiglio europeo del 18 giugno 2003, recante la ventiseiesima modifica della direttiva 76/769/CEE (Nonilfenolo; Nonilfenolo etossilato; Cemento);

Visto il decreto del Ministero della salute del 10 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 198 del 24 agosto 2004, concernente il recepimento della direttiva 2003/53/CE, recante ventiseiesima modifica alla direttiva 76/769/CEE del Consiglio del 27 luglio 1976, relativa alle

restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (Nonilfenolo, Nonilfenolo etossilato, Cemento);

Considerato che non esiste, allo stato, una norma di riferimento per la determinazione del contenuto di cromo VI idrosolubile presente nel cemento e che il ricorso a diverse metodologie di analisi porterebbe, peraltro, a risultati non confrontabili tra loro e dunque tali da generare incertezze sia per i produttori sia per gli utilizzatori e gli organismi preposti alla vigilanza;

Considerato quanto dispone la Direttiva 2003/53/CE in merito alla adozione di un metodo di prova armonizzato per quanto riguarda il tenore di cromo VI idrosolubile nel cemento, individuando quale organo comunitario a ciò preferenzialmente preponibile il Comitato europeo di normalizzazione (CEN);

Considerato che è necessario, nelle more dell'adozione di un metodo di prova armonizzato a livello comunitario, disciplinare il metodo di prova da applicare per la determinazione del contenuto di cromo VI idrosolubile nei cementi e preparati contenenti cemento e per la verifica di rispondenza dei cementi ai requisiti ivi definiti;

Visto il parere dell'Istituto superiore di sanità dell'11 gennaio 2005;

Visto il parere dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro del 13 gennaio 2005;

Decreta:

Art. 1.

Metodo di prova

1. Il metodo di prova per la determinazione del contenuto di cromo VI idrosolubile nei cementi e nei preparati contenenti cemento è descritto nell'Allegato 1, che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Indicazioni del produttore per i cementi e preparati contenenti cemento che non necessitano di agente riducente

1. Al fine di rendere possibile in tutti i casi l'identificazione sul mercato dei cementi rispondenti alle prescrizioni in materia, fatte salve le disposizioni relative alla classificazione, all'imballaggio ed all'etichettatura dei preparati e delle sostanze, il produttore apporrà apposita indicazione sugli imballaggi dei cementi o dei preparati contenenti cemento che non necessitano di impiego di agente riducente.

Art. 3.

Organismi di verifica

1. La verifica della rispondenza dei cementi è effettuata dagli organismi preposti alla vigilanza sul territorio in base alla legislazione vigente.

Art. 4.

Disposizioni finali

1. Il metodo di cui all'art. 1, può essere utilizzato sino all'approvazione da parte del Comitato europeo di normalizzazione (CEN) di una specifica norma tecnica armonizzata sulla materia.

2. Le prove effettuate secondo le metodologie indicate nell'Allegato 1 continueranno comunque ad essere ritenute valide ed accettate dagli organismi preposti alla vigilanza per un periodo di sei mesi prima dell'approvazione da parte del Comitato di normalizzazione (CEN) della specifica normativa tecnica armonizzata sulla materia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 febbraio 2005

Il ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 222

ALLEGATO 1

DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO DI CROMO IDROSOLUBILE (VI) NEL CEMENTO

1. SCOPO.

Questa norma descrive il metodo di determinazione del contenuto di cromo idrosolubile (VI) nel cemento.

La norma descrive il metodo di riferimento.

Questo metodo è costituito da due fasi, una procedura di estrazione ed un'analisi dell'estratto filtrato. Altri procedimenti strumentali possono essere impiegati per l'analisi dell'estratto filtrato se si dimostra che questi forniscono risultati equivalenti a quelli ottenuti usando il procedimento di riferimento. Nei casi controversi, ci si atterrà al solo procedimento di riferimento.

Questa norma si applica ai cementi. Essa potrebbe avere un'applicazione più ampia, ma dovrebbe essere verificata prodotto per prodotto. Nell'Appendice B è fornita una guida per l'applicazione della norma per la determinazione del contenuto di cromo idrosolubile (VI) nei preparati contenenti cemento.

L'Appendice A fornisce un procedimento normativo da seguire nel caso in cui questa prova venga usata come base per la valutazione della rispondenza di un cemento ai limiti normativi dati dal decreto del Ministero della salute 10 maggio 2004.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI.

Questa norma rimanda, mediante riferimenti datati e non datati, a disposizioni contenute in altre pubblicazioni. Tali riferimenti normativi sono citati nei punti appropriati del testo e le pubblicazioni sono di seguito elencate. Per quanto riguarda i riferimenti datati, successive modifiche o revisioni apportate a dette pubblicazioni valgono unicamente se introdotte nella presente norma come aggiornamento o revisione. Per i riferimenti non datati vale l'ultima edizione della pubblicazione alla quale si fa riferimento.

EN 196-1 - Metodi di prova dei cementi - Parte 1: Determinazione delle resistenze meccaniche.

EN 196-7 - Metodi di prova dei cementi - Parte 7: Metodi di prelievo e campionatura del cemento.

3. REQUISITI GENERALI DI PROVA.

3.1 *Numero delle prove.*

La determinazione del contenuto di cromo idrosolubile (VI) nel cemento, nei casi in cui la determinazione non è parte di una serie soggetta a controllo statistico, deve essere condotta due volte.

Quando la determinazione appartiene a una serie soggetta a controllo statistico, sarà richiesta almeno una singola prova.

Nei casi controversi, il numero di prove sarà pari a due (vedere anche 3.3).

3.2 *Ripetibilità e riproducibilità.*

Ripetibilità – precisione in condizioni di ripetibilità in cui risultati di prove indipendenti sono ottenuti con lo stesso metodo sull'identico materiale nello stesso laboratorio dallo stesso operatore usando la stessa apparecchiatura all'interno di brevi intervalli di tempo.

Riproducibilità – precisione in condizioni di riproducibilità in cui risultati di prove sono ottenuti con lo stesso metodo sull'identico materiale in diversi laboratori con diversi operatori usando una diversa apparecchiatura.

Ripetibilità e riproducibilità in questa norma sono espresse come scarto tipo di ripetibilità e scarto tipo di riproducibilità in percentuale assoluta, grammi ecc. in accordo con le proprietà testate.

3.3 *Espressione di masse, volume, fattori e risultati*

Le masse nella fase di estrazione vanno espresse in grammi con approssimazione di 0,1 g. Le masse nella fase di analisi vanno espresse in grammi con approssimazione di 0,0001 g e i volumi delle burette in millilitri con approssimazione di 0,05 ml se non è specificato diversamente.

I risultati, quando è stato ottenuto il risultato di una singola prova, vanno espressi come percentuale fino alla 5ª cifra decimale.

Quando siano stati ottenuti i risultati da due prove, si calcola la media dei risultati ed il valore va espresso in percentuale con cinque cifre decimali. Se tra i risultati delle due prove vi è una differenza superiore al doppio dello scarto tipo di ripetibilità, la prova deve essere ripetuta e va presa la media dei due risultati più vicini.

I risultati di tutte le prove individuali devono essere registrati.

3.4 *Determinazione del bianco.*

Deve essere realizzata una determinazione del bianco senza campione seguendo lo stesso procedimento e usando la stessa quantità di reagenti. I risultati ottenuti dalla determinazione analitica devono essere corretti di conseguenza.

4. REAGENTI.

4.0. *Requisiti generali.*

Devono essere usati solo reagenti di qualità analitica. L'acqua dovrà essere distillata o deionizzata con conduttività $\leq$ 0,5 mS/m.

Se non diversamente indicato, percentuale significa percentuale in massa.

Se non diversamente indicato i reagenti liquidi concentrati usati in questa norma hanno la seguente densità (ρ) (in g/cm^3 a 20 ºC): acido cloridrico = 1,18 a 1,19

4.1 *Acido cloridrico concentrato (HCI).*

4.2 *Acido cloridrico diluito, 1,0 mol/litro.*

4.3 *Acido cloridrico diluito, 0,04 mol/litro.*

4.4 *Acetone, ($CH_3.CO.CH_3$), ρ = 0.79.*

4.5 *Soluzione di indicatore.* Dissolvere 0.125 g di sim - difenilcarbazide $(C_6H_5NHNH)_2CO$, (1,5- difenilidrazide) in 25 ml di acetone (4.4) in un matraccio tarato da 50 ml. Portare a volume con acqua. La soluzione di indicatore scadrà dopo una settimana.

4.6 *Soluzione standard cromato.*

4.6.1 Soluzione standard. Dissolvere 0.1414 g di bicromato di potassio secco ($K_2Cr_2O_7$), essiccato a massa costante a (140±5) ºC, in acqua in un matraccio tarato da 1000 ml e portare a volume con acqua.

Questa soluzione contiene 50 mg Cr (VI) in un litro.

4.6.2 Soluzione campione. Trasferire 50,0 ml di soluzione standard (4.6.1) in un matraccio tarato da 500 ml e portare a volume con acqua.

Questa soluzione contiene 5 mg Cr (VI) in un litro. La soluzione campione deve essere preparata al momento.

4.7 *Sabbia normalizzata CEN.* Secondo la EN 196-1.

5. APPARECCHIATURA.

5.1 *Bilancia(e)*, bilancia analitica, in grado di pesare con accuratezza di ± 0,0005 g e bilancia di laboratorio, in grado di pesare con accuratezza di ± 1 g.

5.2 *Mescolatrice,* a due velocità secondo la EN 196-1.

5.3 *Spettrofotometro*, per misurare la assorbanza di una soluzione a 540 nm, o filtro fotometro equipaggiato con un filtro che fornisce la massima trasmittanza a circa 540 nm.

5.4 *Celle*, con percorso ottico di 10 mm.

5.5 *Vetreria volumetrica*, matracci tarati da 50 ml, 500 ml e 1000 ml; pipette da 1,0; 2,0; 5,0; 10,0; 15,0 e 50,0 ml.

5.6. *pH metro,* in grado di misurare con accuratezza di ± 0,05.

5.7 *Sistema di filtrazione*, comprendente una pompa per il vuoto collegata ad una beuta da vuoto in grado di alloggiare, a tenuta, un crogiolo filtrante, o imbuto Buchner o altra attrezzatura idonea.

5.8 *Filtri*, pori di dimensione minore o uguale a 7 μm, in fibra, privi di leganti organici, o equivalenti filtri in fibra di vetro.

NOTA. Alcune carte da filtro possono essere contaminate durante la fabbricazione con sostanze che possono ridurre il cromo (VI). Bisognerebbe effettuare una prova di bianco per assicurare l'adeguatezza delle carte da filtro scelte.

5.9 *Sistema di filtrazione.*

MALTA
IMBUTO PER FILTRAZIONE
SOTTO VUOTO
BEAKER DI PICCOLE DIMENSIONI
SABBIA

Figura 1. *Esempio di un sistema di filtrazione*

Il sistema di filtrazione consiste di un imbuto Buchner (per es. con diametro di 205 mm, fissato su beuta da vuoto della capacità di 2 litri), parzialmente riempita di sabbia all'interno del quale c'è un beaker di piccole dimensioni per raccogliere il filtrato, disposto su un letto di sabbia. L'apparato è collegato ad una pompa da vuoto (vedere Figura 1).

6. PREPARAZIONE DEL CAMPIONE DI CEMENTO.

Immediatamente prima di effettuare l'analisi chimica, il campione di laboratorio, prelevato secondo quanto stabilito dalla EN 196-7, deve essere trattato come segue per ottenere un campione omogeneo.

Prelevare circa 1000 g di campione mediante un campionatore o per quartatura.

Trasferire questo campione in un contenitore asciutto e pulito con una chiusura ermetica e scuotere vigorosamente per mescolarlo perfettamente.

Condurre tutte le operazioni il più rapidamente possibile per far sì che il campione sia esposto all'aria ambientale per un tempo minimo.

7. PROCEDIMENTO.

7.1 *Principio.*

Preparare una malta di cemento utilizzando sabbia normalizzata CEN e acqua. La malta è mescolata per un tempo specificato e poi filtrata. Una quota di filtrato è trattata con sim-difenilcarbazide e acidificata all'interno di un intervallo ristretto di pH. Il Cromo VI in soluzione acida forma un complesso rosso-violetto il cui assorbimento è misurato spettrofotometricamente a 540 nm. Il contenuto di cromo idrosolubile (VI) è determinato da una curva di taratura.

7.2 *Preparazione della malta.*

7.2.1 Composizione della malta.

Le proporzioni in massa devono essere una parte di cemento (vedere 6), tre parti di sabbia normalizzata CEN (4.7), e una mezza parte di acqua (4.0) (rapporto acqua/cemento 0,50).

Nota 1. Deve essere usata acqua di tipo analitico (vedere 4.0).

Ogni impasto deve essere formato da (450 ± 2) g di cemento (*M*), (1350 ± 5) g di sabbia e (225 ± 1) g di acqua (V1).

Nota 2. Quando i cementi che devono essere testati sono a presa rapida, un rapporto acqua cemento di 0,50 potrebbe non produrre una quantità sufficiente di filtrato per l'analisi. In questi casi è possibile aumentare il contenuto di acqua, e dunque il rapporto acqua cemento, fino a quando non si ottiene una quantità sufficiente di filtrato (vedere 7.3).

7.2.2 Miscelazione della malta.

Pesare il cemento e l'acqua per mezzo della bilancia di laboratorio (5.1). Quando l'acqua è aggiunta in volume questa deve essere dosata con accuratezza di ± 1 ml.

Mescolare ogni impasto di malta meccanicamente usando la mescolatrice (5.2). I tempi dei vari stadi di miscelazione fanno riferimento al momento nel quale la mescolatrice viene accesa o spenta e devono essere contenuti entro ± 2 s.

Il procedimento di miscelazione deve essere come segue:

a) mettere l'acqua ed il cemento nella bacinella, avendo cura di evitare perdite di acqua o di cemento;

b) appena l'acqua ed il cemento vengono in contatto, avviare la mescolatrice a bassa velocità (vedere EN 196-1 prospetto 2) avviando il cronometraggio dei tempi di miscelazione. Annotare, il momento di inizio prova, al più prossimo minuto, come «tempo zero». Ed iniziare la registrazione dei tempi di miscelazione. Dopo 30 secondi di miscelazione aggiungere la sabbia con flusso costante per i successivi 30 secondi. Regolare la mescolatrice a velocità alta (v. EN 196-1 prospetto 2) e continuare la miscelazione per altri 30 secondi;

c) fermare la mescolatrice per 90 secondi. Durante i primi 30 secondi, togliere mediante un raschietto di gomma tutta la malta che aderisce alle pareti e al fondo della bacinella e collocarla al centro della bacinella stessa;

d) continuare la miscelazione ad alta velocità per 60 secondi.

Nota. Normalmente queste operazioni di miscelazione sono condotte automaticamente. Può essere usato un controllo manuale di queste operazioni e dei tempi.

7.3 FILTRAZIONE.

Assicurarsi che il sistema di filtrazione (ovvero la beuta da vuoto, il crogiolo filtrante o l'imbuto Buchner ed il filtro come pure il beaker di piccole dimensioni) sia asciutto prima dell'uso.

Posizionare il crogiolo filtrante o l'imbuto Buchner (5.7) ed i filtri (5.8). Non preumidificare il filtro. Creare il vuoto ed inserire la malta nell'apparecchiatura di filtrazione. Filtrare per un massimo di 10 minuti per ottenere un volume minimo di 15 ml di filtrato. Se non sono stati ottenuti almeno 15 ml in questo intervallo di tempo, continuare a filtrare per ottenere una quantità sufficiente ad effettuare la determinazione (i). Questo eventuale scostamento deve essere registrato.

Nota. Quando un filtrato presenta una torbidità che non può essere rimossa per semplice filtrazione, questo può essere centrifugato e filtrato su una membrana filtrante di minore porosità. Se malgrado ciò il filtrato permane torbido, per questi campioni, andrà utilizzato come bianco il filtrato dello stesso campione senza aggiunta dell'indicatore.

8. DETERMINAZIONE DEL CROMO (VI).

8.1 *Generalità.*

I risultati delle prove interlaboratorio hanno dimostrato l'importanza di seguire con precisione tutte le operazioni, la loro sequenza e la loro tempistica, per ottenere i valori di seguito indicati per la ripetibilità e la riproducibilità.

8.2 *Misura della assorbanza.*

8.2.1 Costruzione della curva di taratura.

Trasferire 1,0; 2,0; 5,0; 10,0; e 15,0 ml di soluzione standard preparata al momento (4.6.2) in un matraccio da 50 ml.

Aggiungere 5,0 ml di soluzione di indicatore (4.5) e 5 ml di acido cloridrico a 0,04 mol/l (4.3). Portare a volume con acqua.

Le soluzioni di calibrazione contengono rispettivamente 0,1; 0,2; 0,5; 1,0 e 1,5 mg di Cr (VI) in un litro.

Misurare i valori di assorbanza delle soluzioni e del bianco (3.4) a 540 nm, 15 - 30 minuti dopo l'aggiunta della soluzione indicatore.

Costruire la curva di taratura riportando in grafico i valori di assorbanza in funzione delle concentrazioni di cromo (VI).

8.2.2 Assorbanza del campione.

Entro 8 ore dalla filtrazione porre con una pipetta 5,0 ml, (V_2), di filtrato in un beaker da 100 ml. Aggiungere 5,0 ml di soluzione indicatore (4.5) e 20 ml di acqua e agitare. Regolare immediatamente il pH (5.6) tra 2,1 e 2,5 aggiungendo acido cloridrico 1,0 mol/l (in genere 0,2 - 0,6 ml corrispondono a 5 - 15 gocce). Registrare il valore di pH. Trasferire in un matraccio da 50 ml, (V_3). Portare a volume con acqua e agitare il matraccio.

Misurare la assorbanza della soluzione rispetto al bianco (3.4) a 540 nm, 15-30 minuti dopo l'aggiunta della soluzione indicatore.

8.2.3 Determinazione della concentrazione di Cromo (VI).

Determinare la concentrazione (C) del cromo idrosolubile (VI) in mg/litro in base alla curva di taratura.

9. CALCOLO ED ESPRESSIONE DEI RISULTATI.

9.1 *Calcolo.*

Calcolare il contenuto di cromo (VI), *K*, espresso in % rispetto alla massa asciutta del cemento usando l'equazione (1):

$$K = C \times (V_3/V_2) \times (V_1/M) \times 10^{-4} \quad (1)$$

dove:

C è la concentrazione di cromo (VI) ottenuta dalla curva di taratura, in mg/l;

V_1 è il volume dell'acqua d'impasto (eluente) (7.2.1), in ml;

V_2 è il volume di filtrato in misura (8.2.2), in ml;

V_3 è il volume del matraccio tarato (8.2.2), in ml;

M è la massa del campione di cemento (7.2.1), in g.

Nota 1. V_3/V_2 è il fattore di diluizione del filtrato in prova al 8.2.2.

Nota 2. V_1/M è il rapporto acqua cemento usato nella preparazione della malta, nominalmente 0,50 ma vedere nota 2 al 7.2.1.

9.2 *Espressione dei risultati.*

Esprimere i risultati, sia la media di due risultati che il valore singolo, come contenuto di cromo idrosolubile (VI): al più vicino 0,00001 % in massa di cemento secco.

Nota. Per convertire i risultati espressi in % in massa (asciutta) in ppm moltiplicare per 10 000.

10. RAPPORTO DEI RISULTATI.

Riportare il contenuto di cromo idrosolubile (VI) nel cemento.

Riportare ogni scostamento dal metodo di riferimento usato nella determinazione.

11. RIPETIBILITÀ E RIPRODUCIBILITÀ.

Per i cementi che hanno un contenuto di cromo idrosolubile (VI) compreso tra 0,0001% e 0,0005%:

lo scarto tipo di ripetibilità è 0,000 015 % in massa (secca);

lo scarto tipo di riproducibilità è 0,000 040 % in massa (secca).

APPENDICE A (Normativa) – VALUTAZIONE DELLA RISPONDENZA DEL CEMENTO AI REQUISITI DEL DECRETO MINISTERIALE 10 MAGGIO 2004, SUL CONTENUTO DI CROMO IDROSOLUBILE ESAVALENTE.

Premessa.

Il decreto ministeriale 10 maggio 2004 proibisce, tra altre indicazioni, la commercializzazione e l'impiego di cemento e di preparati contenenti cemento che, quando idratati, contengano più dello 0,0002 % di cromo idrosolubile esavalente, determinato come percentuale in massa sul cemento secco.

Questo decreto intende limitare l'insorgenza delle dermatiti allergiche da contatto legate ai cromati, che possono verificarsi in fase di impiego di cemento o preparati contenenti cemento.

Deve comunque essere rilevato che la limitazione di cromo esavalente assicura soltanto un miglioramento della protezione da dermatiti allergiche da contatto e che l'uso di adeguati dispositivi di protezione individuale sarà comunque richiesto per la manipolazione del cemento bagnato, al fine di impedire le dermatiti da contatto irritanti causate dalla natura altamente alcalina della pasta di cemento.

Per ottenere la rispondenza ai limiti imposti dalla normativa è generalmente necessario incorporare un agente riducente durante la produzione di cemento o di preparati contenenti cemento, che converta, durante l'idratazione, il cromo idrosolubile esavalente in cromo insolubile trivalente. Il decreto ministeriale 10 maggio 2004 richiede anche che sia indicato in modo leggibile sulla documentazione della spedizione e sull'imballaggio il periodo di conservazione durante il quale l'agente riducente rimane efficace in riferimento ai limiti imposti dalla normativa.

Lo scopo di questa appendice normativa è fornire uno schema per la valutazione della rispondenza ai requisiti del decreto ministeriale 10 maggio 2004.

A.1. SCOPO.

Questo documento specifica lo schema che si applica ai cementi, basato sull'autocontrollo del produttore con verifica di terza parte, per la valutazione della rispondenza ai requisiti del decreto ministeriale 10 maggio 2004 relativi al cromo esavalente idrosolubile.

Questo documento fornisce regole tecniche per il controllo di produzione in fabbrica da parte del produttore, includendo prove di autocontrollo su campioni e per la verifica di terza parte del controllo di produzione in fabbrica. Esso fornisce inoltre regole per le azioni che devono essere intraprese nel caso di non rispondenza alla procedura applicata dal produttore o nel caso in cui si superi il limite di cromo idrosolubile esavalente che di seguito verrà denominato «cromo idrosolubile (VI)».

Questo documento si applica a tutti i cementi secondo il significato del termine «cemento» nel decreto ministeriale 10 maggio 2004.

A.2. RIFERIMENTI NORMATIVI.

Questo documento rimanda, mediante riferimenti datati e non datati, a disposizioni contenute in altre pubblicazioni. Tali riferimenti normativi sono citati nei punti appropriati del testo e le pubblicazioni sono di seguito elencate. Per quanto riguarda i riferimenti datati, successive modifiche o revisioni apportate a dette pubblicazioni valgono

unicamente se introdotte nella presente norma come aggiornamento o revisione. Per i riferimenti non datati vale l'ultima edizione della pubblicazione alla quale si fa riferimento.

EN 196-7 Metodi di orova dei cementi – Parte 7: Metodi di prelievo e campionatura del cemento.

A.3. DEFINIZIONI.

Per le finalità di questo documento si applicano le seguenti definizioni:

A.3.1 *Cromo idrosolubile (VI).*

Cromo nel cemento, che si scioglie in acqua come cromato (ad esempio durante il processo di miscelazione).

A.3.2 *Organismo di verifica.*

Organismo imparziale in possesso della necessaria organizzazione, personale, competenza e di integrità per esercitare, secondo criteri predeterminati, compiti come valutazione, accettazione, raccomandazione e successivo controllo delle operazioni realizzate dal produttore, per controllare la rispondenza del cemento ai requisiti del decreto ministeriale 10 maggio 2004 e, quando ritenuto opportuno, eseguire prove e valutazioni dei risultati delle prove.

A.3.3 *Agente riducente.*

Additivo aggiunto nel cemento allo scopo di ridurre il cromo idrosolubile (VI) durante l'idratazione per renderlo insolubile.

A.3.4 *Periodo di conservazione.*

Il periodo di conservazione dichiarato dal produttore durante il quale l'agente riducente mantiene la sua efficacia limitando il contenuto di cromo idrosolubile (VI) al valore richiesto dal decreto ministeriale 10 maggio 2004 quando il cemento è stoccato secondo le condizioni raccomandate dal produttore.

A.3.5 *Capacità di riduzione.*

La quantità di cromo idrosolubile VI che può essere potenzialmente ridotta dall'agente riducente aggiunto al cemento.

Nota. La capacità riducente può essere determinata, ad esempio, attraverso il metodo ER 93/03 di Cementa Research AB.

A.3.6 *Laboratorio di prova.*

Il laboratorio che misura, analizza, prova, tara o altrimenti determina le caratteristiche o la prestazione di materiali o prodotti (vedere A.5.4.7).

A.3.7 *Limite di norma.*

Il contenuto di cromo idrosolubile VI sul peso totale secco del cemento e i requisiti connessi per il mantenimento dell'efficacia di qualunque agente riducente durante il periodo di conservazione dichiarato.

A.3.8 *Manuale di qualità della fabbrica.*

Il documento che fornisce le informazioni sul controllo di produzione che viene applicato dal produttore per garantire la rispondenza del cemento ai requisiti del decreto ministeriale 10 maggio 2004.

A.4. CONTROLLO DELLA PRODUZIONE IN FABBRICA DA PARTE DEL PRODUTTORE.

A.4.1 *Requisiti generali.*

Il produttore deve applicare le prescrizioni descritte in questa appendice normativa che realizzano la rispondenza del cemento al limite di norma del decreto ministeriale 10 maggio 2004.

A.4.2 *Controllo di qualità interno.*

A.4.2.1 Controllo di processo.

A.4.2. 1.1 Generalità.

Il Manuale di qualità della fabbrica deve descrivere i parametri per la pianificazione ed il controllo del processo, implementati secondo i requisiti del decreto ministeriale 10 maggio 2004 con speciale attenzione all'uso di agente riducente, così come le prove, le ispezioni, le azioni correttive, le verifiche, la spedizione e le relative registrazioni. Esso deve anche indicare il periodo di conservazione per ogni cemento spedito.

Il manuale di qualità di fabbrica deve contenere anche una lista dei cementi con contenuti di cromo idrosolubile (VI) secondo i requisiti del decreto ministeriale 10 maggio 2004 senza l'uso di agente riducente, il manuale fornirà anche per ciascuno di questi cementi il riferimento dei documenti che dimostrano la rispondenza ai requisiti e una lista di parametri che dovrebbero essere monitorati per garantire la costanza della produzione rispetto al contenuto di cromo idrosolubile (VI).

Nota. I cementi rispondenti ai requisiti del decreto ministeriale 10 maggio 2004 senza l'uso di un agente riducente del cromo (VI) non sono soggetti né alle prove di autocontrollo descritte in A.4.3 né al campionamento descritto in A.5.4 e il produttore non ha l'obbligo di indicare il periodo di conservazione sull'imballo o nei documenti di spedizione.

A.4.2.1.2 Agente riducente e composizione del cemento.

Il produttore deve documentare le procedure per garantire che l'agente riducente soddisfi le specifiche documentate.

Il manuale di qualità di fabbrica deve descrivere i metodi usati dal produttore per assicurare la rispondenza ai requisiti del decreto ministeriale 10 maggio 2004 così come la conformità della composizione del cemento alle norme specifiche di prodotto cogenti.

Nota. Il metodo di determinazione della capacità di riduzione dei cromati nel cemento (A.3.3) come alternativa alla determinazione diretta del cromo idrosolubile (VI) si è dimostrato adatto per il controllo interno in Paesi con diversi anni di esperienza.

A.4.2.1.3 Controllo della produzione fuori rispondenza.

Il manuale di qualità di fabbrica deve contenere procedure per assicurare che la produzione che non soddisfa specifiche interne relative alla probabilità di rispondenza ai requisiti del decreto ministeriale 10 maggio 2004 sia adeguatamente gestita.

A.4.2.2 Misure e prove.

A.4.2.2.1 Ispezione, misura e apparecchiature di prova.

Le attrezzature per l'ispezione di processo e di prova devono essere regolarmente controllate e tarate in accordo con le procedure e le frequenze riportate nel manuale di qualità di fabbrica.

A.4.2.2.2 Stato delle prove e delle ispezioni.

Le procedure per identificare lo stato delle ispezioni e delle prove attraverso gli stadi di produzione devono essere dettagliate nel manuale di qualità di fabbrica.

A.4.2.2.3 Movimentazione, immagazzinamento, imballaggio e consegna.

Il manuale di qualità di fabbrica deve descrivere le precauzioni prese per assicurare la rispondenza del cemento alle specifiche interne relative alla probabilità di rispondenza ai requisiti del decreto ministeriale 10 maggio 2004 durante le fasi che sono sotto la responsabilità del produttore. Esso deve includere una descrizione delle procedure usate durante il trasporto e nei depositi. I documenti di trasporto consentiranno una rintracciabilità della fabbrica di produzione.

A.4.3. *Prove di autocontrollo di campioni.*

A.4.3.1 Generalità.

Il produttore deve mettere in opera un sistema di prove di autocontrollo per ogni tipo di cemento spedito. Questo sistema deve essere utilizzato per dimostrare la rispondenza ai requisiti del decreto ministeriale 10 maggio 2004.

A.4.3.2 Campionamento, immagazzinamento e prova.

A.4.3.2.1 Campionamento.

Il produttore deve campionare il cemento spedito dalla fabbrica secondo la norma EN 196-7.

La frequenza minima di campionamento deve essere di una volta al mese (12 volte all'anno) per il cemento spedito.

Nel manuale di qualità di fabbrica devono essere specificati frequenza e punti di campionamento per i cementi con spedizione discontinua.

A.4.3.2.2 Conservazione dei campioni prima delle prove.

I campioni di cemento devono essere immagazzinati continuamente in condizioni stabili di temperatura e umidità.

Inoltre per impedire un contatto eccessivo con l'aria, dannoso per l'efficacia dell'agente riducente, i campioni non devono essere agitati.

I campioni di cemento devono essere conservati in contenitori completamente riempiti, a tenuta d'aria e con un coperchio sigillato oppure in sacchi chiusi e integri.

Le condizioni di conservazione devono essere il più possibile rispondenti a quelle raccomandate dal produttore.

A.4.3.2.3 Prova.

Il produttore deve immagazzinare i campioni per l'autocontrollo fino al termine del periodo di conservazione del cemento.

Al termine del periodo di conservazione, più o meno 5 giorni, il produttore deve determinare il contenuto di cromo (VI) idrosolubile in tutti i campioni conservati secondo la presente norma.

Tutti i dati delle prove devono essere registrati.

A.4.3.3 Azioni correttive.

Il manuale di qualità di fabbrica deve documentare le procedure per il riesame e gli aggiustamenti del controllo di produzione in fabbrica in caso di valore eccedente il limite di norma.

In questo caso il produttore deve immediatamente determinare le cause del valore eccedente, intraprendere azioni correttive e fare un riesame di tutte le procedure di controllo rilevanti per il controllo di produzione in fabbrica.

Tali azioni e le conclusioni devono essere adeguatamente riportate in una relazione soggetta a ispezione durante il riesame della Direzione.

Nota. L'organismo di verifica può chiedere di essere informato di tutte le azioni e conclusioni.

A.5 COMPITI PER L'ORGANISMO DI VERIFICA.

A.5.1 *Generalità.*

L'organismo di verifica (A.3.2) è responsabile di due funzioni distinte: ispezione e, se richiesto, prova. L'organismo di verifica deve essere conforme ai requisiti pertinenti delle norme EN 45011 e 45004, che si applicano al presente sistema di valutazione della rispondenza. Le prove devono essere effettuate da un laboratorio che soddisfi i requisiti riportati in EN ISO 17025.

A.5.2 *Sorveglianza, valutazione e accettazione del controllo di valutazione della fabbrica.*

A.5.2.1 Compiti di ispezione.

I compiti di ispezione includono la sorveglianza, la valutazione e l'accettazione del controllo di produzione in fabbrica operato dal produttore. L'organismo di verifica deve verificare che il controllo di produzione di fabbrica sia rispondente ai requisiti del capitolo A.4 di questo documento e sia stato effettuato in accordo con il manuale di qualità di fabbrica.

Durante l'ispezione si deve inoltre verificare che eventuali variazioni significative del manuale di qualità di fabbrica nella parte relativa al controllo di produzione di fabbrica, ai processi di produzione e alle prove sul cemento, siano state riportate all'organismo di verifica dal produttore entro un mese dalla loro implementazione.

A.5.2.2 Frequenza delle ispezioni.

Le ispezioni devono essere normalmente realizzate una volta all'anno e l'organismo di verifica deve informare il produttore in anticipo di quando sarà eseguita un'ispezione.

A.5.2.3 Rapporti.

Dopo ogni ispezione deve essere redatto e spedito al produttore un rapporto confidenziale. Il produttore deve avvisare, se è il caso, l'organismo di verifica di ogni azione correttiva presa o pianificata in conseguenza di quanto indicato nel rapporto.

L'organismo di verifica deve poi prendere una decisione sulla valutazione finale.

A.5.3 *Valutazione dei risultati delle prove dei campioni di autocontrollo.*

A.5.3.1 Compiti di valutazione.

La sorveglianza, la verifica e l'accettazione del controllo di produzione di fabbrica comprendono tra l'altro l'esame dei risultati delle prove di autocontrollo del produttore per verificarne la rispondenza ai requisiti del decreto ministeriale 10 maggio 2004.

A.5.3.2 Numero e pianificazione delle valutazioni.

I risultati delle prove dei campioni di autocontrollo devono essere valutati almeno 2 volte l'anno. Le valutazioni devono essere pianificate in anticipo.

A.5.3.3 Periodo di controllo.

La durata del periodo di controllo è di 12 mesi. Nel caso di cementi che non sono spediti con continuità la durata del periodo di controllo deve essere stabilita di intesa tra il produttore e l'organismo di verifica.

A.5.3.4 Valutazione dei risultati delle prove.

Ogni valutazione deve essere fatta sull'insieme dei risultati ottenuti su tutti i campioni di autocontrollo per ogni dato cemento, presi durante il periodo di controllo precedente la data della valutazione.

Normalmente la valutazione può essere fatta per corrispondenza.

Nota. Nella valutazione dei risultati di prova deve essere escluso qualsiasi risultato di prova accettato come aberrante dall'organismo di verifica.

A.5.3.5 Rapporti.

A ogni valutazione deve essere preparato un rapporto confidenziale e una copia deve essere spedita al produttore.

A.5.4 Prove di controllo su campioni presi in fabbrica/deposito.

A.5.4.1 Generalità.

La prova di controllo da parte dell'organismo di verifica può essere avviata quando:

il produttore volontariamente la richiede;

la valutazione sembrerebbe indicare una potenziale non rispondenza al decreto ministeriale 10 maggio 2004.

L'organismo di verifica procederà secondo le procedure descritte in questa sezione.

A.5.4.2 Campionamento.

I campioni di controllo dovranno essere campioni istantanei prelevati secondo EN 196-7 sotto la responsabilità dell'organismo di verifica nel punto (punti) di spedizione del cemento dalla fabbrica e/o dai depositi riforniti con cemento dalla fabbrica. Nel caso di cemento sfuso il prelievo dei campioni deve essere effettuato il più rapidamente possibile riducendo al minimo lo scuotimento e il contatto con l'aria ambiente e preparandoli secondo quanto prescritto al A.4.3.2.2.

I campioni sono presi principalmente allo scopo di fornire un controllo dell'accuratezza dei risultati delle prove di autocontrollo del produttore. I rappresentanti dell'organismo di verifica devono essere autorizzati all'accesso alla fabbrica/deposito in qualsiasi momento senza dare preavviso per prelevare campioni.

La frequenza e i punti di campionamento devono essere determinati di intesa tra il produttore e l'organismo di verifica.

A.5.4.3 Trasporto e stoccaggio del campioni prima delle prove.

Tutti i campioni di controllo devono essere immagazzinati (vedere A.4.3.2.2) sotto la responsabilità dell'organismo di verifica, in un unico luogo, fino alla fine del periodo di conservazione dichiarato (vedere A.4.2.1.1).

È essenziale che il cemento sia immagazzinato continuativamente in condizioni di temperatura e umidità stabili durante tutto questo tempo.

Per la durata del trasporto dal luogo di immagazzinamento al laboratorio, i sacchi di cemento devono essere imballati in sacchi di plastica accuratamente sigillati.

A.5.4.4 Prove.

Alla fine del periodo di conservazione, l'organismo di verifica deve provvedere a determinare il contenuto di cromo (VI) idrosolubile in tutti i campioni conservati secondo la presente norma.

La suddivisione dei campioni (se necessaria) e ogni successivo trasporto devono avere luogo non prima di cinque giorni dalla conclusione del periodo di conservazione e tutte le prove devono essere completate entro i cinque giorni che seguono la conclusione del periodo di conservazione.

I sottocampioni B e C (vedere A.7.2) devono essere spediti, o resi disponibili, al produttore e al laboratorio di prova rispettivamente per la prova entro questo tempo.

Tutti i dati delle prove devono essere registrati.

A.5.4.5 Valutazione dei risultati di prova.

I risultati ottenuti devono essere valutati dall'organismo di verifica. I procedimenti descritti in A.7.2 devono essere usati per la valutazione della rappresentatività e l'accuratezza dei risultati dell'autocontrollo.

A.5.4.6 Rapporti.

Ad ogni valutazione dei risultati delle prove di controllo deve seguire un rapporto confidenziale che deve essere subito preparato inviandone una copia al produttore.

A.5.4.7 Prova di valutazione della competenza di un laboratorio.

Il laboratorio di prova deve effettuare regolari prove atte a valutare la propria competenza nel determinare il contenuto di cromo idrosolubile (VI) nel cemento secondo la presente norma.

A.6 *Criteri di rispondenza.*

A.6.1 Generalità.

Il contenuto di cromo idrosolubile (VI) in un campione di cemento alla fine del suo periodo di conservazione dipende da vari parametri quali: il contenuto di cromo idrosolubile (VI) nei costituenti del cemento, il tipo e quantità dell'agente riducente, la temperatura raggiunta durante la macinazione, le condizioni di immagazzinamento precedenti al prelievo (aerazione, temperatura, umidità relativa), le condizioni di campionamento e conservazione dei campioni, la preparazione dei campioni di laboratorio prima delle prove.

La definizione di criteri statistici di rispondenza non è da prendere in considerazione per la valutazione della rispondenza ai requisiti in quanto sarebbe richiesta una popolazione minima di risultati ed in più la popolazione dei risultati della prova di autocontrollo non rappresenta in principio una distribuzione normale.

Di conseguenza è appropriato solo il criterio di rispondenza per risultati singoli.

A.6.2 Criteri di rispondenza per risultati singoli.

Il limite di norma specificato nel decreto ministeriale 10 maggio 2004 stabilisce un criterio di rispondenza per singolo risultato, definito come valore percentuale massimo. Un singolo risultato di prova starà a dimostrare la rispondenza quando non supera il limite percentuale, ciascuno espresso con 4 cifre decimali, essendosi tenuto debito conto dell'incertezza del presente metodo di prova.

A.7 *Valutazione della rispondenza.*

A.7.1 Generalità.

In relazione allo «stato dell'arte» attualmente, la valutazione della rispondenza del cemento ai requisiti del decreto ministeriale 10 maggio 2004 deve essere realizzata esclusivamente sulla base di procedure, campionamento ed analisi descritte nei paragrafi 4 e 5 di questa Appendice. I risultati ottenuti su campioni presi altrove rispetto ai punti di spedizione della fabbrica/deposito riportati nel manuale di qualità della fabbrica, o ancora, campionati, conservati, o analizzati in condizioni differenti da quelli descritte nei punti A.4.3 e A.5.4 non devono essere presi in considerazione per valutarne la rispondenza.

La valutazione della rispondenza non può essere basata esclusivamente sui risultati di una singola prova.

Dai dati storici risulta evidente che, nonostante l'aggiunta di un agente riducente produca un'efficace diminuzione del tenore in cromo VI idrosolubile, occasionalmente si possono ottenere valori che eccedono il requisito del decreto ministeriale 10 maggio 2004 in campioni prelevati al punto di spedizione e immediatamente sottoposti a prova.

Ogni previsione in merito ai risultati al termine del periodo di conservazione risulta affetta da incertezza, specialmente per campioni presi dai depositi dopo il trasporto, lo stoccaggio in silo e talvolta l'insaccamento.

La rispondenza del cemento deve essere valutata monitorando e valutando i risultati delle prove in rispetto all'applicazione da parte del produttore del Manuale Qualità di fabbrica, in particolare della analisi delle azioni correttive intraprese quando il risultato di prova eccede il limite di norma secondo il decreto ministeriale 10 maggio 2004.

A.7.2 Valutazione dei risultati di prova.

La valutazione delle prove di autocontrollo del produttore deve tenere conto, durante il periodo di controllo, dei risultati per il cromo idrosolubile (VI) determinati come percentuale in massa del cemento secco, espresse con quattro cifre decimali per:

A: tutti i risultati provenienti dalle prove di autocontrollo del produttore;

B: in caso di prove di controllo i risultati ottenuti dal produttore su campioni di controllo prelevati dall'organismo di verifica;

C: in caso di prove di controllo i risultati ottenuti dall'organismo di verifica.

L'organismo di controllo deve valutare i risultati delle prove di autocontrollo almeno due volte all'anno.

Per un dato cemento, se i risultati di prova ottenuti dall'autocontrollo (o dall'organismo di verifica, se disponibili) ottemperano il criterio di conformità per singoli risultati durante il periodo di controllo la rispondenza del cemento al limite di norma è ottenuta.

Nei casi in cui l'organismo di verifica decida che è necessaria una prova di controllo (vedere A.8.2) devono essere fatti i seguenti confronti:

confronto tra i risultati di *A* e *B* per controllare che essi appartengano alla stessa popolazione;

confronto tra i risultati di *B* e *C* per controllare l'accuratezza delle prove di autocontrollo.

Se *A* ed *B* non appartengono alla stessa popolazione occorre cercare la ragione di questo fatto e nel frattempo il solo insieme *B* sarà quello valutato.

Se *B* e *C* mostrano scarti incoerenti rispetto ai dati di precisione riportati nella presente Norma occorre cercare la ragione di questo fatto e nel frattempo il solo insieme *C* sarà quello valutato.

Se il confronto di questi tre gruppi dimostra che le prove di autocontrollo del produttore forniscono rappresentatività e accuratezza soddisfacenti, la valutazione deve essere fatta solo sui risultati *A*.

Se un risultato di prova, di autocontrollo o controllo, eccede il criterio di rispondenza per singoli risultati (A.6.1), devono essere applicate le disposizioni riportate in A.7.3.

A.7.3 Valutazione dell'applicazione del manuale qualità di fabbrica.

Nota. La valutazione dell'applicazione del manuale di qualità in fabbrica fa parte dell'ispezione di fabbrica annuale intrapreso dall'ente di verifica (vedere A.5.2). La valutazione descritta in questo paragrafo A.7.3 è una procedura supplementare e specifica implementata solo nei casi di risultato(i) di prova che superano il criterio di rispondenza per singoli risultati secondo il decreto ministeriale 10 maggio 2004.

L'organismo di verifica deve intraprendere una valutazione dell'applicazione del manuale di qualità in fabbrica. In particolare – ma non esclusivamente – devono essere controllati i punti seguenti:

il produttore ha ordinato l'apparecchiatura necessaria per ricevere, immagazzinare, dosare e alimentare l'agente riducente nel processo di produzione con una tempistica analoga a quella abitualmente adottata per questo tipo di apparecchiatura? I motivi e le responsabilità di un eventuale omissione nell'installazione delle attrezzature devono essere identificati;

il produttore ha ordinato l'agente riducente con una tempistica analoga a quella abitualmente adottata per questo tipo di prodotto? I motivi e le responsabilità di un'eventuale scarsità delle scorte nei cementifici (o in qualunque altro impianto in cui l'agente riducente è introdotto nel processo di produzione) devono essere identificati;

il produttore ha rispettato tutte le disposizioni del manuale di qualità per quanto riguarda gli studi preliminari, le specifiche per gli impianti o gli obblighi scritti dei fornitori dell'agente riducente nello sforzo di ottenere la rispondenza ai requisiti della direttiva al termine del periodo di conservazione?

il produttore ha ottemperato alle disposizioni del manuale di qualità che devono essere poste in essere nel caso che sia superato il criterio di rispondenza per singoli risultati per il cromo idrosolubile (VI) (vedere A.4.3.3)?

Se la valutazione dell'applicazione da parte del produttore del manuale di qualità in fabbrica dimostra che:

il produttore ha applicato tutti provvedimenti per la riduzione del contenuto di Cromo idrosolubile VI nei cementi che hanno mostrato risultati singoli che eccedono il criterio di rispondenza per singoli risultati;

avendo valutato la significatività di tali risultati, il produttore ha ricercato le cause sfruttando tutte le esperienze disponibili;

la significatività di quei risultati è stata valutata, la rispondenza del cemento ai requisiti del decreto ministeriale 10 maggio 2004 è considerata ottenuta.

A.7.4 Valutazione della rispondenza del cemento e rapporto.

Sulla base di:

valutazione dei risultati (vedere A.7.2);

valutazione dell'applicazione del manuale qualità di fabbrica del produttore (A.7.3), nel caso che sia superato il criterio di rispondenza per singoli risultati,

l'organismo di verifica deve preparare un rapporto per il produttore. Se richiesto, ne deve spedire una copia anche alle autorità competenti.

Nota. La valutazione della rispondenza di tutti i cementi provenienti da una singola fabbrica può essere riportata in un unico documento.

A.8 *Azioni in caso di non rispondenza.*

A.8.1 Azioni che devono essere intraprese dal produttore.

Il controllo del cemento non rispondente e le azioni correttive che devono essere intraprese sono riportate nel punto A.4.3.3. Queste sono sotto la piena responsabilità del produttore che deve fornire i dettagli delle procedure nel manuale qualità della fabbrica.

Se alcuni risultati di autocontrollo per lo stesso cemento eccedono il criterio di rispondenza per singoli risultati durante il periodo di controllo, il produttore non deve aspettare le istruzioni dell'organismo di verifica ma deve raddoppiare la frequenza di autocontrollo per un periodo di tre mesi a meno che possa essere dimostrato all'organismo di verifica che adeguate misure sono state adottate in modo soddisfacente, particolarmente riguardanti il controllo di processo (vedere A.4.2.1).

A.8.2 Azioni da intraprendere da parte dell'organismo di verifica.

In caso di evento di non rispondenza stabilito seguendo l'implementazione dei provvedimenti nei punti A.7.1, A.7.2 e A.7.3, l'organismo di verifica deve provvedere ad una prova controllo su campioni prelevati dalla fabbrica/deposito secondo il paragrafo A.5.4. Inoltre l'organismo di verifica deve riconfermare la sua valutazione e la sua accettazione del controllo produzione della fabbrica. Come regola questi compiti devono essere svolti per corrispondenza fino alla soddisfazione dell'organismo di verifica, che dovrà prendere una decisione basata su questa nuova valutazione. Tuttavia questa potrebbe richiedere un'ispezione suppletiva su richiesta dell'organismo di verifica, specialmente se il processo di trattamento del cemento è stato modificato.

A.9 *Requisiti per i centri di distribuzione.*

I centri di distribuzione hanno la responsabilità di distribuire cementi che siano rispondenti ai requisiti del decreto ministeriale 10 maggio 2004 esattamente come i produttori.

Questi devono mettere in atto i necessari adempimenti per assicurare che la rispondenza dei cementi trattati con agente riducente dal produttore sia mantenuta e assicurare la rispondenza dei cementi che non sono stati trattati e di quelli che hanno perso l'efficacia del trattamento durante il trasporto o l'immagazzinamento prima della distribuzione.

In caso di aggiunta dell'agente riducente nel centro di distribuzione, il centro diviene un centro di produzione e deve seguire tutte le procedure descritte in questa Appendice A.

APPENDICE B (Informativa). APPLICAZIONE DELLA PRESENTE NORMA PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO DI CROMO IDROSOLUBILE (VI) NEI PREPARATI CONTENENTI CEMENTO

B.1. *Premessa.*

Questa Norma descrive il metodo di prova per determinare il contenuto di cromo idrosolubile (VI) nei cementi.

Essa fornisce uno strumento per la valutazione della rispondenza del cemento al decreto ministeriale 10 maggio 2004.

Il contenuto di cromo idrosolubile (VI) nei preparati contenenti cemento (di seguito denominati «preparati») è anch'esso regolamentato dal decreto ministeriale 10 maggio 2004.

In alcuni casi, il metodo può essere applicato senza modifiche anche alla determinazione del contenuto di cromo idrosolubile (VI) nei preparati; in altri sarà necessario modificare i procedimenti di estrazione e/o filtrazione. In tutti i casi il principio prevalente deve essere che le condizioni di prova per il rilascio del cromo (VI) devono essere il più possibile vicine a quelle che si verificano durante il normale uso del preparato.

Le seguenti linee guida forniscono assistenza nell'applicazione del metodo di prova di questa Norma ai preparati.

B.2. *Procedura di estrazione.*

I preparati secchi (per esempio i preparati contenenti modificatori di presa, acceleratori o ritardanti, preparazioni idrofobe, ecc.) che sono destinati all'utilizzo con aggregati grossolani e/o fini devono essere estratti usando una malta come descritto al paragrafo 7, sostituendo la parola preparato a «cemento». In alcuni casi sarà necessario aumentare il rapporto acqua/preparato per ottenere una quantità sufficiente di filtrato.

I preparati secchi (per es. calcestruzzo secco, malte, intonaco, ecc.) prodotti nella forma «pronti all'uso» dovrebbero essere setacciati per separare e pesare gli aggregati grossolani (> 5 mm) e poi sottoposti alla prova senza ulteriore aggiunta di sabbia, miscelati come definito nel paragrafo 7.2, se necessario, con un aggiustamento del contenuto di acqua ad un livello tale da ottenere una quantità sufficiente di filtrato. Sono da seguire anche gli altri procedimenti definiti nel paragrafo 7.

I preparati (per es. calcestruzzo, malte, intonaco, gunite, ecc.) che sono stati campionati e devono essere sottoposti a prova allo stato umido, dovrebbero, se necessario, contenere una quantità di acqua tale da consentire l'ottenimento di una quantità sufficiente di filtrato. Non dovrebbero essere eseguite miscelazioni ulteriori rispetto a quelle necessarie per ottenere una aliquota rappresentativa di estratto. Si deve determinare il contenuto di acqua nel campione tal quale in modo che ogni calcolo possa essere riferito alla massa del preparato secco.

B3. *Procedimento di filtrazione.*

Alcuni aggregati, aggiunte o additivi dei preparati, potrebbero causare un certo numero di problemi per l'ottenimento di un filtrato chiaro, incolore, privo di schiuma.

Eventuali filtrati torbidi potranno essere resi limpidi con l'applicazione di un'ulteriore filtrazione, oppure per centrifugazione oppure estraendo l'aliquota necessaria alla misura utilizzando microfiltri per siringhe o capsule filtranti, o altri sistemi di microfiltrazione o anche la combinazione di più sistemi.

Una eventuale opacità o colorazione residua potrà essere compensata dall'uso di una determinazione del bianco usando una aliquota di filtrato senza aggiungere la soluzione indicatore sim-difenilcarbazide.

In alternativa, nel caso in cui sia disponibile la strumentazione necessaria, la determinazione del cromo idrosolubile (VI) nel filtrato potrà essere eseguita per mezzo della cromatografia ionica che è meno influenzata dalla opacità e dai colori estranei.

Nel caso di preparati che rendono il filtrato schiumoso, questo fenomeno può essere controllato con l'aggiunta di una o due gocce di tri-n-butil fosfato.

B.4. *Calcolo e rappresentazione dei risultati.*

Per calcolare il contenuto di cromo idrosolubile (VI) nei preparati è necessario costruire una curva di taratura seguendo quanto riportato in 8.2. Occorrerà scegliere un intervallo di taratura appropriato e durante la taratura si dovranno ripetere tutti gli eventuali trattamenti speciali o addizioni eseguite durante la procedura di filtrazione (secondo 7.3).

Il contenuto di cromo idrosolubile (VI) deve essere espresso come % in massa rispetto al preparato secco.

Per confrontare il contenuto di cromo idrosolubile (VI) con il limite posto dal decreto ministeriale 10 maggio 2004 è necessario esprimere il risultato come % in massa sulla base del contenuto di cemento secco nel preparato. Per avere il contenuto di cemento secco nel preparato si potrà utilizzare o il valore dichiarato direttamente dal produttore e/o richiedere il metodo con il quale determinare il contenuto di cemento.

Nota. I preparati potrebbero contenere cromo idrosolubile (VI) con origine diversa dal cemento. Il risultato espresso come % in massa del cemento potrebbe quindi essere superiore al reale contenuto di cromo (VI) nel cemento.

05A03682

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 5 aprile 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Agricola San Pio X La Fiora» a r.l., in Terracina.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI LATINA

Visto l'art. 9 (art. 223-*septiesdecies*) del decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della Cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio, limitatamente a quelle senza nomina di liquidatore;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale — Direzione generale della cooperazione — Divisione IV/6;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001 stipulata tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive;

Considerato che la cooperativa in calce elencata non ha depositato i bilanci d'esercizio da oltre cinque anni e che nello stato patrimoniale non sono iscritti valore di natura immobiliare;

Decreta

lo scioglimento ai sensi dell'art. 9 (art. 223-*septiesdecies*) del decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, della sottoelencata cooperativa:

Soc. coop.va «Agricola San Pio X La Fiora a r.l.», con sede in Terracina (Latina), Loc. La Fiora s.n.c., costituita per rogito notaio Francesco Cinnirella in data 3 gennaio 1954, repertorio n. 120 - B.U.S.C. 445 - registro società 4346.

I creditori o altri interessati alla nomina del commissario liquidatore possono presentare formale e motivata domanda alla Direzione provinciale del lavoro di Latina, viale P.L. Nervi n. 180 - Sc. C - Latina, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Latina, 5 aprile 2005

Il direttore provinciale: TRINCHELLA

05A03691

DECRETO 5 aprile 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Le Lestre dei Fauni» a r.l., in Latina.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI LATINA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della Cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, limitatamente a quelle senza nomina di liquidatore;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001 stipulata tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive;

Esaminato il verbale d'ispezione ordinaria eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto 17 luglio 2003 del Ministero delle attività produttive;

Acquisito il parere di massima favorevole della Commissione centrale per le cooperative espresso nella riunione del 15 maggio 2003;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza dar luogo alla nomina di un commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

Soc. coop.va mista/sociale «Le Lestre dei Fauni» a r.l. con sede in Latina, via Pontinia, 72 - costituita per rogito notaio Vincenzo Valente in data 17 gennaio 1997, repertorio n. 98670 - B.U.S.C. 3386/276973 - codice fiscale 01800380592.

Latina, 5 aprile 2005

Il direttore provinciale: TRINCHELLA

05A03694

DECRETO 5 aprile 2005.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «S.A.F.I.» a r.l., in Gaeta.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI LATINA

Visto l'art. 9 (art. 223-*septiesdecies*) del decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della Cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio, limitatamente a quelle senza nomina di liquidatore;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale — Direzione generale della cooperazione — Divisione IV/6;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001 stipulata tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive;

Considerato che la cooperativa in calce elencata non ha depositato i bilanci d'esercizio da oltre cinque anni e che nello stato patrimoniale non sono iscritti valore di natura immobiliare;

Decreta

lo scioglimento ai sensi dell'art. 9 (art. 223-*septiesdecies*) del decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, della sottoelencata cooperativa:

Soc. coop.va di produzione e lavoro «S.A.F.I» a r.l., con sede in Gaeta (Latina), via Indipendenza Vico 3 n. 7, costituita per rogito notaio Silvana Fabrocini in data 5 aprile 1995, repertorio n. 30 - B.U.S.C. 3262/270759 - codice fiscale 01723250591.

I creditori o altri interessati alla nomina del commissario liquidatore possono presentare formale e motivata domanda alla Direzione provinciale del lavoro di Latina, viale P.L. Nervi n. 180 - Sc. C - Latina, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Latina, 5 aprile 2005

Il direttore provinciale: TRINCHELLA

05A03693

DECRETO 5 aprile 2005.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «General Works» a r.l., in Gaeta.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI LATINA

Visto l'art. 9 (art. 223-*septiesdecies*) del decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della Cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio, limitatamente a quelle senza nomina di liquidatore;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale — Direzione generale della Cooperazione — Divisione IV/6;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001 stipulata tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive;

Considerato che la cooperativa in calce elencata non ha depositato i bilanci d'esercizio da oltre cinque anni e che nello stato patrimoniale non sono iscritti valore di natura immobiliare;

Decreta

lo scioglimento ai sensi dell'art. 9 (art. 223-*septiesdecies*) del decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore,

della sottoelencata cooperativa:

Soc. coop.va di produzione e lavoro «General Works» a r.l., con sede in Gaeta (Latina), via Indipendenza Vico 3 n. 7, costituita per rogito notaio Silvana Fabrocini in data 5 aprile 1995, repertorio n. 31 - B.U.S.C. 3261/270758 - codice fiscale 01723240592.

I creditori o altri interessati alla nomina del commissario liquidatore possono presentare formale e motivata domanda alla Direzione provinciale del lavoro di Latina, viale P.L. Nervi n. 180 - Sc. C - Latina, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Latina, 5 aprile 2005

Il direttore provinciale: TRINCHELLA

05A03692

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 21 marzo 2005.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Global Service Soc. coop. a r.l.», in Firenze, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 8 ottobre 2004 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile che dispone in materia di insolvenza e adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Global Service Soc. coop. a r.l.», in liquidazione, con sede in Firenze (codice fiscale 02262890300) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e l'avv. Rocco Corda, nato a Petilia Policastro (Crotone) il 25 settembre 1970, e domiciliato in Firenze, via dei Mille n. 3, è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 21 marzo 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A03674

DECRETO 21 marzo 2005.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «La Nuova Servizi S.c.r.l.», in Firenze, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Vista l'istanza in data 13 ottobre 2004 avanzata dal liquidatore ordinario;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile che dispone in materia di insolvenza e adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «La Nuova Servizi S.c.r.l.», in liquidazione, con sede in Firenze (codice fiscale 04951260480) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e l'avv. Rocco Corda, nato a Petilia Policastro (Crotone) il 25 settembre 1970, e domiciliato in Firenze, via dei Mille n. 3, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 21 marzo 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A03675

DECRETO 24 marzo 2005.

Gestione commissariale con nomina di commissario governativo della società cooperativa «Progresso sociale», in Boville Ernica.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Visto l'art. 2, comma 2, lettera *b)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile e l'art. 17 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi, ivi compresi i provvedimenti di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari governativi;

Ritenuto che con verbale di ispezione, effettuata in data 5 novembre 2004 nei confronti della cooperativa «Progresso sociale», con sede in Boville Ernica (Frosinone), sono state accertate gravi irregolarità di natura amministrativa;

Considerato che le memorie difensive prodotte dal legale rappresentante dell'ente cooperativo non chiariscono la condotta degli organi amministrativi;

Visto il parere favorevole espresso in data 22 febbraio 2005 dal Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuto che stante la particolare situazione dell'ente ed a tutela dell'interesse dei soci, sia opportuno procedere al commissariamento della cooperativa in questione;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «Progresso sociale», con sede in Boville Ernica (Frosinone), codice fiscale 00292700606, costituita in data 16 gennaio 1975, a rogito notaio dott. Bissi Renato.

Art. 2.

Il dott. Carmelo Verdiglione con studio in Roma in via Palestro n. 56, codice fiscale VRDCML65T01F112G, è nominato per un periodo di dodici mesi dalla data del presente decreto, commissario governativo della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione, con il compito di normalizzare la situazione dell'ente.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Avverso il presente decreto è proponibile ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio.

Roma, 24 marzo 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A03673

DECRETO 24 marzo 2005.

Gestione commissariale della società cooperativa «Cantina sociale di Calasetta», in Calasetta.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Visto l'art. 2, comma 2, lettera *b)* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001;

Visti gli articoli 2409-*quater* e 2545-*sexiesdecies* del codice civile e l'art. 17 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi, ivi compresi i provvedimenti di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari governativi;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 2005, con il quale la cooperativa «Cantina sociale di Calasetta» con sede in Calasetta (Cagliari) è stata posta in gestione commissariale con nomina del commissario governativo nella persona del dott. Vito Meloni.

Vista l'istanza del 7 febbraio 2005 con la quale il commissario governativo chiede di poter assumere i poteri dell'assemblea dei soci per deliberare in merito al risanamento finanziario della cooperativa stessa ed alla ricostituzione del collegio sindacale;

Ritenuto che, stante la particolare situazione dell'Ente è opportuno conferire al commissario governativo i poteri dell'assemblea ordinaria e straordinaria;

Vista la nota del 14 febbraio 2005 con la quale il commissario governativo dichiara che la presenza del revisore contabile, nominato in data 18 dicembre 2004, nel corso del procedimento amministrativo afferente all'adozione del provvedimento di gestione commissariale, rappresenta un aggravio per la gestione in termini di costi e di tempi;

Decreta:

1. Al dott. Vito Meloni, commissario governativo della cooperativa «Cantina sociale di Calasetta», con sede in Calasetta (Cagliari), sono conferiti i poteri dell'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci al fine di poter deliberare le modifiche statutarie richieste e procedere alla ricostituzione del collegio sindacale.

2. È revocato il revisore contabile dott.ssa Daniela Pittaluga.

3. Il presente decreto, avverso il quale è proponibile ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 marzo 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A03689

DECRETO 24 marzo 2005.

Gestione commissariale con nomina di commissario governativo della società cooperativa «Cantina di Marrubiu-Isola-4 Mori», in Marrubiu.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Visto l'art. 2, comma 2, lettera *b)* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile e l'art. 17 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi, ivi compresi i provvedimenti di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies*, codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari governativi;

Preso atto che con accertamenti ispettivi, effettuati in data 4 aprile 2003, 31 luglio 2003 e 15 giugno 2004 nei confronti della cooperativa «Cantina di Marrubiu-Isola-4 Mori», con sede in Marrubiu (Oristano), sono state accertate numerose irregolarità di natura amministrativa e contabile;

Visto il parere favorevole espresso in data 22 febbraio 2005 dal Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuto che stante la particolare situazione dell'Ente ed a tutela dell'interesse dei soci, sia opportuno procedere al commissariamento della Cooperativa in questione;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «Cantina di Marrubiu-Isola-4 Mori» con sede in Marrubiu (Oristano), codice fiscale 00042150953, costituita in data 13 maggio 1957.

Art. 2.

Il dott. Stefano Manca, nato a Sassari il 26 dicembre 1936, codice fiscale MNCSFN36T26I452V, con studio in Sassari, via Principessa Iolanda n. 2, è nominato per un periodo di dodici mesi dalla data del presente decreto, commissario governativo della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione, con il compito di normalizzare la situazione dell'Ente.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Avverso il presente decreto è proponibile ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio.

Roma, 24 marzo 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A03690

DECRETO 1° aprile 2005.

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa «La Rinascita», in Monterosi.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Visto l'art. 2, comma 2, lettera *b)* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compreso il provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari governativi;

Visto il decreto ministeriale 31 marzo 2004 con il quale la società cooperativa «La Rinascita» con sede in Monterosi (Viterbo) è stata posta in gestione commissariale con nomina di commissario governativo nella persona del sig. Maurizio Zazzara;

Vista la relazione del commissario governativo datata 11 marzo 2005 con la quale egli, nel rappresentare la situazione della società, ha chiesto una proroga di dodici mesi del mandato conferito;

Ritenuto opportuno concedere la proroga richiesta;

Decreta:

I poteri conferiti al sig. Maurizio Zazzara, commissario governativo della Società cooperativa «La Rinascita» con sede in Monterosi (Viterbo), sono prorogati per ulteriori dodici mesi dalla data di scadenza del precedente decreto.

Roma, 1º aprile 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A03688

DECRETO 11 aprile 2005.

Sostituzione del commissario straordinario della società Gruppo Giacomelli, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto il decreto del tribunale di Rimini in data 28 novembre 2003 con il quale ai sensi del decreto legislativo n. 270/1999, è dichiarata l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria relativamente alle società Giacomelli Sport S.p.A., Longoni Sport S.p.A., Giacomelli Sport Group S.p.A., Giacomelli Sport.com s.r.l., It Sport s.r.l., Natura&Sport s.r.l.;

Visti i propri decreti in data 17 dicembre 2003 con i quali sono stati nominati commissari straordinari delle società Giacomelli Sport S.p.A., Longoni Sport S.p.A., Giacomelli Sport Group S.p.A., Giacomelli Sport.com s.r.l., It Sport s.r.l., Natura&Sport s.r.l. il dott. Guido Tronconi, il dott. Antonio Bertani, l'avv. Elio Blasio;

Visto il decreto del tribunale di Rimini in data 3 giugno 2004 con il quale è dichiarata l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria relativamente alla Giacomelli Sport International S.A., società collegata alla S.p.A. Giacomelli Sport;

Visto il proprio decreto in data 21 giugno 2004 con il quale il dott. Guido Tronconi, il dott. Antonio Bertani, l'avv. Elio Blasio sono stati nominati commissari straordinari della Giacomelli Sport International S.A.;

Viste le dimissioni formalizzate dall'avv. Elio Blasio in data 24 febbraio 2005 dalla carica di commissario straordinario delle società del gruppo Giacomelli sopra citate;

Ritenuto di dovere conseguentemente provvedere alla sostituzione dell'avv. Elio Blasio;

Visti gli articoli 38, comma 3, 45, comma 3 e 105, comma 2 del decreto legislativo citato, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina degli organi della procedura.

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria delle società Giacomelli Sport S.p.A., Longoni Sport S.p.A., Giacomelli Sport Group S.p.A., Giacomelli Sport.com s.r.l., It Sport s.r.l., Natura&Sport s.r.l., Giacomelli Sport International S.A., è nominato commissario straordinario, in sostituzione del dimissionario avv. Elio Blasio, l'avv. Oreste Michele Fasano nato a Foggia il 15 luglio 1951.

Il presente decreto è comunicato:

al Tribunale di Rimini;

alla Camera di Commercio di Rimini ai fini dell'iscrizione nel Registro delle imprese;

alla Regione Emilia Romagna;

al Comune di Rimini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 11 aprile 2005

Il Ministro: MARZANO

05A03669

DECRETO 13 aprile 2005.

Nomina del collegio commissariale della Giacomelli Sport Finance S.A., in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto il decreto del tribunale di Rimini depositato in data 28 novembre 2003, con il quale ai sensi del decreto legislativo n. 270/1999, è dichiarata l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria relativamente alle società Giacomelti Sport S.p.a., Longoni Sport S.p.a., Giacomelli Sport Group S.p.a., Giacomelli Sport.com S.r.l., It Sport S.r.l., Natura & Sport S.r.l.;

Visti i propri decreti in data 17 dicembre 2003, con i quali sono stati nominati commissari straordinari delle società Giacomelli Sport S.p.a., Longoni Sport S.p.a., Giacomelli Sport Group S.p.a., Giacomelli Sport.com S.r.l., It Sport S.r.l., Natura & Sport S.r.l. il dott. Guido Tronconi, il dott. Antonio Bertani, l'avv. Elio Blasio;

Visto il proprio decreto in data 11 aprile 2005, con il quale l'avv. Oreste Michele Fasano è nominato commissario straordinario, in sostituzione del dimissionario avv. Elio Blasio;

Visto il decreto del tribunale di Rimini depositato in data 4 marzo 2005, pervenuto a mezzo fax, con il quale è dichiarata l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria relativamente alla Giacomelli Sport Finance S.A., società collegata alla S.p.a. Giacomelli Sport;

Visto il proprio decreto in data 30 gennaio 2004, con il quale è nominato il comitato di sorveglianza per le società sopra citate;

Visto l'art. 85 del decreto legislativo n. 270/1999 il quale dispone che alla procedura di amministrazione straordinaria dell'impresa del gruppo sono preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre;

Ritenuto di dovere conseguentemente provvedere alla nomina del commissario e del comitato di sorveglianza nella procedura della Giacomelli Sport S.A. ai sensi del citato art. 85 del decreto legislativo n. 270/1999;

Visti gli articoli 38, comma 3, 45, comma 3 e 105, comma 2 del decreto legislativo citato, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina degli organi della procedura.

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della società Giacomelli Sport Finance S.A. sono nominati commissari straordinari il dott. Guido Tronconi nato a Milano il 20 settembre 1951, il dott. Antonio Bertani nato a L'Aquila il 19 settembre 1944, l'avv. Oreste Michele Fasano nato a Foggia il 15 luglio 1951 ed è preposto il comitato di sorveglianza già nominato con proprio decreto in data 30 gennaio 2004 per la procedura relativa alle società del gruppo Giacomelli citate in premessa.

Il presente decreto è comunicato:

al tribunale di Rimini;

alla Camera di commercio di Rimini ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese;

alla regione Emilia-Romagna;

al comune di Rimini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 13 aprile 2005

Il Ministro: MARZANO

05A03909

DECRETO 19 aprile 2005.

Riconoscimento governativo della Camera di commercio italiana per la Romania, con sede a Bucarest.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DEGLI SCAMBI

Vista la legge 1° luglio 1970, n. 518, relativa al riconoscimento, quali Camere di commercio italiane all'estero, delle associazioni di operatori economici, libere, elettive, costituite all'estero al fine di contribuire allo sviluppo delle relazioni commerciali con l'Italia;

Vista la domanda del 17 febbraio 2005 con cui la Camera di commercio italiana per la Romania con sede a Bucarest ha chiesto il predetto riconoscimento;

Visto il parere favorevole espresso dal Ministero degli affari esteri con nota n. F205/ROM dell'8 marzo 2005;

Considerato che la citata Camera ha dimostrato di avere svolto negli ultimi due anni una considerevole attività in favore degli scambi commerciali con l'Italia e una significativa attività di assistenza agli operatori economici;

Considerato che l'organizzazione e l'attività della Camera risultano adeguate agli indicatori assentiti nella Conferenza dei servizi tenuta da questa Amministrazione il 15 luglio 1998 con il Ministero degli affari esteri, l'Istituto nazionale per il commercio estero e l'Assocamerestero, associazione rappresentativa delle Camere di commercio italiane all'estero;

Considerato che lo statuto della Camera è conforme all'art. 3 della summenzionata legge n. 518;

Visto l'art. 22 delle 29 dicembre 1993, n. 580, che disciplina l'impiego della denominazione «Camera di commercio»;

Decreta:

La Camera di commercio italiana per la Romania con sede a Bucarest è riconosciuta, ai sensi della legge 1° luglio 1970, n. 518, quale Camera di commercio italiana all'estero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 2005

Il direttore generale: CAPRIOLI

05A03906

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 15 marzo 2005.

Disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 1786/2003 del Consiglio del 23 settembre 2003, e n. 382/2005 della Commissione, concernenti il regime di sostegno nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 270 del 21 ottobre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune ed istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;

Visto il regolamento (CE) n. 1786/2003 del Consiglio del 23 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 270 del 1º ottobre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati;

Visto il regolamento (CE) n. 382/2005 della Commissione del 7 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 61 del 7 marzo 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1786/2003 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati;

Visto il regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 141 del 30 aprile 2004 recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 796/04 della Commissione del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio;

Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente «disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990)», con il quale si dispone che all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea si provvede con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali;

Visto il decreto legislativo n. 165 del 27 maggio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 137 del 14 giugno 1999, concernente la soppressione dell'organismo pagatore e l'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 113 del 17 maggio 2000, recante disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 603/95 del Consiglio e n. 785/95 della Commissione, in materia di organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2004 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 191 del 16 agosto 2004;

Ritenuta la necessità di dettare disposizioni urgenti per l'applicazione delle richiamate norme comunitarie relative al regime di sostegno nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espresso nella seduta del 3 marzo 2005;

Decreta:

Art. 1.

Aiuto per i foraggi essiccati

1. Il presente decreto stabilisce le modalità tecniche e applicative del regolamento (CE) n. 382/2005 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1786/2003 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati.

Art. 2.

Riconoscimento dell'impresa di trasformazione e dell'acquirente di foraggi

1. Ai fini del riconoscimento, l'impresa di trasformazione e l'acquirente di foraggi da essiccare e/o da macinare devono presentare presso l'organismo pagatore competente per territorio, individuato in base alla sede legale, se l'impresa è costituita da persona giuridica, o residenza, se la medesima è costituita da persona fisica, una domanda corredata della documentazione e delle informazioni richieste agli articoli 5 e 6 del regolamento (CE) n. 382/2005.

2. La domanda di cui al comma 1 del presente articolo deve essere depositata entro il termine del 15 marzo di ciascun anno.

3. Ai sensi dell'art. 3, comma 11, della legge 19 maggio 1997, n. 127, come modificato dalla legge 16 giugno 1998, n. 191, la sottoscrizione della domanda di riconoscimento non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto alla ricezione, ovvero la domanda sia presentata unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità alla data di deposito della stessa domanda.

4. L'organismo pagatore competente sulla base dell'esito dell'istruttoria adotta il conseguente provvedimento.

5. Nel caso in cui un acquirente di foraggi ed un'impresa di trasformazione non osservino una o più condizioni o impegni previsti dalla regolamentazione comu-

nitaria vigente in materia, l'organismo pagatore competente revoca, previa contestazione e nel rispetto del principio del contradditorio, il riconoscimento accordato per un periodo minimo di un anno e massimo di tre.

6. Fermo restando l'obbligo per l'interessato di rispettare il termine ultimo di deposito della domanda di riconoscimento, l'organismo pagatore competente, in casi eccezionali, può concedere un riconoscimento provvisorio per un periodo non superiore a due mesi successivi all'inizio della campagna in questione. In tal caso, l'impresa è considerata riconosciuta fino alla concessione del riconoscimento definitivo da parte dell'organismo pagatore competente.

7. In caso di modifica di uno o più elementi della documentazione e delle informazioni richieste all'art. 5 del regolamento (CE) n. 382/2005, l'impresa di trasformazione informa l'organismo pagatore competente entro dieci giorni di calendario, al fine di ottenere la conferma del riconoscimento.

Art. 3.

Fatto generatore dell'aiuto

1. In conformità all'art. 3 del regolamento (CE) n. 382/2005, si considerano ammissibili al beneficio dell'aiuto i foraggi essiccati che lascino nello stato in cui si trovano o sotto forma di miscela, il perimetro dell'impresa di trasformazione. Qualora i foraggi essiccati non possano essere immagazzinati entro il perimetro dell'impresa di trasformazione, ogni luogo di deposito all'esterno di esso, che offra sufficienti garanzie per il controllo dei foraggi immagazzinati, validato preventivamente dall'organismo pagatore competente, è ammissibile.

2. Ferme restando le condizioni di cui al comma 1 del presente articolo, i foraggi essiccati che lascino il perimetro dell'impresa di trasformazione per il consumo nell'azienda agricola appartenente alla medesima impresa produttrice, sono ammissibili al beneficio dell'aiuto.

3. Prima della immissione all'interno del perimetro che delimita l'impresa di trasformazione di prodotti diversi dai foraggi destinati alla essiccazione e/o macinazione ai fini della fabbricazione di miscele, l'impresa informa l'organismo pagatore competente, specificando la natura e la quantità dei prodotti stessi.

4. Qualora l'immissione di cui al comma 3 si riferisca a foraggi già essiccati e/o macinati da un'altra impresa di trasformazione, l'impresa ricevente comunica all'organismo pagatore competente l'origine e la destinazione di tali foraggi. In tal caso, l'immissione ha luogo soltanto sotto il controllo dell'organismo pagatore competente.

5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, l'impresa di trasformazione provvede a comunicare all'organismo pagatore competente il giorno in cui sono effettuate le rispettive operazioni.

Art. 4.

Adempimenti dell'impresa di trasformazione

1. L'impresa di trasformazione, ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CE) n. 382/2005 è obbligata a notificare all'organismo pagatore competente, con almeno due giorni lavorativi di anticipo, ciascuna uscita o le miscelazioni di foraggi essiccati, precisandone la data e la quantità.

2. L'impresa è tenuta, altresì, ad effettuare il prelievo dei campioni dei foraggi essiccati al momento dell'uscita dall'impresa stessa, ai fini della determinazione del tasso di umidità e del contenuto in proteine grezze totali, secondo le prescrizioni di cui all'art. 10 del regolamento (CE) n. 382/2005.

3. Il prelievo dei campioni è effettuato in contraddittorio tra il funzionario preposto al controllo ed il rappresentante dell'impresa interessata, nei limiti del 5%, secondo il metodo di cui al decreto ministeriale 20 aprile 1978, *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 15 giugno 1978, mentre la determinazione dell'umidità e delle proteine deve essere effettuata secondo i metodi definiti rispettivamente con decreto ministeriale 18 luglio 1975, *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 12 agosto 1975 e decreto ministeriale 12 aprile 1994, *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 21 aprile 1994.

4. Il prelievo di cui al presente articolo deve riguardare tutte le partite di prodotto finito, oggetto delle domande di aiuto.

5. Le partite di cui al comma 4 del presente articolo devono risultare identificabili attraverso l'attribuzione di un numero progressivo riferito a ciascun campione.

6. I campioni, in quattro esemplari, devono essere cartellinati e piombati; due di essi, recanti il numero della relativa partita sono inviati presso i laboratori di analisi pubblici o privati autorizzati dall'organismo pagatore competente, mentre i restanti due sono conservati dall'impresa di trasformazione.

7. Nel referto di analisi deve essere dichiarato che l'accertamento è stato eseguito secondo i vigenti metodi di analisi ufficiali. Successivamente al campionamento e prima dell'esito delle analisi, le partite dalle quali sono stati prelevati i campioni possono uscire dall'impresa.

8. I risultati delle analisi hanno valore vincolante ai fini della determinazione dell'aiuto e le relative spese sono a carico dell'impresa di trasformazione.

9. Gli aiuti sono erogati per le sole partite di foraggi essiccati per le quali l'esito delle analisi soddisfi i requisiti richiesti.

Art. 5.

Contratto di acquisto e dichiarazione di consegna

1. I contratti di acquisto e le dichiarazioni di consegna dei foraggi verdi da essiccare o dei foraggi essiccati al sole da macinare, su modello definito dall'organismo pagatore competente, devono riportare gli elementi richiesti dagli articoli 14 e 15 del regolamento (CE) n. 382/2005.

2. I contratti devono essere conclusi per iscritto almeno due giorni prima della data di consegna dei foraggi verdi o dei foraggi essiccati al sole da macinare.

3. Le domande, i contratti e le dichiarazioni di consegna possono, secondo le disposizioni impartite dall'organismo pagatore competente, essere presentate su supporto magnetico. In tal caso, l'impresa conserva la documentazione cartacea ai fini delle verifiche da parte dell'Autorità di controllo.

Art. 6.

Domanda di aiuto

1. Al fine di beneficiare dell'aiuto di cui all'art. 4 del regolamento (CE) n. 1786/2003, l'impresa di trasformazione è tenuta a presentare una domanda, su modello predisposto dall'organismo pagatore competente, relativa alle uscite dei foraggi essiccati dall'impresa medesima, conformemente a quanto previsto dall'art. 18 del regolamento (CE) n. 382/2005.

Art. 7.

Pagamento dell'aiuto

1. Al pagamento dell'importo dell'aiuto agli aventi diritto provvede l'organismo pagatore competente entro sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del regolamento relativo alla determinazione dell'importo definitivo dell'aiuto.

Art. 8.

Anticipo dell'importo dell'aiuto

1. L'organismo pagatore competente, su richiesta dell'impresa di trasformazione e sulla base dell'esito positivo dell'accertamento del diritto all'aiuto, provvede all'erogazione dell'anticipo, del 60% dell'importo di cui all'art. 4 del regolamento (CE) n. 1786/2003.

2. L'anticipo può essere richiesto nella misura dell'80% dell'importo di cui all'art. 4 del regolamento (CE) n. 1786/2003, qualora le imprese interessate abbiano costituito una garanzia di 6,60 €/tonn a favore dell'organismo pagatore competente, sulla base dello schema di garanzia predisposto dallo stesso organismo pagatore.

3. Il diritto al versamento dell'anticipo è riconosciuto solo dopo l'uscita dei foraggi essiccati dall'impresa di trasformazione.

4. L'accertamento del diritto all'aiuto è effettuato entro novanta giorni a decorrere dalla data di deposito della domanda.

Art. 9.

Cause di forza maggiore

1. Possono essere invocate, conformemente alle disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 382/2005, le seguenti cause di forza maggiore:

a) il decesso dei soggetti abilitati ad agire nell'ambito del regime di aiuto disciplinato dal presente decreto;

b) l'incapacità di lunga durata degli stessi soggetti;

c) l'espropriazione degli impianti di trasformazione e dei locali di conservazione dei prodotti, a condizione che detta espropriazione non fosse prevedibile al momento della presentazione della domanda di aiuto da parte dell'impresa;

d) la calamità naturale grave che colpisce in misura rilevante gli impianti di trasformazione e i locali di conservazione dei prodotti.

2. La documentazione relativa ai casi di forza maggiore di cui al comma 1, deve essere notificata, con comunicazione scritta, diretta all'organismo pagatore competente, entro il termine di dieci giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui gli aventi diritto sono in condizione di poter adempiere a tale obbligo.

3. Altre cause di forza maggiore possono essere valutate dall'organismo pagatore competente. La determinazione di tali cause, diverse da quelle espressamente disciplinate dalla regolamentazione comunitaria deve risultare conforme alle indicazioni contenute nella comunicazione C (88) 1696 della Commissione CE, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C/259 del 6 ottobre 1988.

Art. 10.

Controlli

1. L'organismo pagatore competente, allo scopo di garantire il rispetto delle condizioni previste dalla specifica regolamentazione comunitaria concernente il settore dei foraggi essiccati, può avvalersi degli uffici regionali, sulla base di apposite convenzioni.

Art. 11.

Abrogazioni

1. Il decreto 4 aprile 2000, citato nelle premesse, è abrogato a decorrere dalla data del 1° aprile 2005, fatte salve le cause pendenti originate dal predetto decreto, nonché i riconoscimenti accordati in precedenza alle imprese di trasformazione ed agli acquirenti di foraggi.

Art. 12.

Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente decreto, si fa rinvio alle disposizioni comunitarie vigenti in materia ed alle procedure di attuazione definite, uniformemente su tutto il territorio nazionale dall'organismo di coordinamento.

2. Le citazioni contenute nell'articolato del regolamento (CE) n. 382/2005 in ordine all'autorità competente, si intendono riferite, nel territorio nazionale, all'organismo pagatore competente.

3. L'organismo di coordinamento, definirà gli elementi che dovranno essere contenuti nella domanda unica di aiuto, conformemente all'art. 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 796/2004.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 marzo 2005

Il Ministro: ALEMANNO

Registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 2005
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 364

05A03855

DECRETO 15 marzo 2005.

Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 99 del regolamento (CE) n. 1782/2003 concernente l'aiuto comunitario alla produzione di sementi certificate.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee legge n. 270 del 23 ottobre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001.

Visto il regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione del 29 ottobre 2004 ed in particolare il capitolo 10, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea legge n. 345 del 20 ottobre 2004, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV *bis* di detto regolamento e l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime;

Visto il regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea legge n. 141 del 30 aprile 2004 recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea legge n. 141 del 30 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori.

Visto l'art. 4, comma 3 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente «disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990)», con il quale si dispone che all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea si provvede con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali;

Visto il decreto legislativo n. 165 del 27 maggio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 137 del 14 giugno 1999, concernente la soppressione dell'Organismo pagatore e l'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la circolare 4 aprile 2000, n. 5, concernente l'aiuto comunitario alla produzione di sementi certificate;

Ritenuta la necessità di dettare disposizioni urgenti per l'applicazione delle richiamate norme comunitarie relative agli aiuti alla produzione di sementi di base o di sementi certificate;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, espresso nella seduta del 3 marzo 2005;

Decreta:

Art. 1.

Aiuto per le sementi

1. Il presente decreto stabilisce le modalità tecniche ed applicative del capitolo 10 del regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione, concernente il regime di aiuto per le sementi certificate.

Art. 2.

Registrazione degli stabilimenti di sementi e dei costitutori

1. Ai fini della registrazione, gli stabilimenti di sementi ed i costitutori devono presentare presso l'Organismo pagatore competente, individuato in base alla sede legale, se l'impresa è costituita da persona giuridica, o residenza, se la medesima è costituita da persona fisica, una copia autenticata della licenza sementiera.

2. L'Organismo pagatore, sulla base dell'esito dell'istruttoria, provvede, ai fini del riconoscimento, alla registrazione degli stabilimenti di sementi e dei costitutori.

Art. 3.

Modalità di presentazione della domanda

1. Il moltiplicatore, che intende richiedere l'aiuto per le sementi, è tenuto a presentare la domanda unica nel corso dell'anno all'Organismo pagatore competente, secondo le modalità definite dall'Organismo di coordinamento.

2. Ai sensi dell'art. 13, paragrafo 8, lettera *c)* del regolamento (CE) n. 796/2004, l'indicazione della quantità di sementi certificate prodotte, espressa in chilogrammi, deve essere trasmessa entro il 15 giugno dell'anno successivo al raccolto, secondo le modalità definite da Organismo di coordinamento.

3. L'attestazione dell'avvenuto controllo in campo delle colture e la certificazione ufficiale dei quantitativi di sementi prodotte, rilasciate dall'ENSE in carta semplice, deve contenere le seguenti indicazioni:

a) nominativo e codice fiscale della ditta sementiera contraente;

b) nome, cognome, indirizzo, codice univoco di identificazione delle aziende agricole (c.u.a.a.) dell'agricoltore moltiplicatore;

c) numero di registrazione del contratto di moltiplicazione;

d) specie, varietà, categoria, numero e peso effettivo del lotto certificato, numero delle confezioni, nominativo e codice fiscale della ditta sementiera selezionatrice che ha lavorato e confezionato le sementi.

4. Per le sementi raccolte in Italia e spedite in un altro Stato dell'Unione europea, la dichiarazione, in carta semplice, attestante l'avvenuto controllo in campo, rilasciata dopo l'acquisizione della prova che le sementi medesime sono state ufficialmente certificate, devono essere trasmesse all'Organismo pagatore entro il 15 giugno dell'anno successivo al raccolto. Tali dichiarazioni saranno rilasciate unicamente per le sementi prodotte nell'ambito dei contratti di moltiplicazione e delle denunce di diretta moltiplicazione, preventivamente registrati presso l'Organismo pagatore competente. Inoltre, deve essere indicata la superficie verificata ed approvata a seguito di sopralluoghi effettuati sui singoli appezzamenti.

5. Ai sensi dell'art. 13, paragrafo 8, lettera *d)* del regolamento (CE) n. 796/2004, copia dei documenti giustificativi attestanti che le sementi dichiarate sono state ufficialmente certificate, possono essere trasmesse entro il 15 giugno dell'anno successivo al raccolto, secondo le modalità definite dall'Organismo di coordinamento.

Art. 4.

Penalità per ritardato deposito

1. Ai sensi dell'art. 21 del regolamento (CE) n. 796/2004, in caso di ritardato deposito della domanda entro i venticinque giorni, decorrenti dal termine ultimo del 15 maggio, gli importi dei pagamenti diretti spettanti sono ridotti dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

2. La disposizione di cui al comma 1 del presente articolo non si applica nel caso di ritardo dovuto a documentate cause di forza maggiore di cui all'art. 5 del presente decreto.

3. Nell'ipotesi di ritardo superiore a venticinque giorni, la domanda è irricevibile e non può dar luogo, in nessun caso, alla corresponsione dei pagamenti diretti.

Art. 5.

Cause di forza maggiore

1. Possono essere invocate, conformemente alle disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 796/2004, le seguenti cause di forza maggiore:

a) incapacità professionale di lunga durata del moltiplicatore, ovvero malattia grave o morte di alcuno dei componenti l'impresa familiare;

b) calamità naturale;

c) distruzione fortuita dei fabbricati aziendali;

d) furti aziendali;

e) incendio doloso di terzi della produzione o di parte dell'azienda agricola,

f) sequestro di persona dell'agricoltore o di suoi familiari;

g) sequestro giudiziario o conservativo dell'azienda agricola, ovvero pignoramento immobiliare del terreno, con nomina di custode;

h) nomina di curatore, commissario o liquidatore giudiziario per società agricole;

i) incapacità dell'agricoltore ad esercitare l'attività agricola ovvero a richiedere i relativi premi per colpa motivata di un terzo.

2. La documentazione, relativa ai casi di forza maggiore di cui al comma 1 del presente articolo, deve essere notificata, con comunicazione scritta all'Organismo pagatore competente, entro il termine di dieci giorni a decorrere dal momento in cui gli aventi diritto sono in condizione di poter adempiere a tale obbligo.

Art. 6.

Commercializzazione delle sementi

1. Ai sensi dell'art. 49 del regolamento (CE) n. 1973/2004, l'aiuto è concesso a condizione che le sementi siano state effettivamente commercializzate per la semina. Per le sementi di riso deve essere, inoltre, allegata una dichiarazione, rilasciata dal produttore selezionatore che ha ottenuto la certificazione del quantitativo di semente di riso, per la quale viene richiesto l'aiuto, che il quantitativo stesso è stato effettivamente destinato alla semina. La dichiarazione va riferita alla situazione complessiva del produttore selezionatore dichiarante, relativamente alle sementi di riso prodotte e commercializzate nella campagna per la quale viene erogato l'aiuto. L'effettiva destinazione delle sementi sarà comprovata avvalendosi dei certificati per il trasferimento del risone, rilasciata dall'Ente nazionale Risi, ai sensi della legge 21 dicembre 1931, n. 1785 e successive modifiche. La condizione verrà considerata soddisfatta se risulterà documentata la commercializzazione, come sementi da semina, da parte di ciascun produttore selezionatore che ha ottenuto la certificazione delle sementi stesse, di almeno il 95% del quantitativo di sementi per le quali viene richiesto l'aiuto.

Art. 7.

Controlli

1. L'Organismo pagatore è tenuto ad effettuare tutti i controlli intesi ad accertare l'adempimento delle condizioni previste dalla normativa vigente.

Art. 8.

Modalità di pagamento

1. Ai sensi dell'art. 28, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1782/2003, i pagamenti vengono effettuati dall'Organismo pagatore competente, una volta l'anno, tra il 1º dicembre ed il 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 9.

Abrogazioni

1. La circolare 4 aprile 2000, n. 5, citata nelle premesse, è abrogata a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, fatte salve le cause pendenti originate dalle precedenti disposizioni ed i riconoscimenti accordati in precedenza agli stabilimenti di sementi ed ai costitutori.

Art. 10.

Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente decreto, si fa rinvio alle disposizioni comunitarie vigenti in materia ed alle procedure di attuazione definite dall'Organismo di coordinamento.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 marzo 2005

Il Ministro: ALEMANNO

Registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 2005
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 367

05A03857

DECRETO 31 marzo 2005.

Iscrizione di foraggere nel registro delle varietà dei prodotti sementieri.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Considerato che la Commissione Sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 22 febbraio 2005, ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro delle varietà di specie agrarie indicate nel dispositivo;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà di specie agraria, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

Veccia comune

Codice SIAN	Varietà	Responsabile conservazione in purezza
008888	Principessa	Agroservice S.p.A. — S. Severino Marche (MC)
008883	Mikaela	Laboulet Semences - F
008882	Malika	Laboulet Semences - F
008881	Maxivesa	Semillas Battle S.A. - E
008809	Onice	S.A. Carneau - F

Favino

Codice SIAN	Varietà	Responsabile conservazione in purezza
008890	Enrico	Agroservice S.p.A. - S. Severino Marche (MC)

Lupinella

Codice SIAN	Varietà	Responsabile conservazione in purezza
008912	Perly	Delley Semences et plantes Sa-Ch

Trifoglio alessandrino

Codice SIAN	Varietà	Responsabile conservazione in purezza
008885	Torre	Cappagli Luigi - Cascina (PI)

Trifoglio incarnato

Codice SIAN	Varietà	Responsabile conservazione in purezza
008884	Clo	Ferri Luigi - Vignola (MO)

Erba medica

Codice SIAN	Varietà	Responsabile conservazione in purezza
009329	Siriver MK II	Pristine Forage Technologies - AUS
009327	Sequel HR	The University of Queensland - AUS
009325	Hallmark	The University of Queensland - AUS
009328	Picena GR	CGS Compagnia Generale Servizi - Recanati (MC)
009326	Etrusca	Dipartimento di Agronomia e Gestione dell'Agroecosistema - Università di Pisa
008949	Katana	Eurogen - Pergusa (EN)
008948	Lucrezia	Eurogen - Pergusa (EN)

Trifoglio bianco

Codice SIAN	Varietà	Responsabile conservazione in purezza
009377	White River	Michel Obtention F

Facelia

Codice SIAN	Varietà	Responsabile conservazione in purezza
009890	Stala	Poznanska Hodowla Roslin - PL

Pisello da foraggio

Codice SIAN	Varietà	Responsabile conservazione in purezza
009315	Royal	Laboulet Semences - F
009314	Cordial	Laboulet Semences - F

Festuca arundinacea (uso non foraggero)

Codice SIAN	Varietà	Responsabile conservazione in purezza
008878	Greendwarf	Top Green S.A.S. - F

Agrostide stolonifera (uso non foraggero)

Codice SIAN	Varietà	Responsabile conservazione in purezza
008874	Brighton	Top Green S.A.S. - F

Loglio perenne o loietto inglese (uso non foraggero)

Codice SIAN	Varietà	Ploidia	Responsabile conservazione in purezza
008875	Applaude	D	Top Green S.A.S. - F

Poa comune (uso non foraggero)

Codice SIAN	Varietà	Responsabile conservazione in purezza
007291	Snowbird	Force Limagrain - F

Fienarola dei prati (uso non foraggero)

Codice SIAN	Varietà	Responsabile conservazione in purezza
008886	Midnight Star	Pure Seed Testing Inc. - USA

Bromo dell'Alaska

Codice SIAN	Varietà	Responsabile conservazione in purezza
008910	Lubro	Agri Obtentions S.A. - F

Loglio d'Italia e westervoldico

Codice SIAN	Varietà	Ploidia	Responsabile conservazione in purezza
008891	Cowboy	D	Semillas Fito S.A. - E

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2005

Il direttore generale: ABATE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, nè alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

05A03670

DECRETO 31 marzo 2005.

Variazione di responsabilità della conservazione in purezza della varietà foraggera Pomposa.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto ministeriale del 20 marzo 1992 con il quale è stata iscritta nel relativo registro, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/1971, la varietà di specie agricola indicata nel dispositivo, per la quale è stato indicato il nominativo del responsabile della conservzione in purezza;

Vista la richiesta degli interessati volte ad ottenere le variazioni di dette responsabilità;

Considerato i motivi che hanno determinato la necessità di dette variazioni;

Considerato che la Commissione sementi di cui all'art. 19 della legge n. 1096/1971 nella riunione del 22 febbraio 2005 ha espresso parere favorevole alla variazione di responsabilità della conservazione in purezza di detta varietà nei registri, come risulta dal verbale della riunione;

Attesa la necessità di modificare il citato decreto;

Decreta:

Art. 1.

La responsabilità della conservazione in purezza della sotto elencata varietà già assegnata ad altra Ditta con precedente decreto, è attribuita al conservatore in purezza a fianco di essa indicata:

Foraggere:

Specie	Varietà	Vecchio responsabile	Nuovo responsabile
Erba medica	Pomposa	Gennari & Schiavi snc	SE.FO.BI. snc di Bizzotto G. & A.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2005

Il direttore generale: ABATE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, nè alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

05A03671

DECRETO 7 aprile 2005.

Ripartizione della quota nazionale di cattura del tonno rosso tra i sistemi di pesca e criteri di attribuzione e ripartizione delle quote individuali per la campagna di pesca 2005.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
DELEGATO PER LA PESCA E L'ACQUACOLTURA

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, come modificata dal decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, recante la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni, con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della legge n. 963/1965;

Vista il decreto legislativo del 26 maggio 2004, n. 154, recante la modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Visto il regolamento (CE) n. 27/2005 del consiglio del 22 dicembre 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea legge n. 12 del 14 gennaio 2005, con il quale è stato esplicitato il totale ammissibile di cattura (TAC) del tonno rosso da parte delle flotte comunitarie attribuendo a quella italiana, per la campagna di pesca 2005, il massimale di 4888 tonnellate;

Visti i regolamenti CE n. 104/2000 del consiglio del 17 dicembre 1999 (*Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea legge n. 017 del 21 gennaio 2000) e n. 2318/2001 della Commissione del 29 novembre 2001 (*Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea legge n. 313/9 del 30 novembre 2001) concernente il riconoscimento delle organizzazioni di produttori;

Visto il decreto ministeriale 7 febbraio 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 14 aprile 2000, relativo ai criteri per la gestione delle quote di cattura del tonno rosso, che prevede l'assegnazione della quota spettante ai soggetti riconosciuti, ovvero alle associazioni di produttori o ai consorzi costituiti allo scopo, anche al fine di coinvolgere direttamente le associazioni di produttori nella gestione della pesca del tonno rosso;

Visto il decreto ministeriale 27 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 3 agosto 2000, concernente la determinazione dei criteri per la ripartizione delle quote di pesca del tonno rosso;

Visto il decreto ministeriale 23 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 9 maggio 2001, recante la ripartizione della quota nazionale 2001 tra sistemi di pesca;

Visti i decreti ministeriali di pari data 23 aprile 2001, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 2001, concernenti la determinazione, per il 2001, delle quote individuali di tonno rosso rispettivamente per la pesca con i palangari e la circuizione per tonni;

Visto il decreto ministeriale 6 dicembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 2002, di riconoscimento giuridico della FEDER OP.IT la quale rappresenta la maggior parte delle catture di tonno rosso con i sistemi a circuizione e a palangaro e che attualmente rileva quale unica associazione di produttori qualificabile «soggetto» attributario di quota ai sensi del decreto ministeriale 7 febbraio 2000;

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 2002, recante la delega di attribuzioni del Ministro delle politiche agricole e forestali, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di Stato on.le Paolo Scarpa Bonazza Buora;

Visto il decreto ministeriale 21 aprile 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 3 maggio 2004, recante la ripartizione della quota nazionale di cattura del tonno rosso tra sistemi di pesca e criteri di attribuzione, nonchè ripartizione delle quote individuali per la campagna di pesca 2004, in particolare in riferimento all'art. 2 comma 5;

Ritenuta necessaria la suddivisione del suindicato TAC complessivo di 4888 tonnellate in quote specifiche per i vari sistemi di pesca del tonno rosso;

Ritenuto necessario esplicitare le quote individuali di cattura in relazione a ciascuna unità facente parte della flotta tonniera italiana aggiornata in funzione delle intervenute azioni di demolizione e sostituzione nonché delle risultanze dei procedimenti di secondo grado conclusi;

Ritenuto necessario altresì conferire ai «soggetti» di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 7 febbraio 2000 una quota complessiva pari alla somma delle quote individuali dei propri aderenti ai fini del coinvolgimento dei produttori nella gestione della pesca del tonno rosso

Considerata l'opportunità di valorizzare la continuità dell'esercizio dell'attività di pesca del tonno rosso, in quanto strettamente connesso al principio di tradizionalità alla base del sistema di contingentamento;

Considerata l'opportunità di incentivare la selettività e l'economicità dell'attività di pesca del tonno rosso, che il sistema a circuizione è per sua caratteristica più selettivo del sistema palangaro;

Decreta:

Art. 1.

1. La ripartizione del TAC complessivo di 4.888,00 tonnellate per la campagna di pesca 2005 è ripartito tra sistemi di pesca come segue:

Palangaro (LL) 488,80

Circuizione (PS) 3.763,76

Pesca sportiva (SPOR) 171,08

Tonnara fisse (TRAP) 219,96

UNCL 244,40

Art. 2.

1. Le autorizzazioni individuali per la campagna di pesca 2005 sono indicate negli allegati *A* e *B* del presente decreto in relazione a ciascuna unità assegnataria, identificata con il numero UE, e sono state calcolate sulla base delle autorizzazioni 2004 secondo quanto previsto in base al decreto ministeriale 24 aprile 2004, recante ripartizione della quota nazionale di cattura del tonno rosso tra sistemi di pesca e autorizzazioni individuali per la campagna di pesca 2004 e dei criteri da esso richiamati all'art. 2.

2. La mancata presentazione delle dichiarazioni di cattura per una campagna di pesca, fatta salva la sussistenza di cause impeditive di forza maggiore, comporta la cancellazione dall'elenco delle imbarcazioni autorizzate alla pesca del tonno rosso.

3. La percentuale di quote autorizzate derivante dalla cancellazione dall'elenco delle imbarcazioni di cui al punto 3 sarà ripartita fra i Soggetti di cui al decreto ministeriale 7 febbraio 2000 (recante «Criteri per la gestione delle quote di tonno rosso») che operano con il sistema «circuizione» al fine di incentivare l'economicità e la selettività che offre questo sistema.

Art. 3.

1. Il totale ammissibile di catture afferente ciascun Soggetto di cui al decreto ministeriale 7 febbraio 2000 recante «Criteri per la gestione delle quote di tonno rosso», ovvero afferente ciascuna organizzazione di produttori riconosciuta ai sensi dei regolamenti CE nelle premesse citati, è pari alla sommatoria delle quote individuali delle unità aderenti a ciascun Soggetto od organizzazione di produttori ed assegnatarie di quota ai sensi dell'art. 2.

2. Nell'ambito di ciascun Soggetto di cui al precedente comma, e nell'ambito di ciascuna organizzazione di produttori, a partire dalla campagna di pesca del tonno rosso 2003, le quantità non utilizzate di quota individuale possono essere compensate, fino al raggiungimento del totale ammissibile di cui al precedente comma 1, da eventuali eccedenze effettuate dagli aderenti al medesimo Soggetto od organizzazione di produttori, non applicandosi le disposizioni richiamate all'art. 2.

3. Le dichiarazioni di cattura effettuate dai Soggetti di cui al presente articolo per conto dei loro associati saranno trasmesse con la frequenza e le modalità richieste dalle norme nazionali e comunitarie notificando il totale cumulativo.

4. I Soggetti di cui al presente articolo sono tenuti ad informare la direzione generale della pesca e dell'acquacoltura delle quote assegnate e dei criteri seguiti, ai sensi dell'art. 2 comma 1 del decreto ministeriale 7 febbraio 2000.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 7 aprile 2005

Il Sottosegretario di Stato:
SCARPA BONAZZA BUORA

ALLEGATO A

FLOTTA TONNIERA - CIRCUIZIONE PER TONNI

ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI	QUOTA (TONNELLATE) 2005
ASSOCIAZIONE PRODUTTORI TONNIERI DEL TIRRENO DI SALERNO	2.958,88
ARMATORI ED OPERATORI DELLA PESCA DI CESENATICO	48,63
ORGANIZZAZIONE PRODUTTORI TONNIERI SICILIANI DI MESSINA	461,61

NON ADERENTI AD OP

NUMERO UE	QUOTA (TONNELLATE) 2005
2737	0,67
2744	2,26
8552	5,86
9708	26,71
9731	46,55
12513	2,39
13938	48,57
15024	30,82
15869	59,00
17244	45,12
17327	3,81
17335	1,39
17345	1,38
18107	1,91
18511	10,55
18725	0,65
19038	3,70
19198	54,38
25622	12,83
26124	1,77
26143	1,86
26459	0,40
26582	33,19

SISTEMA CIRCUIZIONE: CAMPAGNA DI PESCA 2005

N.ord.	Nota	NUMERO UE	MATRICOLA	NOME	QUOTA 2005 TONN.
1		2737	02CR00258	FRANCO PRIMO	0,67
2		2744	02CR00270	ORIZZONTE	2,26
3	OP CIR MES	3147	00CT02648	COLOMBA II	9,00
4	OP CIR MES	3246	00PE00131M	FRANCESCO PRIMO	97,32
5	OP CIR SAL	3449	00CT00249M	TENACE SECONDO	120,81
6	OP CIR MES	3453	00ME00296	NINO TESTA	26,69
7	OP CIR MES	3497	05CT00841	SAN PIETRO 2	26,18
8	OP CIR MES	5167	00CT00251M	CRISTIAN PRIMO	44,71
9		8552	03CR00345	MARIA MARGHERITA	5,86
10	OP CIR SAL	8872	00PA03809	ROSA MARIA	162,45
11	OP CIR SAL	8898	00PA03662	BEATRICE	151,53
12	OP CIR SAL	8914	00SA00057M	MARIA ANTONIETTA	149,79
13		9708	00PC01007	ALDEBARAN	26,71
14		9731	00PC01047	ANTONELLA LUCI	46,55
15	OP CIR MES	10842	00CT00252M	AZZURRA	62,40
16		12513	05RC00959	MARIA SS. DELLE GRAZIE	2,39
17	OP CIR CES	12930	04RM00625	NUOVO MADONNA DELLE GRAZIE	5,11
18	OP CIR SAL	13581	00SA00064M	MADONNA DI FATIMA	119,37
19	OP CIR SAL	13589	00SA00060M	VALERIA	161,50
20	OP CIR SAL	13593	00SA00059M	GAETANO	164,97
21	OP CIR SAL	13595	00SA00068M	SACRO CUORE DI GESU'	71,26
22	OP CIR SAL	13791	00SA00067M	SAN PIETRO UNO	118,16
23	OP CIR SAL	13794	00SA00066M	SPARVIERO UNO	144,74
24	OP CIR SAL	13795	00SA00056M	S. RAFFAELE	148,16
25	OP CIR SAL	13796	00SA00063M	ALFONSO PADRE	139,63
26	OP CIR SAL	13797	00SA00062M	VERGINE DEL ROSARIO	152,87
27	OP CIR SAL	13807	00SA00065M	FULVIA	141,84
28	OP CIR MES	13889	07SA00635	S. MARIA A MARE 2^	12,09
29	OP CIR MES	13936	07SA00749	LA MARISA	3,83
30		13938	07SA00752	MARIA LUISA	48,57
31		15024	03SR00764	GIUSEPPE DI MERCURIO	30,82
32	OP CIR SAL	15271	00SV04793	ANGELO PADRE II	42,37
33	OP CIR SAL	15301	00SV04849	SIRIO	7,89
34	OP CIR SAL	15476	04SV01779	MARIA ALFONSO	35,84
35		15869	00PC01322	COSTELLAZIONE	59,00
36	OP CIR MES	17064	00TP00748M	ARIES SECONDA	48,63
37		17244	07SA00785	PETRUSKA	45,12
38		17327	00VM00539	MAESTRALE	3,81
39		17335	00VM00550	S. FRANCESCO	1,39
40		17345	00VM00569	ATLANTIDE	1,38
41	OP CIR SAL	17674	00TP00761M	LIGNY PRIMO	94,43
42	OP CIR SAL	17891	00SA00058M	ENZA MADRE	116,48
43		18107	00VM00573	S. VINCENZO	1,91
44	OP CIR CES	18123	04RM00686	GIOMADA	20,35
45	OP CIR SAL	18203	00SA02571	GIUSEPPE PADRE	35,87
46		18511	00PC01366	SANTA ROSALIA	10,55
47		18725	02CR00289	NICODEMO SESSO	0,65
48	OP CIR MES	18854	00CT02801	DANIELE	4,87
49		19038	02CR00291	EUROPA	3,70
50		19198	00CS00140M	MARIA PIA	54,38
51	OP CIR SAL	19870	00CS00139M	S. MARIA CARMELA MADRE	34,80
52	OP CIR SAL	24580	00PE00130M	ANGELO CATANIA	113,79
53	OP CIR SAL	24907	01CS01061	CRISTOFARO PRIMO	34,90
54	OP CIR SAL	25009	00SA00061M	PADRE PIO F.	26,23
55	OP CIR SAL	25543	00CT00253M	ATLANTE	84,66
56	OP CIR SAL	25551	01PC00741	GIUSEPPE PADRE II°	50,86
57	OP CIR SAL	25562	00TP00762M	LUIGI PADRE	92,79
58		25622	01CS01074	RAFFAELE PADRE	12,83
59	OP CIR MES	25652	00MV00352M	ASIA	25,35
60	OP CIR MES	25963	00MV00355M	EUREKA	31,82
61	OP CIR SAL	26063	00NA02087M	GENEVIEVE PRIMA	60,72
62	OP CIR MES	26066	00MV00359	GAETANO PADRE	24,75
63	OP CIR SAL	26098	00SA00069M	MINUCCIO	46,95
64		26124	00VM00617	EUGENIO PADRE	1,77
65		26143	00SA02585	VERGINE DEL ROSARIO	1,86
66	OP CIR SAL	26339	00NA02093M	DOMENICO PAPPALARDO	59,83
67	OP CIR SAL	26347	00NA02095M	ANGELA MADRE	64,24
68	OP CIR MES	26364	00CT00255M	MICHELANGELO	44,58
69	OP CIR CES	26375	00RA00183M	ALTO MARE PRIMO	23,17
70		26459	02CR00320	S. GIUSEPPE	0,40
71	OP CIR SAL	26549	00NA02094M	MARIA GRAZIA	26,15
72		26582	06VM00230	ASSUNTA MADRE	33,19

ALLEGATO B

FLOTTA TONNIERA - PALANGARI

ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI	QUOTA (TONNELLATE) 2005
"IL PALANGARO & C." DI MARSALA	226,11
O.P.PE.F.S. DI FANO	23,46
QUOTA DA DESTINARE AI SENSI DELL'ART. 2 COMMA 5 DEL D.M. 21 APRILE 2004	101,13

NON ADERENTI AD OP	
NUMERO UE	QUOTA (TONNELLATE) 2005
15093	4,80
15871	12,28
15880	4,53
15964	1,97
15984	12,32
16038	1,80
16103	5,38
16108	6,59
16118	8,18
16137	3,17
16145	2,96
16157	6,08
16193	9,55
16195	2,16
16199	4,29
16202	4,90
16212	10,65
18053	11,30
18289	3,28
23588	3,27
24600	2,66
24638	2,48
24835	6,74
24971	3,11
25566	3,65

SISTEMA PALANGARI: CAMPAGNA DI PESCA 2005

N.ord.	Nota	NUMERO UE	MATRICOLA	NOME	QUOTA 2005
1	OP MARSALA	3419	00CT00244M	EUROPA PRIMA	26,24
2	OP MARSALA	9565	01TP01169	VITA ANTONINA	7,81
3		15093	03SR00869	FRATELLI LITRICO	4,80
4	OP MARSALA	15860	00TP00540M	GIOVANNINO PRIMO	14,35
5		15871	00TP00715M	STELLANTE	12,28
6	ex ue 16186	15880	01TP01249	I DUE FRATELLI	4,53
7		15964	01TP01182	GIROLAMA	1,97
8	2005 NO OP Marsala	15984	05BA00881	NUOVO GABBIANO AZZURRO	12,32
9		16038	01TP01181	MARIO PADRE	1,80
10	OP MARSALA	16090	00MV00358M	ACAMAR	27,72
11	OP MARSALA	16100	01TP00743	PATRIZIA E GIUSEPPA	3,66
12		16103	01TP00787	ENZA PAOLA	5,38
13		16108	01TP00875	NUOVO TETI	6,59
14		16118	01TP00961	PRINCIPE RINALDO	8,18
15	OP MARSALA	16130	01TP01014	LEONARDO PADRE	7,68
16		16137	01TP01037	DELFINO	3,17
17		16145	01TP01060	NUOVO SS. ECCIOMO	2,96
18	OP MARSALA	16149	01TP01069	BRIGLIA D'ORO	8,20
19		16157	01TP01087	I TREDICI	6,08
20	OP MARSALA	16160	01TP01091	SILVANA	8,16
21	OP MARSALA	16161	01TP01092	NUOVA STELLA DEL MARE	7,61
22	OP MARSALA	16174	01TP01115	MARIA DI PORTO SALVO	8,91
23		16193	01TP01138	EMANUEL	9,55
24		16195	01TP01140	ANGELO CUSTODE II	2,16
25		16199	01TP01147	AZZURRA II	4,29
26		16202	01TP01150	NUOVO BIAGIO PADRE	4,90
27		16212	01TP01160	DELIA ASSUNTA	10,65
28	OP MARSALA	17063	00TP00747M	ARIES PRIMA	41,52
29	OP MARSALA	17858	00TP00741M	NUOVO CORMORANO SECONDO	31,88
30	Quota da 2005	18053	00CT00242M	MAR DEL PLATA PRIMO	11,30
31	OP MARSALA	18258	01TP01208	TELMA I^	15,76
32		18289	00AN03994	GLADIUS	3,28
33	OP MARSALA	18697	01TP01194	ALFIERE	6,03
34	OP FANO	19388	01PS00677	TARTAN	7,14
35	OP FANO	19474	01PS00681	SAMPEI	2,95
36	OP FANO	19858	01PS00699	SAGITTARIO	2,90
37	OP MARSALA	19860	01TP01211	DAVIDE	10,58
38	OP FANO	23115	01PS00702	FLIPPER	3,68
39		23588	02CT00411	TITANIC	3,27
40		24600	02CT00413		2,66
41		24638	01PS00714	LUPO ALBERTO	2,48
42		24835	01CT00725	NUOVO SAN FRANCESCO I	6,74
43		24971	02CT00415	INTREPIDO	3,11
44	EX 14280	25566	00SB00508	COCA COLA	3,65
45	OP FANO-EX 17598	25638	01PS00726	NEW FLIPPER	4,47
46	OP FANO ex 16112	26239	01PS00735	SKORPIO	2,32

05A03910

DECRETO 13 aprile 2005.

Conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela del formaggio Montasio D.O.P. a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, nei riguardi della D.O.P. «Montasio».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle D.O.P., delle I.G.P. e delle S.T.G. possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, emanati dal Ministero delle politiche agricole e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999, relativi ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. ed ai criteri di rappresentanza negli organi sociali dei medesimi Consorzi, determinati in ragione della funzione di rappresentare la collettività dei produttori interessati all'utilizzazione delle denominazioni protette e alla conservazione e alla difesa della loro reputazione, costituenti anche lo scopo sociale del Consorzio istante;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001, con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000, con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. con l'Ispettorato centrale repressione frodi nell'attività di vigilanza, tutela e salvaguardia delle D.O.P. e delle I.G.P.;

Visto il regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. L 148 del 21 giugno 1996, con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Montasio»;

Visto il decreto ministeriale 24 aprile 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 135 dell'11 giugno 2002, con il quale è stato riconosciuto il Consorzio per la tutela del formaggio Montasio D.O.P. e attribuito l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000, sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «caseifici» nella filiera formaggi, individuata all'art. 4, lettera *a)* del medesimo decreto, che rappresentano almeno i 2/3 della produzione controllata dal predetto organismo di controllo, nel periodo significativo di riferimento. La verifica di cui sopra è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo privato CSQA - Certificazioni S.r.l., autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Montasio» con decreto ministeriale 29 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblia italiana n. 5 dell'8 gennaio 2000, successivamente prorogato;

Considerato che il citato Consorzio non ha modificato il proprio statuto approvato con il decreto 24 aprile 2002, sopra citato, così come disposto dall'art. 3 del medesimo decreto;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico in capo al Consorzio per la tutela del formaggio Montasio D.O.P. a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di approvazione del presente decreto, l'incarico, già concesso con il decreto 24 aprile 2002, al Consorzio per la tutela del formaggio Montasio D.O.P., con sede in Codroipo (Udine), Strada Napoleonica, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, nei riguardi della D.O.P. «Montasio»;

2. Il predetto incarico che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto 24 aprile 2002, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 aprile 2005

Il direttore generale: ABATE

05A03739

DECRETO 13 aprile 2005.

Conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela del formaggio Asiago D.O.P. a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, nei riguardi della D.O.P. «Asiago».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle D.O.P., delle I.G.P. e delle S.T.G possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, emanati dal Ministero delle politiche agricole e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999, relativi ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. ed ai criteri di rappresentanza negli organi sociali dei medesimi Consorzi, determinati in ragione della funzione di rappresentare la collettività dei produttori interessati all'utilizzazione delle denominazioni protette e alla conservazione e alla difesa della loro reputazione, costituenti anche lo scopo sociale del Consorzio istante;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001, con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000, con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. con l'Ispettorato centrale repressione frodi nell'attività di vigilanza, tutela e salvaguardia delle D.O.P. e delle I.G.P.;

Visto il regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee L 148 del 21 giugno 1996, con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Asiago»;

Visto il decreto ministeriale 24 aprile 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 135 dell'11 giugno 2002, con il quale è stato riconosciuto il Consorzio per la tutela del formaggio Asiago D.O.P. e attribuito l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000, sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «caseifici» nella filiera formaggi, individuata all'art. 4, lettera *a)* del medesimo decreto, che rappresentano almeno i 2/3 della produzione controllata dal predetto organismo di controllo, nel periodo significativo di riferimento. La verifica di cui sopra è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo privato CSQA - Certificazioni S.r.l., autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Asiago» con decreto ministeriale 29 aprile 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 124 del 28 maggio 2004;

Considerato che il citato Consorzio non ha modificato il proprio statuto approvato con il decreto 24 aprile 2002 sopra citato, così come disposto dall'art. 3 del medesimo decreto;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico in capo al Consorzio per la tutela del formaggio Asiago D.O.P. a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di approvazione del presente decreto, l'incarico, già concesso con il decreto 24 aprile 2002, al Consorzio per la tutela del formaggio Asiago D.O.P., con sede in Vicenza, corso Fogazzaro n. 18, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, nei riguardi della D.O.P. «Asiago»;

2. Il predetto incarico che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto 24 aprile 2002, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 aprile 2005

Il direttore generale: ABATE

05A03740

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 8 marzo 2005.

Integrazione della delega di funzioni conferita al Sottosegretario di Stato, on. Guido Viceconte.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 2 del regio decreto 10 luglio 1924, n. 1100;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo»;

Vista la legge 26 marzo 2001, n. 81, concernente le norme in materia di disciplina dell'attività di Governo;

Visto il decreto-legge del 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;

Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137, recante «Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo della Presidenza del Consiglio dei Ministri nonché di enti pubblici»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 152, recante «Norme di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 230, recante «Regolamento generale per l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n. 320, recante «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 2003, n. 262;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2001, recante la nomina del prof. ing. Pietro Lunardi a Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 2001 di nomina dei Sottosegretari di Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, recante «Riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2004 di nomina dei Sottosegretari di Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, concernente l'operatività delle disposizioni di cui all'art. 55, comma 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente gli adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione di Governo;

Viste le deleghe conferite al Sottosegretario di Stato on. Guido Viceconte con i seguenti decreti ministeriali:

7 agosto 2001 (*Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del 2 novembre 2001, n. 255), recante la delega «a condurre le trattative con le regioni Puglia, Basilicata, Abruzzo, Campania e Molise, per quanto di competenza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di raggiungere una o più intese preliminari in tema di trasferimento di risorse idriche, individuando le relative infrastrutture necessarie»;

26 luglio 2002, (*Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del 27 settembre 2002, n. 227), con il quale la delega suindicata è stata estesa alle regioni Sardegna, Sicilia e Calabria;

20 gennaio 2003, (*Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del 2 maggio 2003, n. 100) recante la delega all'esercizio delle attribuzioni sulle materie di competenza della «Direzione generale delle reti» del Dipartimento per il coordinamento delle sviluppo del territorio, per le politiche del personale e gli affari generali;

24 febbraio 2003 (*Gazzetta Ufficiale* - serie generale - della Repubblica italiana del 9 aprile 2003, n. 83) recante la delega «alla sottoscrizione del documento per la revisione del protocollo d'intesa per la razionalizzazione e l'efficientamento della relazione ferroviaria Matera-Bari»;

Ritenuto, a seguito della riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 184/2004, di procedere ad un riassetto delle deleghe conferito al Sottosegretario di Stato on. Guido Viceconte;

Decreta:

Art. 1.

1. Fermi restando la responsabilità politica ed i poteri di indirizzo politico-amministrativo del Ministro, il Sottosegretario di Stato on. Guido Viceconte, nell'ambito del Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, il personale ed i servizi generali, è delegato all'esercizio delle competenze nelle seguenti materie:

atti inerenti lo sviluppo del territorio e del sistema delle città, anche attraverso processi di valorizzazione delle reti infrastrutturali e delle opere di competenza statale;

sistemi idrici dell'Italia peninsulare ed insulare;

trattazione delle iniziative volte alla stipula delle intese con i Ministri che partecipano ai programmi di cooperazione per lo sviluppo del sistema delle infrastrutture, con riferimento al Corridoio europeo VIII.

2. Fermi restando la responsabilità politica ed i poteri di indirizzo politico-amministrativo del Ministro, il Sottosegretario di Stato on. Guido Viceconte è altresì delegato, nell'ambito del Dipartimento dei trasporti terrestri, all'esercizio delle competenze in materia di servizi di trasporto pubblico espletati dalle Ferrovie Apulo Lucane e dalle Ferrovie del Sud-Est.

Art. 2.

Le attività delegate si esercitano in conformità alla direttiva generale per l'azione amministrativa emanata dal Ministro, al quale resta comunque riservata la potestà di diretto esercizio nei casi di particolare rilevanza politica e strategica.

Art. 3.

Nell'ambito delle materie delegate, indicate agli articoli 1 e 2 e nel rispetto degli indirizzi fissati dal Ministro, l'on. Guido Viceconte è delegato alla firma dei relativi provvedimenti di competenza del Ministro; ai rapporti con gli altri Ministeri; ai rapporti con il Parlamento in relazione agli atti aventi carattere normativo, ovvero alle risposte ad atti di sindacato politico-ispettivo, quali interrogazioni ed interpellanze nonché ai rapporti con gli organi consultivi di competenza del Ministro e con gli organi rappresentativi di associazioni, comunità, enti e parti sociali.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2005

Il Ministro: LUNARDI

Registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 2005
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 3, foglio n. 277

05A03738

DECRETO 18 aprile 2005.

Approvazione della graduatoria di merito, per l'anno 2005, relativa all'assegnazione delle autorizzazioni multilaterali per trasporti di merci su strada, nell'ambito dei Paesi aderenti alla Conferenza europea dei Ministri dei trasporti (C.E.M.T.).

IL DIRETTORE DELL'EX UNITÀ OPERATIVA AUTOTRASPORTO INTERNAZIONALE DI COSE A.P.C. 3

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, recante «Istituzione dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada» e successive modificazioni e integrazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 31 luglio 1974;

Visto il decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, recante «Attuazione della direttiva del consiglio dell'Unione europea n. 98/76/CE del 1° ottobre 1998, modificativa della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali e internazionali» e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 2000;

Visto il decreto ministeriale 22 novembre 1999, n. 521 recante «Disposizioni concernenti i criteri di rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 13 gennaio 2000;

Visto il decreto dirigenziale 27 luglio 2004, recante «Disposizioni applicative del decreto n. 521 del 22 novembre 1999 per il rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 4 agosto 2004;

Vista la risoluzione CEMT/CM(2000)10 approvata dal Consiglio dei Ministri Cemt a Praga il 31 maggio 2000 sull'armonizzazione nei trasporti stradali;

Visto il documento CEMT/CM(2001)9/FINAL contenente la «Guida per l'uso delle autorizzazioni CEMT» approvata dal Consiglio dei Ministri Cemt a Lisbona il 29-30 maggio 2001;

Visto il documento CEMT/CS/TR(2004)15 del 12 novembre 2004 contenente la distribuzione delle autorizzazioni CEMT per il 2005 fra i vari paesi aderenti;

Viste le disposizioni generali di utilizzazione pubblicate sulle stesse autorizzazioni CEMT e sul libretto dei resoconti dei viaggi;

Considerato che alcune autorizzazioni Cemt non sono valide per l'Austria e alcune non sono valide per

la Grecia, il contingente italiano di autorizzazioni Cemt per l'anno 2005 è stato mantenuto a trecentosettantanove autorizzazioni così formate:

duecentoquarantuno autorizzazioni annuali utilizzabili con veicoli almeno «euro 2»;

quattro autorizzazioni di tipo «breve durata» (4×12=48) utilizzabili con veicoli almeno «euro 2»;

centotrentaquattro autorizzazioni annuali utilizzabili con veicoli almeno «euro 3».

Considerato che le limitazioni territoriali sono così strutturate:

soltanto novantasei autorizzazioni del tipo utilizzabile con veicoli euro 3, sono valide per l'Austria;

soltanto sessantasette autorizzazioni (a prescindere dal tipo) sono valide per la Grecia.

Considerato che ottantuno autorizzazioni del sopraindicato contingente non sono state rinnovate nel 2005 alle imprese che ne erano titolari, per mancanza della prescritta domanda di rinnovo (67) o perché scarsamente utilizzate nel 2004 (14); le stesse restano disponibili da attribuire con la presente graduatoria, così ripartite a seconda delle rispettive limitazioni:

cinque valide anche in Austria e Grecia, utilizzabili almeno con veicolo «euro tre»;

cinque valide anche in Austria, utilizzabili almeno con veicolo «euro tre»;

cinquantotto utilizzabili almeno con veicoli «euro due»;

dodici utilizzabili almeno con veicoli «euro tre»;

una «breve durata» (1×12) valida anche per la Grecia, utilizzabile almeno con veicolo «euro due»;

Considerato che ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera *a)* del decreto dirigenziale 27 luglio 2004, per ottenere l'assegnazione delle autorizzazioni CEMT, le imprese devono avere in disponibilità veicoli idonei «euro 2» o «euro 3» o meno inquinanti a seconda del tipo di autorizzazione CEMT da assegnare, in numero almeno pari alle autorizzazioni CEMT di cui possono essere titolari;

Tenuto conto che ai sensi dell'art. 4, comma 1 del decreto dirigenziale 27 luglio 2004, le autorizzazioni CEMT, «valide Austria» vengono attribuite, in ordine di punteggio una per ciascuna impresa, a quelle che vantino almeno uno dei seguenti requisiti:

a) essere già titolari di altre autorizzazioni, rinnovate, dello stesso tipo;

b) essere titolari di almeno un'assegnazione fissa, rinnovabile, per uno dei seguenti Paesi: Croazia, Serbia, Bosnia Herzegovina, Bielorussia, Romania e Ucraina;

Tenuto conto che, ai sensi del comma 3 dell'art. 4, le autorizzazioni CEMT «non valide Austria» vengono assegnate, in aggiunta alle altre, in ordine di punteggio e che le eventuali autorizzazioni residue vengono attribuite con ulteriori giri ad esaurimento;

Visto l'art. 2, del decreto dirigenziale 27 luglio 2004, sulla ripartizione delle autorizzazioni CEMT disponibili;

Esaminate le centoventisei domande presentate,

Decreta:

Art. 1.

È approvata le graduatoria di merito di cui all'elenco n. 1 allegato al presente decreto relativa all'anno 2005 per il rilascio, delle autorizzazioni multilaterali al trasporto di merci su strada, della Conferenza europea dei Ministri dei trasporti.

Art. 2.

Alle imprese elencate nella graduatoria sono assegnate, in ordine di punteggio, ottantuno autorizzazioni, sempre tenendo conto della presenza nel parco disponibile di veicoli della categoria «euro 2» o «euro 3» a seconda dell'autorizzazione da attribuire. Le autorizzazioni sono così ripartite:

cinque valide anche in Austria e in Grecia, utilizzabili almeno con veicolo «euro tre»;

cinque valide anche in Austria, utilizzabili almeno con veicolo «euro tre»;

una «breve durata» (1×12) valida anche per la Grecia, utilizzabile almeno con veicolo «euro due»;

cinquantotto utilizzabili almeno con veicoli «euro due»;

dodici utilizzabili almeno con veicoli «euro tre».

Art. 3.

Le dieci autorizzazioni valide Austria sono assegnate tenendo conto dei requisiti prescritti al comma 1 dell'art. 4 del decreto dirigenziale 27 luglio 2004 e che appaiono nell'ultima colonna dell'elenco 1 allegato al presente decreto.

Art. 4.

Le imprese escluse dalla graduatoria, per mancanza dei requisiti prescritti, figurano nell'elenco n. 2, allegato al presente decreto, raggruppate dalla lettera *a)* alla lettera *c)* secondo i motivi dell'esclusione.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2005

Il direttore: LOBINA

ELENCO 1

GRADUATORIA 2005 RELATIVA ALL'ASEGNAZIONE
DELLE AUTORIZZAZIONI MULTILATERALI CEMT AI SENSI DELL'ART. 2 DEL DECRETO DIRETTORIALE 2 LUGLIO 2004

Pos.	DATI IMPRESA			Punteggio	Titolare di (*)
	Nome	Sede	Albo		
1	GALASSINI F.LLI SRL	VIGNOLA (MO)	MO4102802Z	2879,2	CEMT/A
2	CANIL F.LLI SPA	BESSICA DI LORIA (TV)	TV2652788Y	1483,6	CEMT/A
3	SAMOGIN P. U. SRL	COLFOSCO DI SUSEGANA (TV)	TV2656860Y	1425,5	CEMT/A
4	BRUGIONI SRL	FIUMALBO (MO)	MO4105808A	918,6	CEMT/A
5	RUTILLI A. SRL	CASTELLUCCHIO (MN)	MN1652759W	881,6	CEMT/A
6	CECCONI SPA	AREZZO	AR4752567E	693,1	CEMT/A
7	TADIC SRL	SAVOGNA D'ISONZO (GO)	GO3150845N	682,6	BIH
8	EAST LINE SRL UNIP.	PONTE DELLA PRIULA (TV)	TV2653352T	613,6	CEMT/A
9	B.F.C. SPA	ONARA DI TOMBOLO (PD)	PD2453834V	582,9	CEMT/A
10	POLESE GIANFRANCO	TREVISO	TV2651999K	512,9	RO
11	CERANTOLA & C. SNC	CASTELFRANCO VENETO (TV)	TV2654081H	487,0	CEMT/A
12	SALVIOLI ADRIANO	SPELLO (PG)	PG5604261Q	397,3	RO
13	AGOSTINIS L. & C. SNC	REANA DEL ROIALE (UD)	UD3251567J	395,6	HR
14	CUNJA R. EREDI SRL	MONRUPINO (TS)	TS3101443E	376,7	HR
15	ADRIAEST SRL	GORIZIA	GO3150839Q	355,0	BY
16	GIANESINI E. SRL	GORIZIA	GO3150263W	330,6	HR
17	ALPETRANS SRL	MAROSTICA (VI)	VI2953326G	318,0	CEMT/A
18	MARCON ODINO	SAN MARTINO DI LUPARI (PD)	PD2454172E	314,3	RO
19	AUTOTRANS SAS	GORIZIA	GO3150754S	306,7	HR
20	FM INTERNATIONAL SRL	BERZO SAN FERMO (BG)	BG1157048D	302,5	RO
21	AUTAMAROCCHI SPA	TRIESTE	TS3101379V	296,7	CEMT/A
22	S.A.D.I. SNC	PONTE DI LEGNO (BS)	BS1300677V	268,6	CEMT/A
23	CEM TIR ITALIANA SRL	GORIZIA	GO3151017Y	257,4	UA
24	CAPONI CARLO	PASSAGGIO DI BETTONA (PG)	PG5601843D	239,7	CEMT/A
25	RIBONI SRL	MEINA (NO)	NO0651801R	214,9	CEMT/A
26	BURELLO SRL	TAVAGNACCO (UD)	UD3254490M	204,8	HR
27	EREDI DI LUCA GINO SNC	CIMADOLMO (TV)	TV2653470W	199,7	RO
28	WINKLER M. SPA	GORIZIA	GO3150534E	190,5	HR
29	BURELLO ANGELO	ATTIMIS (UD)	UD3250765B	180,2	CEMT/A
30	GRUARIN SIMONE	SESTO AL REGHENA (PN)	PN3201303Y	175,6	
31	BURATTO GABRIELE	SANT'URBANO (PD)	PD2455955G	173,8	RO
32	SAVINI MARCO	FOLIGNO (PG)	PG5603661Q	168,1	RO
33	RITA SNC	MONOPOLI (BA)	BA7461187V	166,7	RO
34	FABRIS SNC	TOMBOLO (PD)	PD2455240X	166,3	CEMT/A
35	SEKULIC LJUBKO	CASTELMELLA (BS)	BS1305785B	160,7	SCG
36	SERRAIOTTO ALDO	CASSOLA (VI)	VI2951419C	159,0	
37	EAST SERVICES SRL	ZELARINO (VE)	VE2255957P	156,9	BY
38	BERTANI SPA	CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)	MN1651018A	145,7	
39	GIA. TRA SRL	GORIZIA	GO3150561R	144,3	HR
40	COSSUTTA WALTER SNC	MONRUPINO (TS)	TS3101546D	143,6	HR
41	CUTILLI & C. SNC	PIANELLA (PE)	PE6400080G	138,1	RO
42	COINTRA SRL	MONRUPINO (TS)	TS3102116X	135,9	HR
43	BOATO PIERLUIGI	ANNONE VENETO (VE)	VE2252737P	130,7	RO
44	STILLTRANS SRL	SACILE (PN)	PN3202543R	123,9	BY
45	STAR CHEMICAL LOGISTIC SPA	ROZZANO (MI)	MI0879247X	113,6	CEMT/A
46	GOLO PIERGIORGIO	COLOGNOLA (VR)	VR2805959P	112,6	RO
47	COSSUTTA FEDERICO SNC	MONRUPINO (TS)	TS3101450R	111,2	HR
48	CASALE R.SPA	CANALE (CN)	CN0504146C	110,6	RO
49	ANTONELLO SRL	S. MARTINO DI LUPARI (PD)	PD2455485S	105,4	

(*)
CEMT/A=Cemtvalida Austria
BIH=Assegnazione Bosnia Erzegovina
BY=Assegnazione Bielorussia
HR=Assegnazione Croazia
RO=Assegnazione Romania
SCG=Assegnazione Serbia Montenegro
UA= Assegnazione Ucraina

Pos.	DATI IMPRESA			Punteggio	Titolare di (*)
	Nome	Sede	Albo		
50	TIBERI MARIO	SENIGALLIA (AN)	AN5301295J	105,0	
51	G. N. SNC	TREVISO	TV2655394Q	103,9	BY
52	TIBERTRANS SRL	MONTEMARCIANO (AN)	AN5302936D	101,6	RO
53	SIMCIC A. & C. SNC	GORIZIA	GO3150866K	99,9	HR
54	GIOVANNA SRL	TREVISO	TV2655676S	97,6	RO
55	ALL TRANSPORT SRL	S. PIETRO AL NATISONE (UD)	UD3251570Z	96,4	
56	COMIS FIORI SNC	S. STEFANO DI CADORE (BL)	BL2401190G	91,2	
57	CERQUETTI SNC	CIVITANOVA MARCHE (MC)	MC5452997T	90,3	RO
58	I.T.M. di NETTI L.A.	CASALETTO CEREDANO (CR)	CR1602425W	83,2	RO
59	RENT SERVICE SRL	SAN PAOLO D'ARGON (BG)	BG1155243B	82,8	
60	ITINERARI SCRL	MEDOLAGO (BG)	BG1154800E	82,4	RO
61	ADAMI SPA	ARBIZZANO (VR)	VR2804308S	81,4	HR
62	KODERMAC L. SUCC. SRL	GORIZIA	GO3150677V	74,0	HR
63	MUSSONI L. & FIGLIO SNC	RIMINI	RN9401118Q	73,9	RO
64	BERTARELLI GABRIELE	ARIANO NEL POLESINE (RO)	RO2601497A	71,0	RO
65	MUTTI SPA	PODENZANO (PC)	PC4362889B	66,7	
66	ZECCHINI G. BATTISTA	ISORELLA (BS)	BS1302377N	65,2	RO
67	SAVARIN C. & C. SAS	TRIESTE	TS3101584U	64,0	HR
68	VAGNINI ANTONIO	SALTARA (PS)	PS5503806H	61,2	RO
69	CAPONI M. SRL	BETTONA (PG)	PG5604806C	60,9	
70	CONTI SANDRO	CITTA' DI CASTELLO (PG)	PG5604352K	60,5	RO
71	P.G.M. WAY SRL	CAPPELLA MAGGIORE (TV)	TV2655829L	56,7	
72	SIVO & C. SNC	VIGASIO (VR)	VR2806959Q	56,1	RO
73	NOLIROSS TRANS SERVICE SRL	VIGNOLA (MO)	MO4106695Z	54,5	
74	BALLARINI D. & C. SNC	VALEGGIO SUL MINCIO (VR)	VR2805966E	53,9	
75	DEPPIERI MARCO	CHIRIGNAGO (VE)	VE2254876M	53,1	BY
76	ROSSI SAURO	ACQUASPARTA (TR)	TR5751333B	51,9	RO
77	3 C SNC	FERENTINO (FR)	FR6103691W	49,5	RO
78	SPEED TRANS SRL	NOVE (VI)	VI2956778Y	48,1	RO
79	EREDI RAMON SAS	TRIESTE	TS3101608U	47,8	HR
80	TRASPORTI & SERVIZI SRL	MONFALCONE (GO)	GO3151080C	47,7	
81	BERTO L. & B. SNC	CAVARZERE (VE)	VE2251275X	47,5	HR
82	RICOTTO G. & C. SNC	VILLAFRANCA PIEMONTE (TO)	TO0050057J	46,3	BIH
83	CANAPANA' SRL	PONTECORVO (FR)	FR6103709Q	45,5	RO
84	DUEPI SRL	TREVISO	TV2657108U	44,8	RO
85	PRISINZANO ANGELO	CASTELBUONO (PA)	PA8252158T	43,2	RO
86	GIACOMINI GIANFRANCO	TRIESTE	TS3101066F	42,6	HR
87	DARIO SNC	FIESSE (BS)	BS1304325C	41,3	SCG
88	ROSSI MASSIMO	MONTEFIORE ASO (AP)	AP5402340Z	41,3	RO
89	VAGNINI S. & C. SNC	MONTEMAGGIORE METAURO (PS)	PS5505040R	39,5	RO
90	PE.TRA SRL	BREMBATE (BG)	BG1155172U	39,5	CEMT/A
91	SVAT SRL	TOMBOLO (PD)	PD2450006L	39,3	CEMT/A
92	INTROPPICO F.LLI SNC	TODI (PG)	PG5603796G	38,5	RO
93	D'AGOSTINI MARCO	FELTRE (BL)	BL2401853C	38,1	RO
94	CICERO GIUSEPPE	PRATO (PO)	FI4605585W	37,8	BY
95	SORGATO DINO	S. ANGELO DI PIOVE	PD2453216H	36,8	
96	IL PARMENSE SNC	PARMA	PR4250312L	36,7	
97	GIACALONE & C. SNC	ALZATE BRIANZA (C0)	CO1451792V	36,1	RO
98	CARBOTRASPORTI SRL	RIPOSTO (CT)	CT8704383Q	32,7	RO

(*)
CEMT/A=Cemtvalida Austria
BIH=Assegnazione Bosnia Erzegovina
BY=Assegnazione Bielorussia
HR=Assegnazione Croazia
RO=Assegnazione Romania
SCG=Assegnazione Serbia Montenegro
UA= Assegnazione Ucraina

Pos.	DATI IMPRESA			Punteggio	Titolare di (*)
	Nome	Sede	Albo		
99	SPINELLI SRL	ASCOLI PICENO	AP5402723D	32,6	
100	GIGLIO SRL	SANNICANDRO (BA)	BA7459522A	32,1	
101	ITAL JUNGO SNC	NOGARA (VR)	VR2805717C	31,1	RO
102	AVONTRANS SRL	ODERZO (TV)	TV2657291K	29,1	
103	TOFFANIN FRANCESCO	CASALSERUGO (PD)	PD2452826U	28,4	RO
104	DE MARCO SILVIO	NARDO' (LE)	LE7651090K	26,2	RO
105	MACELLARI SAS	S. M. ANGELI ASSISI (PG)	PG5604737D	25,9	
106	BASSANETTI DARIO	ROBECCO D'OGLIO (CR)	CR1600618Z	25,5	RO
107	BONINI EVA	MOLINETTO DI MAZZANO (BS)	BS1306213E	25,2	RO
108	MONGIELLO TOMMASO	COCCONATO (AT)	AT0450541L	25,0	
109	TFR SNC	VILLAFRANCA PIEMONTE (TO)	TO0064100R	24,3	BIH
110	MASENELLI SERGIO	PORTO MANTOVANO (MN)	MN1652004E	20,9	
111	MONACO CARLO	MESTRE (VE)	VE2254731K	20,9	RO
112	SANTORO LUCIANO.	S. ANTONIO CASALINI BELLA (PZ)	PZ7353331M	19,1	
113	CAPOZUCCA GABRIELLA	CIVITANOVA MARCHE (MC)	MC5452400R	13,0	
114	NEW TRANS SRL	CARIMATE (CO)	CO1454361F	9,6	
115	STOLFA VITO	ALTAMURA (BA)	BA7456763Q	8,4	
116	DE ROSA SNC	SAN FELICE A CANCELLO (CE)	CE7002941D	8,0	
117	ITTIC TRANSPORT SNC	MASSA FINALESE (MO)	MO4106380H	7,9	

(*)
CEMT/A=Cemtvalida Austria
BIH=Assegnazione Bosnia Erzegovina
BY=Assegnazione Bielorussia
HR=Assegnazione Croazia
RO=Assegnazione Romania
SCG=Assegnazione Serbia Montenegro
UA= Assegnazione Ucraina

IMPRESE RICHIEDENTI ESCLUSE DALLA GRADUATORIA DI CUI ALL'ELENCO N.1:

A) PER NON AVER EFFETTUATO IL NUMERO MINIMO PREVISTO DI VIAGGI NELL'AREA CEMT – (EXTRA U.E.) AI SENSI DELL'ART. 2 COMMA 2 DEL D.D. 27/7/2004:

IMPRESA	SEDE	ALBO
1)BENACCHIO L. & F. SNC	CERVIGNANO DEL FRIULI (UD)	UD3251092A
2)CORATO 1 SOC. COOP. A RL	CORATO (BA)	BA7459852M
3)FORTUNATO SRL	FAENZA (RA)	RA4405133L

B) PER AVER UTILIZZATO IN MANIERA INSUFFICIENTE L'AUTORIZZAZIONE CEMT 2004 AI SENSI DELL'ART. 5 LETTERA B), DEL D.D. 27/7/2004:

IMPRESA	SEDE	ALBO
1)ANTONINI & FARAONI SNC	ROMA (RM)	RM5813119M
2)FRIGO LUCIANO	PORTOGRUARO (VE)	VE2251092C
3)MARCON SRL	CASTELFRANCO VENETO (TV)	TV2655865Q

C) PER NON AVERE IN DISPONIBILITA' VEICOLI DELLA CATEGORIA "EURO 2", AI SENSI DELL'ART. 5 LETTERA A), DEL D.D. 27/7/2004:

IMPRESA	SEDE	ALBO
1)LANZONI ROBERTO.	CODIGORO (FE)	FE3853911J
2)NOLIROSS & C. S.N.C.	VIGNOLA (MO)	MO4106076X
3)RAMON ITALO	ERACLEA (VE)	VE2250455X

05A03912

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 4 aprile 2005.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Foggia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA PUGLIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. Irregolare funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Foggia.

1.1. È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Foggia nel giorno 18 marzo 2005.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, a causa di un'assemblea del personale, l'Ufficio provinciale ACI di Foggia è rimasto chiuso al pubblico nella giornata del 18 marzo 2005 dalle ore 8 alle ore 12.

La circostanza è stata anticipata dal dirigente titolare del medesimo ufficio con nota prot. 4/364 del 17 marzo 2005, e confermata con successiva nota di pari protocollo del 24 marzo 2005.

La Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Bari ha autorizzato la chiusura con nota n. 1998/DIV. GAB. del 17 marzo 2005.

Alla luce di quanto sopra esposto, occorre regolare la fattispecie indicata nel presente atto.

Riferimenti normativi dell'atto:

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Decreto ministeriale 28 dicembre 2000.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770.

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 4 aprile 2005

Il direttore regionale: DI GIUGNO

05A03908

PROVVEDIMENTO 5 aprile 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Uffico del pubblico registro automobilistico di Arezzo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme di seguito riportate;

Accerta

il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Arezzo, il giorno 18 marzo 2005, per l'intera giornata.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazione.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce da circostanziata comunicazione di mancato funzionamento per il periodo sopra indicato per sciopero generale, eseguita dall'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Arezzo, cui ha fatto seguito il parere favorevole espresso in merito dalla Procura generale della Repubblica di Firenze.

Riferimenti normativi:

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni.

Firenze, 5 aprile 2005

Il direttore regionale: DI IORIO

05A03683

PROVVEDIMENTO 19 aprile 2005.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento degli Uffici provinciali ACI di Pesaro - Pubblico registro automobilistico e Ufficio assistenza bollo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE MARCHE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di seguito riportate;

Dispone:

È accertato, per il giorno 11 marzo 2005, l'irregolare funzionamento degli Uffici provinciali ACI di Pesaro - Pubblico registro automobilistico e Ufficio assistenza bollo.

Motivazioni.

Gli Uffici sopra individuati non hanno operato nel giorno 11 marzo 2005, dalle ore 11,15 alle ore 12,15 per assemblea del personale.

La Procura generale della Repubblica di Ancona, con nota 11 marzo 2005, prot. n. 644/U/AffGen/05 ha effettuato la segnalazione e ha contemporaneamente chiesto di regolarizzare la situazione.

Riferimenti normativi.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66).

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, successivamente modificato con le seguenti norme: legge 25 ottobre 1985, n. 592; legge 18 febbraio 1999, n. 28 e da ultimo decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Ancona, 19 aprile 2005

p. *Il direttore regionale:* MONSÙ

05A04074

AGENZIA DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE 12 aprile 2005.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento della sezione staccata di San Remo.

IL DIRETTORE REGIONALE PER LA LIGURIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5, Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota inviata dall'Ufficio provinciale di Imperia in data 18 marzo 2005, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento della sezione staccata di San Remo;

Accertato che l'irregolare funzionamento della citata sezione staccata è da attribuirsi alla mancanza di personale durante la giornata dello sciopero indetto per il 18 marzo 2005 che ha determinato la chiusura al pubblico dell'ufficio medesimo;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Visto il parere favorevole dell'ufficio del garante del contribuente espresso con nota datata 12 aprile 2005, prot. n. 3284;

Determina:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio come segue: il giorno 18 marzo 2005, regione Liguria: sezione staccata di San Remo;

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 12 aprile 2005

Il direttore regionale: GRIFFA

05A03913

CONSIGLIO DELLA MAGISTRATURA MILITARE

DELIBERAZIONE 8 marzo 2005.

Modifica dell'articolo 25, comma 1, e introduzione dell'articolo 28-*bis* del Regolamento interno. (Deliberazione n. 1121).

IL CONSIGLIO
DELLA MAGISTRATURA MILITARE

(Omissis).

Delibera

di modificare il Regolamento interno del Consiglio nei termini seguenti:

a) all'art. 25, comma 1, dopo la lettera *c)*, aggiungere:

«*d)* la commissione per il bilancio e la programmazione economica»;

b) dopo l'art. 28 aggiungere:

«Art. 28-*bis (Commissione per il bilancio e la programmazione economica).* — 1. Il presidente del Consiglio nomina il presidente ed il vice presidente della commissione.

2. La commissione formula pareri e proposte in materia di:

programmazione finanziaria ed impiego delle risorse sui capitoli riguardanti il funzionamento del Consiglio e lo svolgimento delle sue attività istituzionali;

attività economico-finanziarie riguardanti il funzionamento degli uffici giudiziari militari e le spese di giustizia.».

(Omissis).

Roma, 8 marzo 2005

Il presidente: MARVULLI

05A03695

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 24 marzo 2005.

Disposizioni in materia di monitoraggio del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica e del mercato per il servizio di dispacciamento. (Deliberazione n. 50/05).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 24 marzo 2005;

Visti:

la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003 (di seguito: Direttiva 2003/54/CE) ed, in particolare, l'art. 23;

la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95) ed, in particolare, l'art. 2, comma 12, lettere da *g)* ad *i)*;

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e sue modifiche e provvedimenti applicativi (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999);

gli indirizzi formulati in data 31 luglio 2003 dal Ministro delle attività produttive per la realizzazione di un sistema organizzato di offerte di vendita e di acquisto di energia elettrica (di seguito Sistema Italia 2004);

il decreto del Ministro delle attività produttive 19 dicembre 2003 recante approvazione del testo integrato della Disciplina del mercato elettrico e assunzione di responsabilità del Gestore del mercato elettrico S.p.a. relativamente al mercato elettrico (di seguito: decreto ministeriale 19 dicembre 2003) ed, in particolare, l'art. 5;

la direttiva del Ministro delle attività produttive 24 dicembre 2004 (prot. n. 4159), contenente indirizzi alle società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a., Gestore del mercato elettrico S.p.a. e Aquirente unico S.p.a., ai fini della partecipazione attiva della domanda al Sistema Italia 2004 (di seguito: direttiva ministeriale 24 dicembre 2004), nonché considerazioni ricognitive in ordine agli interventi nella competenza dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità);

l'Allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2003, n. 168/03, come successivamente integrato e modificato, ed in particolare, per quanto attiene alle condizioni vigenti dal 1° gennaio 2005, dalla deliberazione 24 dicembre 2004 n. 237/04 (di seguito: deliberazione n. 168/03).

l'Allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 05/04, come successivamente integrato e modificato (di seguito: Testo integrato);

la deliberazione dell'Autorità 24 febbraio 2004, n. 21/04 (di seguito deliberazione n. 21/04);

la deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2004, n. 84/04 (di seguito: deliberazione n. 84/04);

la deliberazione dell'Autorità 25 giugno 2004, n. 102/04 (di seguito: deliberazione n. 102/04);

la deliberazione dell'Autorità 13 gennaio 2005, n. 3/05 (di seguito: deliberazione n. 3/05;

la deliberazione dell'Autorità 9 febbraio 2005, n. 19/05 (di seguto: deliberazione n. 19/05).

Considerato che:

ai sensi della legge n. 481/1995, l'Autorità è investita di una generale funzione di regolazione attraverso la quale può adottare misure ed interventi necessari per rimuovere situazioni strutturali ostative alla promozione della concorrenza e dell'efficienza nell'offerta dei servizi di pubblica utilità nel settore dell'energia elettrica;

la società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. (di seguito: il Gestore della rete) svolge, tra l'altro, il servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 79/1999; e che detto servizio risulta essere di pubblica utilità;

la società Gestore del mercato elettrico S.p.a. (di seguito: il Gestore del mercato) svolge in esclusiva il servizio di pubblica utilità di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 79/1999;

al fine di acquisire gli elementi necessari al monitoraggio del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica e del mercato per i servizi di dispacciamento, l'Autorità ha definito con deliberazione n. 21/04 avente effetti nella fase di avvio del dispacciamento di merito economico (di seguito: DME) dal 1º aprile 2004, in attuazione delle disposizioni sopra richiamate, le modalità e i criteri per l'esercizio da parte del Gestore del mercato e del Gestore della rete delle attività funzionali al predetto monitoraggio, vale a dire attività di raccolta, organizzazione, elaborazione e descrizione analitica dei dati relativi a tali mercati;

nel corso dell'anno 2004 e agli inizi dell'anno 2005, si sono registrati eventi tali da richiedere un'evoluzione delle modalità e dei criteri per l'esercizio delle attività funzionali al monitoraggio previste dalla deliberazione n. 21/04; fra tali eventi sono da annoverarsi, in particolare:

a) l'avvio dal 1º gennaio 2005 della partecipazione attiva della domanda nel sistema delle offerte;

b) la chiusura dell'*Istruttoria conoscitiva sullo stato della liberalizzazione nel settore dell'energia elettrica* svolta congiuntamente dall'Autorità e dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (di seguito: l'Antitrust) e condotta ad esito con la deliberazione n. 19/05 (di seguito: Istruttoria conoscitiva);

c) la raccolta dei primi elementi emergenti dalle istruttorie conoscitive avviate con deliberazioni n. 84/04, 102/04 e 3/05;

il richiamato avvio della partecipazione attiva della domanda nel sistema delle offerte nell'ambito della fase di regime del DME ha reso opportuna l'integrazione degli indici di mercato della deliberazione n. 21/04 con appositi indici di mercato volti a monitorare la struttura e il comportamento della domanda;

nell'ambito dell'Istruttoria conoscitiva sono stati sviluppati dall'Autorità e condivisi con l'Antitrust appositi indici oltre a:

a) identificare la dimensione geografica dei mercati rilevanti relativamente sia al mercato all'ingrosso dell'energia elettrica che all'approvvigionamento delle risorse per il servizio di dispacciamento;

b) misurare il potere di mercato dei diversi operatori, in funzione del loro grado di indispensabilità ai fini del soddisfacimento della domanda oraria in ciascuno dei suddetti mercati o loro aggregati;

c) valutare la convenienza dei medesimi operatori ad esercitare il potere di mercato derivante da tale condizione di indispensabilità su un singolo mercato rilevante o, in maniera congiunta, su più mercati rilevanti;

l'esperienza acquisita nella fase di avvio del dispacciamento di merito economico e la raccolta dei primi elementi emergenti dalle istruttorie conoscitive avviate con deliberazioni n. 84/04, 102/04 e 3/05 hanno evidenzato l'esigenza di pervenire ad una più efficace organizzazione del monitoraggio con riferimento tra l'altro:

a) alla valutazione della condotta degli operatori in relazione a possibili scenari di costo e a differenti strategie di offerta;

b) alla frequenza con cui i principali operatori determinano il prezzo nei mercati geografici rilevanti e della rilevanza per il sistema elettrico nazionale di tale comportamento;

c) alla relazione tra i ricavi dei produttori ed i prezzi registrati nel mercato del giorno prima, anche in funzione dei volumi di energia sottesi ai contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte;

d) alle quantità vendute dai principali operatori di mercato rispetto agli esiti di un mercato concorrenziale;

le modalità di funzionamento transitoriamente adottate per il mercato per il servizio di dispacciamento, che prevedono la negoziazione in un unico mercato delle varie risorse per il servizio di dispacciamento, comportano delle ulteriori difficoltà nell'identificazione di indici idonei a consentire il monitoraggio della struttura e degli esiti dei segmenti di mercato sottostanti (risoluzione di congestioni, riserva di potenza reattiva, riserva di potenza attiva e bilanciamento), nonché della condotta degli utenti del dispacciamento nella fornitura delle specifiche risorse;

Ritenuto opportuno:

che il monitoraggio della struttura e degli esiti del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica, nonché della condotta degli operatori, particolarmente rilevante nella fase di avvio e di transizione verso un mercato più maturo e più liquido, sia strutturato in maniera sufficientemente dinamica da consentire di cogliere e analizzare la sottostante evoluzione continua dei mercati;

inserire gli indici sviluppati nell'Istruttoria conoscitiva nella funzione di monitoraggio;

ridefinire gli obblighi informativi in capo al Gestore del mercato e al Gestore della rete, ivi incluse le attività di raccolta, organizzazione, elaborazione e descrizione analitica di dati, vale a dire le attività funzionali all'esercizio del monitoraggio, da parte dell'Autorità, del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica e del mercato per il servizio di dispacciamento;

che la copertura dei costi sostenuti dal gestore del mercato, nell'ambito del citato servizio di pubblica utilità dal medesimo esercitato, per le attività funzionali

al monitoraggio del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica e del mercato per il servizio di dispacciamento svolto dall'Autorità non comporti discriminazioni tra operatori di mercato che concludono contratti di compravendita al di fuori del sistema delle offerte o nell'ambito dei medesimo sistema;

Delibera:

1. di approvare il seguente provvedimento:

Art. 1.

Definizioni

1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni richiamate e riportate all'art. 1 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 dicembre 2003, n. 168/03, come successivamente modificato ed integrato, all'art. 1 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 gennaio 2004, n. 05/04, come successivamente modificato ed integrato, nonché le seguenti:

mercato all'ingrosso dell'energia elettrica è l'insieme delle negoziazioni di energia elettrica che si svolgono sia nel mercato del giorno prima e nel mercato di aggiustamento, che al di fuori dei predetti mercati organizzati;

offerte integrative sono le offerte di vendita o di acquisto presentate dal Gestore della rete nel mercato del giorno prima ai sensi dell'art. 48 della deliberazione n. 168/03;

operatore di mercato marginale è l'operatore di mercato cedente che ha presentato l'ultima offerta di vendita accertata nel mercato del giorno prima;

operatore di mercato rilevante è un operatore di mercato cedente che nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2004, in almeno una macrozona, ha offerto in vendita nel mercato del giorno prima, ivi comprese le offerte relative ai contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte, una quantità di energia elettrica non inferiore al 10% della quantità complessivamente accettata in vendita alla chiusura del mercato del giorno prima in tale periodo nella medesima macrozona;

quantità relative ai contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte sono le quantità dichiarate dagli operatori di mercato al Gestore della rete in esecuzione di contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte, ivi incluse le quantità ridotte dal Gestore del mercato per saturazione dei transiti. Sono escluse le quantità giudicate «non congrue» in quanto complessivamente superiori ai margini a salire definiti dall'utente del dispacciamento e le quantità dichiarate dagli operatori e ridotte dal Gestore della rete in quanto non bilanciate con le quantità in prelievo;

ultima offerta accettata è, per ciascuna zona geografica, l'ultima offerta di vendita nell'ordine di merito tra le offerte di vendita accettate e relative a punti di dispacciamento localizzati nella zona geografica in oggetto;

unità di produzione 387/03 è un'unità di produzione la cui produzione di energia elettrica è ritirata dal gestore della rete a cui l'unità è collegata, ai sensi dell'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003;

unità di produzione 239/04 è un'unità di produzione la cui produzione di energia elettrica è ritirata dal gestore della rete a cui l'unità è collegata, ai sensi del comma 41 della legge n. 239/2004;

utente del dispacciamento rilevante è un utente del dispacciamento che nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2004, in almeno una zona, ha venduto o acquistato nel mercato per il servizio di dispacciamento una quantità di energia elettrica non inferiore al 5% della quantità complessivamente accettata, rispettivamente in vendita o in acquisto, alla chiusura del mercato per il servizio di dispacciamento in tale periodo nella medesima zona.

legge n. 287/1990 è la legge 10 ottobre 1990, n. 287/1990;

legge 239/2004 è la legge 23 agosto 2004, n. 239/2004;

decreto legislativo n. 387/2003 è il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;

decreto 19 dicembre 2003 è il decreto del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2003 recante approvazione del testo integrato della Disciplina del mercato elettrico e assunzione di responsabilità del Gestore del mercato elettrico S.p.a. relativamente al mercato elettrico;

Disciplina del mercato è il Testo Integrato della disciplina del mercato elettrico approvata con il decreto 19 dicembre 2003 come successivamente modificata e integrata;

deliberazione n. 168/03 è l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2003, n. 168/03, come successivamente modificato e integrato;

legge n. 239/2004 è la legge 23 agosto 2004, n. 239/2004;

Testo integrato è l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 05/04, come successivamente modificato ed integrato.

Art. 2.

Oggetto e finalità

2.1 Il presente provvedimento reca le disposizioni aventi ad oggetto le modalità e i criteri per l'esercizio, da parte del Gestore della rete e del Gestore del mercato, delle attività funzionali al monitoraggio, svolto dall'Autorità, del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica e del mercato per il servizio di dispacciamento.

2.2 Il presente provvedimento persegue la finalità di promuovere la concorrenza e di tutelare gli interessi di utenti e consumatori ai sensi della legge n. 481/1995, attraverso una maggiore trasparenza del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica e del mercato per il servizio di dispacciamento, nonché tramite la predisposizione degli strumenti, nella disponibilità dell'Autorità, necessari all'analisi delle dinamiche di detti mercati e alla valutazione della condotta degli operatori in essi attivi.

Art. 3.

Macrozone

3.1 Ai fini dell'applicazione delle previsioni di cui all'art. 5, per macrozona si intende uno dei seguenti insiemi:

a) macrozona A è l'aggregato della zona nord e dei poli di produzione limitata di Turbigo-Roncovalgrande e di Monfalcone, come definite nella deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2004, n. 47/04;

b) macrozona B è l'aggregato delle zone Sicilia e Calabria e del polo di produzione limitata di Priolo, come definite nella deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2004, n. 47/04;

c) macrozona C è la zona Sardegna come definita nella deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2004, n. 47/04;

d) macrozona D è l'insieme di tutte le altre zone e dei poli di produzione limitata non già incluse nelle macrozone A, B e C e diverse dalle zone estere come definite nella deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2004, n. 47/04.

Art. 4.

Criteri generali

4.1 Il Gestore del mercato svolge le attività di raccolta, organizzazione, elaborazione e descrizione analitica dei dati relativi alle negoziazioni e ai contratti conclusi nel mercato all'ingrosso dell'energia elettrica, strumentale al monitoraggio di cui all'articolo 2.

4.2 Il Gestore della rete svolge le attività di raccolta, organizzazione, elaborazione e descrizione analitica dei dati relativi al mercato all'ingrosso dell'energia elettrica e al mercato per il servizio di dispacciamento, strumentale alla funzione di monitoraggio di cui all'articolo 2.

4.3 Entro il giorno 11 (undici) di ciascun mese, il Gestore del mercato:

a) calcola e trasmette all'Autorità gli indici di mercato di cui all'articolo 5 e i dati di cui all'articolo 12;

b) pubblica sul proprio sito internet gli indici di mercato di cui all'articolo 5, commi 5.3 e 5.4;

c) predispone e trasmette all'Autorità un rapporto sugli esiti e sulla struttura del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica.

4.4 Entro il giorno 11 (undici) di ciascun mese, il Gestore della rete:

a) calcola e trasmette all'Autorità gli indici di mercato di cui all'articolo 10, e all'articolo 11 e i dati di cui all'articolo 13;

b) pubblica sul proprio sito internet ali indici di mercato di cui all'art. 10, comma 10.3, lettere da *a)* a *e)*, nonché gli indici di cui all'articolo 11, comma 11.3, lettera *a)*, comma 11.4, e gli indici di cui all'articolo 13, comma 13.2, lettere da *a)* a *c)*. Gli indici di cui al comma 11.4, devono essere pubblicati solo con riferimento al totale offerte accettate;

c) predispone e trasmette all'Autorità un rapporto sugli esiti e sulla struttura del mercato per il servizio di dispacciamento, sulle attività di approvvigionamento delle risorse per il dispacciamento al di fuori dei meccanismi di mercato, nonché sulla condotta dei singoli operatori nell'ambito degli obblighi di pubblico servizio.

4.5 Gli indici calcolati dal Gestore del mercato e dal Gestore della rete ai sensi del presente provvedimento devono essere computati con riferimento ad opportuni raggruppamenti di ore (ad esempio: ore piene ed ore vuote) e su opportuni orizzonti temporali (ad esempio: ora, giorno, settimana, mese), nonché, ove possibile e salvo diversa indicazione, sia per zona che per macrozona.

4.6 Ai fini del presente provvedimento, ove non diversamente specificato, sono considerati congiuntamente gli operatori di mercato e gli utenti del dispacciamento tra i quali sussista un rapporto di controllo o collegamento sussumibile in una delle fattispecie declinate nell'art. 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

4.7 Ai fini di quanto previsto al comma 4.6, gli operatori di mercato e gli utenti del dispacciamento forniscono al Gestore del mercato, al Gestore della rete e, per conoscenza, all'Autorità gli elementi e le informazioni necessarie alla valutazione dei rapporti di controllo o collegamento sussumibili in una delle fattispecie declinate nell'art. 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

Art. 5.

Criteri per la definizione degli indici di mercato per il monitoraggio del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica computati dal Gestore del mercato

5.1 Il Gestore del mercato definisce e aggiorna indici di mercato relativi al mercato all'ingrosso dell'energia elettrica, attenendosi ai criteri di cui ai commi seguenti.

5.2 Gli indici di cui al comma 5.1 devono consentire il monitoraggio della struttura e degli esiti del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica, nonché della condotta dei singoli operatori attivi in detto mercato.

5.3 Gli indici utilizzati ai fini del monitoraggio della struttura del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica devono fornire informazioni relative a:

a) il grado di concentrazione dell'offerta di energia elettrica nel mercato del giorno prima e nei mercato di aggiustamento. calcolato sia con riferimento alle offerte accettate che con riferimento alle offerte presentate;

b) la liquidità della piattaforma per la variazione dei programmi preliminari di prelievo di cui all'art. 52.2 della deliberazione n. 168/03, intesa come rapporto tra gli scambi bilaterali di enercia elettrica realizzati attraverso la medesima piattaforma e le offerte di acquisto accettate nel mercato del giorno prima;

c) la liquidità degli sbilanciamenti a programma, intesa come rapporto tra le quantità considerate come vendite ai Gestore del mercato ai sensi dell'art. 17, comma 17.5.1, lettera *b)*, della deliberazione n. 168/03 e le offerte di acquisto accettate nel mercato del giorno prima;

d) il numero di operatori di mercato in acquisto ed il numero di operatori di mercato in vendita;

e) la quota di domanda che ha formulato offerte di acquisto con indicazione di prezzo nel mercato del giorno prima.

5.4 Gli indici utilizzati ai fini del monitoraggio degli esiti dei mercati dell'energia elettrica, tra i quali sono ricompresi l'indice I^g_z e l'indice $Pscorrevole^g_z$ di cui all'art. 6, devono fornire informazioni relative a:

a) la media, ponderata per le quantità, dei prezzi di vendita dell'energia elettrica nel mercato del giorno prima e nel mercato di aggiustamento;

b) la media aritmetica e la volatilità dei prezzi di vendita dell'energia elettrica nel mercato del giorno prima e nel mercato di aggiustamento;

c) la media, ponderata per le quantità, dei prezzi di acquisto dell'energia elettrica nel mercato del giorno prima;

d) la media aritmetica e la volatilità dei prezzi di acquisto dell'energia elettrica nel mercato del giorno prima;

e) la media, ponderata per le quantità vendute nel mercato di aggiustamento, della differenza tra i prezzi di vendita dell'energia elettrica nel mercato del giorno prima e nel mercato di aggiustamento;

f) la media aritmetica e la volatilità della differenza tra i prezzi di vendita dell'energia elettrica nei mercato del giorno prima e nel mercato di aggiustamento;

g) le correlazioni fra i prezzi di vendita dell'energia elettrica nel mercato del giorno prima e i prezzi di vendita dell'energia elettrica nel mercato di aggiustamento;

h) la media, ponderata per le quantità vendute nel mercato del giorno prima, ivi incluse le offerte assimilate di cui all'art. 19, comma 19.5, della deliberazione n. 168/03, dei corrispettivi unitari per l'assegnazione della capacità di trasporto nel mercato del giorno prima;

i) la media, ponderata per le quantità vendute nel mercato di aggiustamento, dei corrispettivi unitari per l'assegnazione della capacità di trasporto nel mercato di aggiustamento;

j) la media aritmetica e la volatilità dei corrispettivi unitari per l'assegnazione della capacità di trasporto nel mercato del giorno prima e nel mercato di aggiustamento.

5.5 Gli indici utilizzati ai fini del montoragio della condotta dei singoli operatori di mercato nei mercati dell'energia tra i quali sono ricompresi l'indice $IC^h_{m,z}$, l'indice $Q\min^h_{m,z}$, l'indice $\frac{H_{m,z}}{H_{mese}}$, l'indice $Pmedio_{m,z}$, l'indice $TM^g_{m,z}$, di cui agli articoli da 7 a 9, devono, per ciascun operatore di mercato rilevante, fornire almeno informazioni relative a:

a) le quote di mercato, calcolate sia con riferimento alle offerte accettate che con riferimento alle offerte presentate, per il mercato del giorno prima e il mercato di aggiustamento;

b) la percentuale di ore relative a ciascun raggruppamento di ore, identificato ai sensi dell'articolo 4 comma 4.5, in cui l'operatore di mercato ha presentato offerte di vendita che hanno determinato il prezzo di equilibrio;

c) la condotta dell'operatore di mercato con riferimento alle offerte di vendita comprese in un intorno predefinito del prezzo di equilibrio;

d) per ciascun operatore di mercato rilevante, il rapporto tra le quantità offerte in vendita dal medesimo operatore che, a parità di altre condizioni, sarebbero state accettate qualora avesse presentato per ciascuna unità di produzione un prezzo pari ad un costo variabile standard di riferimento, definito dal Gestore della rete ai sensi dell'articolo 11, comma 11.3, lettera *c)* e le offerte effettivamente accettate;

e) l'impatto, a parità di altre condizioni, delle offerte integrative del Gestore della rete sui prezzi del mercato del giorno prima;

f) per ciascuna unità di produzione rilevante di tipo termoelettrico offerta in vendita da un operatore di mercato rilevante, il valore orario, la media aritmetica, la media ponderata per le quantità vendute e il coefficiente di variazione dello scostamento percentuale tra il prezzo di vendita registrato nel mercato del giorno prima nella zona in cui è localizzata l'unità di produzione e il costo variabile di cui art. 11, comma 11.3, lettera *c)*.

Art. 6.

Indice di prezzo relativo

6.1 L'indice di prezzo relativo I_z^g è, per ciascun giorno g di ciascun mese e per ciascuna macrozona z, pari a:

$$\frac{I_z^g = Pscorrevole_z^g}{\min_z\{Pscorrevole_z^g\}}$$

dove:

z è un indice che rappresenta la macrozona;

$Pscorrevole_z^g$ è per ciascun giorno del mese g e per la macrozona z, la media dei prezzi di valorizzazione dell'eneria elettrica di cui all'art. 41, comma 41.2, lettera *b)*, della Disciplina del mercato, calcolata con riferimento ai trenta giorni precedenti, ponderata per le quantità vendute nel mercato del giorno prima in ciascuna delle zone geografiche che compongono la macrozona, ivi comprese le quantità relative ai contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte;

$\min_z\{Pscorrevole_z^g\}$ è, per ciascun giorno del mese, il minore tra i valori assunti dai prezzi $Pscorrevole_z^g$ relativi alle diverse macrozone.

Art. 7.

Indice orario di copertura

7.1 Per ciascuna ora h, l'indice orario di copertura $\mathrm{IC}_{m,z}^h$ relativo all'operatore di mercato *m*, nella macrozona z, è pari a:

$$IC_{m,z}^h = \left(\frac{P_z^h}{500} + 0,4\right) * \frac{(0,8 * S_{m,z}^h - T_{m,z}^h)}{(S_{tot,z}^h - D_z^h)}$$

dove:

z è un indice che rappresenta la macrozona;

h è un indice che rappresenta l'ora;

m è un indice che rappresenta l'operatore di mercato;

P_z^h è, per la macrozona z, la media dei prezzi di valorizzazione dell'energia elettrica di cui all'art. 41, comma 41.2, lettera *b)*, della Disciplina del mercato, calcolata con riferimento all'ora h, ponderata per le quantità vendute nel mercato del giorno prima in ciascuna delle zone geografiche che compongono la macrozona, ivi comprese le quantità relative ai contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte;

$S_{m,z}^h$ è la quantità offerta in vendita alla chiusura del mercato del giorno prima dall'operatore di mercato m, relativamente all'ora h, nella macrozona z, ivi comprese le quantità relative ai contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte;

$S_{tot,z}^h$ è la quantità complessivamente offerta in vendita alla chiusura del mercato del giorno prima, relativamente all'ora h, nella macrozona z, ivi comprese le quantità relative ai contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte, nonché le quantità relative alle offerte integrative di vendita;

D_z^h è la quantità complessivamente accettata in vendita alla chiusura del mercato del giorno prima, relativamente all'ora h, nella macrozona z, ivi comprese le quantità relative ai contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte, nonché le quantità relative alle offerte integrative di vendita;

$T_{m,z}^h$ è la quantità di energia elettrica, nell'ora h e nella macrozona z, oggetto di contratti i cui corrispettivi siano rapportati alla valorizzazione dell'energia elettrica nel sistema delle offerte, ovvero di contratti a questi connessi o conseguenti, o di contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte, conclusi e registrati entro il 31 dicembre 2005 dall'operatore di mercato m con operatori di mercato con cui non sussistano rapporti di controllo o collegamento, ovvero con operatori di mercato con cui sussistono rapporti di controllo e collegamento purché questi ultimi agiscano sulla base di un mandato conferitogli dall'utente del dispacciamento in prelievo.

7.2 La quantità di energia elettrica oggetto di contratti rilevanti ai fini della quantificazione della variabile $T_{m,z}^h$ nell'ora h e nella macrozona z, è pari alla somma:

a) delle quantità oggetto dei contratti i cui corrispettivi sono rapportati al prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica di cui all'art. 41, comma 41.2, lettera *b)*, della Disciplina del mercato in una delle zone geografiche o in uno dei poli di produzione limitata appartenenti alla macrozona z, e

b) del prodotto tra la percentuale del fabbisogno nazionale relativo alle zone geografiche appartenenti alla macrozona z e le quantità oggetto dei contratti i cui corrispettivi siano rapportati al prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica di cui all'art. 41, comma 41.2, lettera *c)*, della Disciplina del mercato, inclusi i contratti di compravendita di energia elettrica conclusi al di fuori del sistema delle offerte.

7.3 Al fini della determinazione del parametro $T_{m,z}^h$di cui al comma 7.1, nel caso in cui fra l'operatore di mercato cedente e l'operatore di mercato acquirente sussistono rapporti di controllo e di collegamento, la quantità di energia elettrica, nell'ora h e nella macrozona z, oggetto di contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte, è pari al minor valore tra i programmi di immissione ed i programmi di prelievo presentati dall'operatore di mercato m ai sensi dell'art. 17 della deliberazione n. 168/03 in esecuzione dei medesimi contratti.

Art. 8.

Quantità minima oraria

8.1 La quantità minima oraria imputabile all'operatore di mercato m nell'ora h e nella macrozona z, è pari al massimo tra zero e:

$$Q\min_{m,z}^{h} = (D_z^h - S_{m-1,z}^h) * \left(2 - \frac{D_z^h}{S_{tot,z}^h}\right)$$

dove:

D_z^h è la quantità complessivamente accettata in vendita alla chiusura del mercato del giorno prima, relativamente all'ora h, nella macrozona z, ivi comprese le quantità relative ai contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte, nonché le quantità relative alle offerte integrative di vendita;

$S_{m-1,z}^h$ è la somma delle quantità offerte in vendita alla chiusura del mercato del giorno prima dagli operatori di mercato diversi dall'operatore di mercato m, relativamente all'ora h, nella macrozona z, ivi comprese le quantità relative ai contratti di compravendita conclusi ai di fuori del sistema delle offerte, nonché le quantità relative alle offerte integrative di vendita;

$S_{tot,z}^h$ è la quantità complessivamente offerta in vendita alla chiusura del mercato del giorno prima, relativamente all'ora h, nella macrozona z, ivi comprese le quantità relative ai contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte, nonché le quantità relative alle offerte integrative di vendita.

Art. 9.

Indice di marginalità

9.1 L'indice di marginalità relativo all'operatore di mercato m, per ciascun giorno g di ciascun mese e per ciascuna macrozona z, è pari a:

$$IM_{m,z}^g = \frac{H_{m,z}}{H_{mese}} * \frac{Pmedio_{m,z}}{Pmedio_z} * (I_z^g)^2$$

dove:

$H_{m,z}$ è il numero di ore del mese in cui l'operatore di mercato m è risultato operatore di mercato marginale in almeno una delle zone geografiche comprese nella macrozona z;

H_{mese} è il numero di ore del mese;

$Pmedio_{m,z}$ è la media, relativa alle ore del mese e alle zone geografiche che compongono la macrozona z in cui l'operatore di mercato m è risultato operatore di mercato marginale, dei prezzi di valorizzazione del l'energia elettrica di cui all'art. 41, comma 41.2, lettera *b)*, della Disciplina del mercato, definita ai sensi del comma 9.3;

$Pmedio_z$ è la media, relativa a tutte le ore del mese e alle zone geografiche che compongono la macrozona z, dei prezzi di valorizzazione dell'energia elettrica di cui all'art. 41, comma 41.2, lettera *b)*, della Disciplina del mercato, definita ai sensi dei comma 9.3;

I_z^g è l'indice di prezzo relativo di cui al comma 6.1.

9.2 La media dei prezzi $Pmedio_{m,z}$ è pari a:

$$Pmedio_{m,z} = \frac{\sum_{zi \in Z} \sum_{h \in Hm} P_h^{zi} * q_h^{zi}}{\sum_{zi \in Z} \sum_{h \in Hm} q_h^{zi}}$$

dove:

Hm è l'insieme delle ore del mese in cui l'operatore di mercato m è risultato marginale nella zona zi;

Z è l'insieme delle zone geografiche zi appartenenti alla macrozona;

P_h^{zi} è il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica di cui all'art. 41, comma 41.2, lettera *b)*, della Disciplina del mercato, nella zona zi e nell'ora h;

q_h^{zi} è la quantità venduta nel mercato del giorno prima nella zona zi e nell'ora h, ivi comprese le quantità relative ai contrati di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte.

9.3 La media dei prezzi $Pmedio_z$ è pari a:

$$Pmedio_z = \frac{\sum_{zi \in Z} \sum_{h \in H} P_h^{zi} * q_h^{zi}}{\sum_{zi \in Z} \sum_{h \in H} q_h^{zi}}$$

dove:

H è l'insieme delle ore del mese;

Z è l'insieme delle zone geografiche zi appartenenti alla macrozona z;

P_h^{zi} è il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica di cui all'art. 41, comma 41.2, lettera *b)*, della Disciplina del mercato, nella zona zi e nell'ora h;

q_h^{zi} è la quantità venduta nel mercato del giorno prima nella zona zi e nell'ora h, ivi comprese le quantità relative ai contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte.

Art. 10.

Criteri per la definizione degli indici di mercato per il monitoraggio del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica computati dal Gestore della rete

10.1 Il Gestore della rete definisce e aggiorna indici per il monitoraggio del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica, attenendosi ai criteri di cui ai successivi commi del presente articolo.

10.2 Gli indici di cui al comma 10.1 devono consentire il monitoraggio della struttura e degli esiti del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica, nonché della condotta dei singoli operatori di mercato attivi in detto mercato.

10.3 Gli indici utilizzati ai fini del monitoraggio della struttura del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica devono fornire informazioni relative a:

a) la domanda residuale dell'ipotetico monopolista, di cui al comma 10.4;

b) la domanda residuale di ciascun utente del dispacciamento rilevante, di cui al comma 10.5;

c) per ciascun utente del dispacciamento rilevante, la percentuale di ore di assoluta indispensabilità, di non indispensabilità, di potenzialità attiva e di potenzialità passiva, di cui ai commi da 10.7 a 10.10;

d) per ciascun utente dei dispacciamento rilevante, un curva cronologica di pivotalità costruita attribuendo un valore pari a 100 ad ogni ora di assoluta indispensabilità, un valore pari a 50 ad ogni ora di potenzialità attiva, un valore pari a 25 ad ogni ora di potenzialità passiva e un valore pari a 0 ad ogni ora di non indispensabilità;

e) per ciascun utente del dispacciamento rilevante e per ciascuna ora, l'aggregato di macrozone su cui il medesimo utente del dispacciamento rilevante risulta utente del dispacciamento pivotale, come definito al comma 10.11;

f) la domanda residuale dell'utente del dispacciamento pivotale, definita ai sensi del successivo comma 10.12;

g) i valori puntuali delle variabili utilizzate per il calcolo degli indici di cui al presente comma, lettere da *a)* a *f)*;

10.4 La domanda residuale dell'ipotetico monopolista, per ciascuna zona e per ciascuna ora, è pari alla somma algebrica dei seguenti elementi:

a) la quantità delle offerte d'acquisto accettata nella zona nel mercato del giorno prima;

b) la capacità massima di importazione da altre zone nazionali ed estere confinanti con la suddetta zona (contabilizzata con segno negativo).

10.5 La domanda residuale di un utente del dispacciamento rilevante, per ciascuna macrozona e per ciascuna ora, è pari alla differenza fra:

a) la quantità delle offerte d'acquisto accettata nella macrozona nel mercato del giorno prima;

b) il totale della capacità produttiva disponibile ubicata nella macrozona nella disponibilità degli utenti di dispacciamento diversi dall'utente del dispacciamento rilevante, come definita ai sensi del comma 10.6.

10.6 Per capacità produttiva disponibile di un utente del dispacciamento in una macrozona si intende la somma dei seguenti elementi:

a) la potenza massima dichiarata sul Registro delle Unità di Produzione dinamico per ciascuna unità di produzione termoelettrica abilitata nella titolarità dell'utente del dispacciamento ubicata nella macrozona;

b) il programma finale cumulato per ciascuna unità di produzione nella titolarità dell'utente del dispacciamento ubicata nella macrozona e non inclusa nella precedente lettera *a)*.

10.7 Per ore di assoluta indispensabilità di un utente del dispacciamento rilevante in una macrozona si intendono le ore in cui risulta maggiore di zero la somma algebrica dei seguenti elementi:

a) la domanda residuale dell'utente del dispacciamento nella macrozona;

b) la capacità massima di importazione da altre macrozone nazionali o da zone estere confinanti con la suddeta macrozona (contabilizzata con segno negativo).

10.8 Per ore di non indispensabilità di un utente del dispaccamento rilevante in una macrozona si intendono le ore in cui risulta minore o uguale a zero la somma algebrica dei seguenti elementi:

a) la domanda residuale dell'utente del dispaccamento nella macrozona;

b) la capacità massima di esportazione verso altre macrozone nazionali o zone estere confinanti con la suddetta macrozona (contabilizzata con segno positivo).

10.9 Per ore di potenzialità attiva di un utente del dispacciamento rilevante in una macrozona si intendono le ore in cui:

a) la domanda residuale dell'utente del dispacciamento nella macrozona è maggiore di zero;

b) la somma algebrica della domanda residuale dell'utente del dispacciamento nella macrozona e della capacità massima di importazione da altre macrozone nazionali o da zone estere confinanti con la suddetta macrozona (contabilizzata con segno meno) è minore di zero.

10.10 Per ore di potenzialità passiva di un utente del dispacciamento rilevante in una macrozona si intendono le ore in cui:

a) la domanda residuale dell'utente del dispacciamento nella macrozona è minore o uguale a zero;

b) la somma algebrica della domanda residuale dell'utente del dispacciamento nella macrozona e della capacità massima di esportazione verso altre macro-

zone nazionali o zone estere confinanti con la suddetta macrozona (contabilizzata con segno positivo) è maggiore di zero.

10.11 Un utente del dispacciamento rilevante risulta utente del dispacciamento pivotale in un aggregato di macrozone fra loro confinanti se, con riferimento a tale aggregato, risultano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) l'utente del dispacciamento rilevante non è in alcuna macrozona dell'aggregato in posizione di non indispensabilità;

b) la somma algebrica delle domande residuali dell'utente del dispacciamento rilevante di tutte le macrozone che compongono l'aggregato e della capacità massima di importazione da altre macrozone o da zone estere confinanti con il suddetto aggregato è maggiore di zero.

10.12 La domanda residuale dell'utente del dispacciamento pivotale è pari, con riferimento all'aggregato di macrozone definito ai sensi del comma 10.11, alla somma algebrica di cui al comma 10.11, lettera *b)*.

Art. 11.

Criteri per la definizione degli indici di mercato per il monitoraggio del mercato per il servizio di dispacciamento computati dal Gestore della rete

11.1 Il Gestore della rete definisce e aggiorna indici per il monitoraggio del mercato per il servizio di dispacciamento, attenendosi ai criteri di cui ai commi seguenti.

11.2 Gli indici di cui al comma 11.1 devono consentire il monitoraggio della struttura e degli esiti del mercato per il servizio di dispacciamento, nonché della condotta dei singoli operatori di mercato.

11.3 Gli indici utilizzati ai fini del monitoraggio della struttura del mercato per il servizio di dispacciamento devono fornire informazioni relative a:

a) il grado di concentrazione dell'offerta di energia elettrica nel mercato per il servizio di dispacciamento, calcolato sia con riferimento alle offerte accettate che con riferimento alle offerte presentate;

b) l'elenco delle unità di produzione la cui selezione è stata effettuata, su un sottoinsieme di unità abilitate, per la risoluzione di vincoli tecnici; tale elenco deve fare evidenza della frequenza di tali selezioni e della loro entità in riferimento al totale delle offerte accettate nella zona di localizzazione;

c) i costi variabili di produzione delle unità di produzione rilevanti, per tipologia di unità.

11.4 Gli indici utilizzati ai fini del monitoraggio degli esiti del mercato per il servizio di dispacciamento devono, per ciascuna zona, nonché per l'aggregato della macrozona Nord e della macrozona Sud, fornire informazioni relative a:

a) il prezzo medio delle quantità delle offerte a salire accettate nel mercato per il servizio dì dispacciamento, dando separata evidenza al valore relativo alle selezioni appartenenti o meno all'elenco di cui all'art. 11, comma 11.3, punto *b)*;

b) il prezzo medio delle quantità delle offerte a scendere accettate nel mercato per il servizio di dispacciamento, dando separata evidenza al valore relativo alle selezioni appartenenti o meno all'elenco di cui all'art. 11, comma 11.3, punto *b)*;

c) il minimo e il massimo dei prezzi delle offerte a salire accettate nel mercato per il servizio di dispacciamento, dando separata evidenza al valore relativo alle selezioni appartenenti o meno all'elenco di cui all'art. 11, comma 11.3, punto *b)*;

d) il minimo e il massimo dei prezzi delle offerte a scendere accettate nel mercato per il servizio di dispacciamento, dando separata evidenza al valore relativo alle selezioni appartenenti o meno all'elenco di cui all'art. 11, comma 11.3, punto *b)*;

e) la volatilità dei prezzi dell'energia elettrica di cui alle precedenti lettere da *a)* a *d)*;

f) la media della volatilità oraria dei prezzi delle offerte a scendere e delle offerte a salire accettate nel mercato per il servizio di dispacciamento, dando separata evidenza al valore relativo alle selezioni appartenenti o meno all'elenco di cui all'art. 11, comma 11.3, punto *b)*;

g) lo scostamento fra la previsione di domanda formulata dal Gestore della rete per la quantificazione delle offerte integrative e le offerte di acquisto totali presentate sul mercato del giorno prima.

11.5 Gli indici utilizzati ai fini del monitoraggio della condotta degli operatori nel mercato per il servizio di dispacciamento devono fornire informazioni relative a:

a) le quote di mercato sulle offere a salire, calcolate sia con riferimento alle offerte accettate che con riferimento alle offerte presentate;

b) le quote di mercato sulle offerte a scendere, calcolate sia con riferimento alle offerte accettate che con riferimento alle offerte presentate;

c) la quota di riserva secondaria e la quota di riserva terziaria, distinta per tipologia di unità di produzione, approvvigionata in esito alla fase di programmazione del mercato per il servizio di dispacciamento da ciascun utente del dispacciamento rilevante;

d) la quota di riserva secondaria e la quota di riserva terziaria, distinta per tipologia di unità di produzione, utilizzata nella fase di gestione in tempo reale del mercato per il servizio di dispacciamento, in riferimento a ciascun utente del dispacciamento rilevante ed utilizzata dal gestore della rete;

e) per ciascun utente del dispacciamento rilevante, il prezzo medio delle quantità delle offerte a salire accettate nel mercato per il servizio di dispacciamento, dando separata evidenza al valore relativo alle selezioni appartenenti o meno all'elenco di cui all'art. 11, comma 11.3, punto *b)*,

f) per ciascun utente del dispacciamento rilevante, il prezzo medio delle quantità delle offerte a scendere accettate nel mercato per il servizio di dispacciamento, dando separata evidenza al valore relativo alle selezioni appartenenti o meno all'elenco di cui all'art. 11, comma 11.3, punto *b)*;

g) per ciascuna unità abilitata la variazione della potenza massima e/o minima tra il mercato del giorno prima e la fase di programmazione del mercato per il servizio di dispacciamento;

h) per ciascuna unità abilitata la variazione della potenza massima e/o minima tra la fase di programmazione e la fase di gestione in tempo reale del mercato per il servizio di dispacciamento.

Art. 12.

Obblighi informativi a carico del Gestore del mercato

12.1 Il Gestore del mercato trasmette all'Autorità i seguenti dati ed informazioni per il monitoraggio del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica, nonché della condotta dei singoli operatori:

a) per ciascun operatore di mercato rilevante, i valori assunti dalle singole variabili che compongono l'indice $IC^{h}_{m,z}$, di cui all'art. 7;

b) per ciascun operatore di mercato rilevante, i valori assunti dalle singole variabili che compongono l'indice $Q\min^{h}_{m,z}$ di cui all'art. 8;

c) per ciascun operatore di mercato rilevante, la differenza tra la quantità venduta nel mercato del giorno prima, ivi comprese le quantità relative ai contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte e l'indice $Q\min^{h}_{m,z}$ di cui all'art. 8

d) per ciascun operatore di mercato rilevante, i valori assunti dalle singole variabili che compongono l'indice $IM^{g}_{m,z}$ di cui all'art. 9;

e) la quantità delle offerte di acquisto accettata nel mercato del giorno prima, ivi incluse le quantità accettate in esecuzione di contratti di compravendita conclusi al di fuori dei sistema delle offerte, nonché le quantità di cui alle successive lettere *g)* e *h)*, per ciascuna macrozona, con separata indicazione dei valori relativi alle zone geografiche incluse nella macrozona;

f) la quantità delle offerte di acquisto accettata nel mercato del giorno prima, escluse le quantità accettate in esecuzione di contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte, nonché le quantità di cui alle successive lettere *g)* e *h)*, per ciascuna macrozona, con separata indicazione dei valori relativi alle zone geografiche incluse nella macrozona;

g) la quantità delle offerte di acquisto integrative del Gestore della rete accettata nel mercato del giorno prima, per ciascuna macrozona, con separata indicazione dei valori relativi alle zone geografiche incluse nella macrozona;

h) per ciascun operatore di mercato rilevante, la quantità accettata delle offerte di acquisto nel mercato del giorno prima relative ad unità di pompaggio, per ciascuna macrozona, con separata indicazione dei valori relativi alle zone geografiche incluse nella macrozona;

i) per l'insieme degli operatori di mercato non rilevanti, la quantità accettata delle offerte di acquisto nel mercato del giorno prima relative ad unità di pompaggio, per ciascuna macrozona, con separata indicazione dei valori relativi alle zone geografiche incluse nella macrozona;

j) per ciascun operatore di mercato rilevante, la quantità accettata delle offerte di vendita nel mercato del giorno prima, ivi incluse le quantità accettate in esecuzione di contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte, per ciascuna macrozona, con separata indicazione dei valori relativi alle zone geografiche incluse nella macrozona;

k) per ciascun operatore di mercato rilevante, i ricavi da vendita di energia elettrica e i costi da acquisto di energia elettrica nel mercato del giorno prima e nel mercato di aggiustamento.

12.2 Il Gestore del mercato, anche tramite la predisposizione di un sistema ausiliario telematico di negoziazione, nel rispetto dei vincoli di sicurezza del sistema principale, rende accessibili all'Autorità in via continuativa ed in sola lettura i dati relativi allo svolgimento delle negoziazioni e ai contratti conclusi nel mercato elettrico.

12.3 Il Gestore del mercato garantisce all'Autorità l'accesso ai dati utilizzati per il calcolo degli indici di sua competenza di cui al presente provvedimento.

Art. 13.

Obblighi informativi a carico del Gestore della rete

13.1 Il Gestore della rete trasmette all'Autorità i seguenti dati ed informazioni per il monitoraggio del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica, del mercato per il servizio di dispacciamento, nonché della condotta dei singoli operatori:

a) per ciascun operatore di mercato rilevante, i programmi di immissione presentati in esecuzione di contratti di compravendita conclusi al di fuori dei sistema delle offerte:

b) per ciascun utente del dispacciamento rilevante, l'energia elettrica prodotta in ciascuna ora, con separata indicazione dell'energia elettrica prodotta da unità di produzione CIP 6/92; da unità di produzione 387/03; da unità di produzione termoelettriche convenzionali e da unità di produzione diverse da quelle precedentemente elencate;

c) per ciascun utente del dispacciamento rilevante, il piano di manutenzione delle unità di produzione di cui all'art. 27 della deliberazione n. 168/03;

d) per ciascun utente del dispacciamento rilevante e per il complesso degli altri utenti di dispacciamento, l'elenco delle nuove installazioni e dismissioni di capacità produttiva, con riferimento al medesimo orizzonte temporale del piano di manutenzione di cui alla precedente lettera *c)*;

e) per ciascun utente del dispacciamento rilevante e per il complesso degli altri utenti di dispacciamento, il piano degli eventuali interventi di potenziamento, riconversione, ambientalizzazione;

f) per ciascun utente del dispacciamento rilevante, il corrispettivo sostitutivo per la risorsa non fornita, di cui all'art. 23 della deliberazione n. 168/03;

g) per ciascun utente del dispacciamento rilevante, il corrispettivo di sbilanciamento, di cui all'art. 32 della deliberazione n. 168/03;

h) per ciascun utente del dispacciamento rilevante, il corrispettivo di non arbitraggio, di cui all'art. 33 della deliberazione n. 168/03;

i) per ciascun utente del dispacciamento rilevante il corrispettivo unitario di mancato rispetto degli ordini di dispacciamento di cui all'art. 34 della deliberazione n. 168/03;

j) per ciascun utente del dispacciamento rilevante, il corrispettivo unitario per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto di cui all'art. 35 della deliberazione n. 168/03;

k) per ciascun utente del dispacciamento rilevante, i ricavi da corrispettivo per la remunerazione della capacità produttiva;

l) per ciascun utente del dispacciamento rilevante, altri ricavi o costi connessi con il servizio di dispacciamento non compresi nelle precedenti lettere del presente comma;

m) per ogni unità di produzione iscritta nel Registro delle unità di produzione: ragione sociale dell'impresa proprietaria, ragione sociale dell'utente del dispacciamento, nome e codice dell'unità di produzione, comune e regione dove è ubicato l'impianto, ammissione al Mercato del giorno prima, ammissione al Mercato per il servizio di dispacciamento, potenza nominale, validazione dell'unità di produzione, livello di tensione, tipo e sotto-tipo di unità di produzione, combustibile, codice e descrizione della zona, tipologia dell'unità di produzione ai sensi dell'art. 10 della deliberazione n. 168/03, codice dell'assetto, validazione e descrizione dell'assetto, gradienti di potenza a salire e a scendere, potenza massima e minima efficiente lorda e netta, potenza termica per eventuali usi civili e/o industriali, tempo di risposta agli ordini, tempo di avviamento, tempo di arresto, tempo di cambio assetto in aumento e in diminuzione, semibanda di regolazione secondaria, abilitazione alla fornitura di servizi di riserva secondaria, di bilanciamento e risoluzione delle congestioni, di riserva terziaria a salire (5, 15 e 60 minuti) e di riserva terziaria a scendere (5. 15 minuti).

13.2 Il Gestore della rete trasmette all'Autorità i seguenti dati ed informazioni in materia di oneri a carico degli utenti del dispacciamento;

a) il saldo tra proventi ed oneri di cui all'art. 36, comma 36.1, lettera *a)*, della deliberazione n. 168/03:

b) il saldo tra proventi ed oneri di cui all'art. 36, comma 36.1, lettera *b)*, della deliberazione n. 168/03;

c) il corrispettivo unitario per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento di cui all'art. 36, comma 36.2, della deliberazione n. 168/03;

d) per ciascun utente del dispacciamento in prelievo, il rapporto tra la somma dei corrispettivi di sbilanciamento di cui all'art. 32 della deliberazione n. 168/03 a carico dell'utente e il programma finale cumulato relativo ai punti di dispacciamento nella sua disponibilità;

e) per ciascun utente del dispacciamento in prelievo, il rapporto tra il valore mensile sia degli sbilanciamenti positivi che degli sbilanciamenti negativi relativi all'insieme dei punti di dispacciamento nella sua disponibilità e la somma dei relativi programmi finali cumulati.

13.3 Il Gestore della rete garantisce all'Autorità l'accesso ai dati utilizzati per il calcolo degli indici di sua competenza di cui al presente provvedimento.

13.4 Ai fini di quanto previsto nel presente provvedimento, il Gestore della rete trasmette al Gestore del mercato le informazioni necessarie in suo possesso.

Art. 14.

Disposizioni transitorie e finali

14.1 Entro venti giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, il Gestore del mercato invia alla Direzione energia elettrica dell'Autorità una proposta avente ad oggetto la definizione degli indici di cui all'art. 5 corredata da una relazione tecnica sulle metodologie utilizzate al fine del calcolo dei medesimi. La medesima Direzione, entro venti giorni dal ricevimento della proposta, ne verifica la conformità ai criteri e alle disposizioni di cui al presente provvedimento, potendo chiedere modifiche ed integrazioni. Decorso inutilmente tale termine, la proposta si intende positivamente verificata.

14.2 Entro venti giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, il Gestore della rete invia alla Direzione energia elettrica dell'Autorità una proposta avente ad oggetto la definizione deali indici di cui all'art. 10 e all'art. 11 corredata da una relazione tecnica sulle metodologie utilizzate al fine del calcolo dei medesimi. La medesima Direzione, entro venti giorni dal ricevimento della proposta, ne verifica la conformità ai criteri e alle disposizioni di cui al presente provvedimento, potendo chiedere modifiche ed integrazioni. Decorso inutilmente tale termine, la proposta si intende positivamente verificata.

14.3 Nelle proposte presentate al sensi dei commi 14.1 e 14.2 il Gestore del mercato e il Gestore della rete possono proporre, per motivati vincoli operativi, deroghe alle tempistiche previste all'art. 4 per il calcolo e la trasmissione degli indici di cui all'art. 5 e all'art. 11.

14.4 I documenti risultanti dalle proposte di cui ai commi 14.1 e 14.2, positivamente verificati dalla Direzione energia elettrica dell'Autorità, vengono pubblicati nel sito Internet dell'Autorità e, per le parti di rispettiva competenza, nei siti Internet del Gestore della rete e del Gestore del mercato.

14.5 Entro venti giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, il Gestore del mercato invia all'Autorità i dati di cui all'art. 12, comma 12.1, lettere da *a)* a *d)*, relativi al mese di gennaio e febbraio 2005.

14.6 Entro venti giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, il Gestore della rete invia all'Autorità i dati di cui all'art. 13, comma 13.1, lettera *a)*, relativi ai mesi di gennaio e febbraio 2005.

14.7 I calcoli e le elaborazioni degli indici di cui al presente provvedimento si applicano ai dati del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica e ai dati del mercato per il servizio di dispacciamento a far data dal 1° gennaio 2005.

14.8 Con successivo provvedimento l'Autorità definirà le modalità ovvero i criteri per la copertura dei costi sostenuti dal Gestore del mercato e dal Gestore della rete nell'esercizio delle attività funzionali al monitoraggio regolate dal presente provvedimento.

2. di conferire mandato al direttore della Direzione energia elettrica dell'Autorità di formulare proposte integrative alle disposizioni del presente provvedimento in materia di attività funzionali al monitoraggio, anche tenendo conto di elementi raccolti attraverso audizioni informali degli operatori e dei soggetti interessati indette dal medesimo direttore, al fine di consentire all'Autorità di adeguare il proprio monitoraggio all'evoluzione continua del mercato elettrico;

3. di pubblicare il presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore il giorno della sua pubblicazione;-

Milano, 24 marzo 2005

Il presidente: ORTIS

05A03829

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Istituzione di un vice-consolato onorario in Swakopmund (Namibia)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis).

Decreta:

Articolo unico

È istituito in Swakopmund (Namibia) un vice-consolato onorario posto alle dipendenze dell'ambasciata d'Italia in Windhoek, con la seguente circoscrizione territoriale: la regione di Erongo.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2005

Il direttore generale per il personale: SURDO

05A03736

Soppressione del vice-consolato onorario ed istituzione di un consolato onorario in Sharm El-Sheikh (Egitto)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis).

Decreta:

Art. 1.

Il vice-consolato onorario in Sharm El-Sheikh (Egitto) è soppresso.

Art. 2.

È istituito in Sharm El-Sheikh (Egitto) un consolato onorario posto alle dipendenze del consolato d'Italia in Il Cairo con la seguente circoscrizione territoriale: governatorato del Sud-Sinai.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° aprile 2005

Il direttore generale per il personale: SURDO

05A03735

Istituzione del Consolato generale d'Italia in Bassora (Iraq)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
E CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

(Omissis).

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 2005 è istituito in Bassora (Iraq) un Consolato generale d'Italia.

Art. 2.

L'organico del predetto Consolato generale è determinato come segue:

capo di Consolato generale;

un posto di commissario aggiunto amministrativo consolare e sociale (posizione economica C2)/vice commissario amministrativo consolare e sociale (posizione economica C1);

un posto di vice commissario amministrativo consolare e sociale/vice commissario amministrativo contabile/Vice commissario economico finanziario e commerciale (posizione economica C1);

un posto di cancelliere amministrativo/cancelliere contabile/cancelliere economico finanziario e commerciale (posizione economica B3);

due posti di assistente amministrativo (posizione economica B2);

un posto di coadiutore/commesso capo (posizione economica B1).

Art. 3.

La circoscrizione territoriale del consolato generale d'Italia in Bassora è determinata come segue: i distretti di Najaf, Qadisiya, Dhi Qar, Maysan, Basrah e Muthanna.

(Omissis).

Art. 6.

Il presente decreto viene trasmesso all'ufficio centrale di bilancio del Ministero degli affari esteri per il visto di competenza.

Roma, 1° febbraio 2005

Il Ministro degli affari esteri
FINI

Il Ministro delle attività produttive
MARZANO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
SINISCALCO

05A03737

Rilascio di *exequatur*

A norma dell'art. 3 del decreto 8 gennaio 1931, n. 164, si ha il pregio di notificare che: in data 4 aprile 2005 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Angelo Tagliavia, console onorario della Repubblica islamica del Pakistan a Palermo.

05A03790

MINISTERO DELL'INTERNO

Approvazione del trasferimento della sede della Provincia Italiana della Società del Sacro Cuore, in Firenze

Con decreto del Ministro dell'interno in data 22 marzo 2005, viene approvato il trasferimento della sede della Provincia Italiana della Società del Sacro Cuore, da Firenze a Roma.

05A03810

Assunzione della nuova denominazione della parrocchia di S. Maria Assunta in S. Francesco, in Andria

Con decreto del Ministro dell'interno in data 31 dicembre 2004, la parrocchia di S. Maria Assunta in S. Francesco, con sede in Andria (Bari), ha assunto la nuova denominazione di parrocchia di San Francesco d'Assisi, con sede in Andria (Bari).

05A03811

Assunzione della nuova denominazione della parrocchia di Santa Maria della Pietà, in Benevento

Con decreto del Ministro dell'interno in data 31 dicembre 2004, la parrocchia di Santa Maria della Pietà, con sede in Benevento, ha assunto la nuova denominazione di parrocchia di Santa Maria degli Angeli, con sede in Benevento.

05A03812

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Autorizzazione alla società «Philip Morris Italia S.p.a.» ad istituire un deposito fiscale in Roma

Con decreto direttoriale n. 2005/54422 del 7 marzo 2005 la società «Philip Morris Italia S.p.a.» (rappresentante legale Terribilini Marco, nato a Vergeletto (Svizzera) il 12 maggio 1959), è stata autorizzata ad istituire in Roma, via G. Pacchiarotti, 40/46, un deposito fiscale per l'importazione e la distribuzione dei tabacchi lavorati provenienti dai Paesi UE.

Al deposito fiscale è stato assegnato il codice di accisa IT00RMT00039G.

05A03672

MINISTERO DELLA SALUTE

Revoca della registrazione del presidio medico chirurgico «Pidix Shampoo»

Con decreto n. DGFDM-VII/2372 dell'11 aprile 2005, è stata revocata, su rinuncia, la registrazione del sottoindicato presidio medico chirurgico: PIDIX SHAMPOO (reg. n. 11441).

Motivo della revoca: rinuncia della società IDI farmaceutici S.p.a., con sede in Pomezia, via dei Castrelli Romani, 83/85.

05A03789

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per la cancellazione dal registro imprese della società cooperativa «Amicizia Coop. - Soc. coop. a r.l.», in Campobasso.

È in corso l'istruttoria per la cancellazione dal registro imprese, per atto dell'autorità amministrativa di vigilanza della società cooperativa «Amicizia Coop. - Soc. Coop. a r.l.», con sede in Campobasso, in liquidazione ordinaria dal 18 maggio 2000, costituita per rogito dott. De Paola Gennaro in data 15 gennaio 1972, repertorio n. 8464, registro società n. 678, R.E.A. n. 57671, partita I.V.A./codice fiscale n. 00704510700, posizione B.U.S.C. n. 418/118301, che, dagli accertamenti esperiti, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*octiesdecies*, secondo comma, del codice civile, ovvero non ha depositato il bilancio di esercizio relativo agli ultimi cinque anni.

Si comunica, che chiunque abbia interesse a consentire la prosecuzione della liquidazione, potrà far pervenire opposizione, debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, indirizzata alla direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - Unità operative cooperazione - via S. Giovanni n. 1 - 86100 Campobasso.

05A03818

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 95/16/CE all'organismo «Ecosim S.r.l.», in Prato.

Con decreto del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del 12 aprile 2005:

visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

vista altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2003, n. 77;

esaminata la domanda del 25 ottobre 2004 e la relativa documentazione presentata; l'organismo sotto indicato, è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla direttiva 95/16/CE elencati: «Ecosim S.r.l.», con sede legale in via Traversa Fiorentina, 10 - 59100 Prato.

Allegato V: esame CE del tipo (modulo B).

Allegato VI: esame finale.

Allegato X: verifica di unico prodotto (modulo G).

L'autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto.

05A03815

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 95/16/CE all'organismo «Certificazione prodotti e sistemi S.r.l.», in Roma.

Con decreto del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del 12 aprile 2005:

visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

vista altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2003, n. 77;

esaminata la domanda del 5 marzo 2005 e la relativa documentazione presentata; l'organismo sotto indicato, è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla direttiva 95/16/CE elencati: «Certificazione prodotti e sistemi S.r.l.», con sede legale in via dei Savorelli, 54 - 00165 Roma.

Allegato V: esame CE del tipo (modulo B).

Allegato VI: esame finale.

Allegato X: verifica di unico prodotto (modulo G).

L'autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto.

05A03816

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Integrazione del comitato paritetico tra il Ministero delle politiche agricole e forestali, le regioni e le province autonome di cui al decreto ministeriale n. 2961 del 2 dicembre 2004.

Con decreto ministeriale n. 1101 del 15 aprile 2005 è stato integrato il comitato paritetico sulla riforma della PAC cui è attribuito il compito di monitorare l'applicazione della condizionalità, così come definita ai sensi del decreto 13 dicembre 2004.

Sul sito www.politicheagricole.it è consultabile il testo integrale del decreto di integrazione del Comitato.

05A03938

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Iscrizione nell'elenco delle istituzioni scolastiche idonee a rilasciare il diploma di baccellierato internazionale nell'elenco di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777, dell'Istituto International School of Bratislava, in Bratislava.

Con decreto dirigenziale 7 aprile 2005 è stata iscritta nell'elenco previsto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777, la seguente istituzione scolastica: Istituto International School of Bratislava, in Bratislava.

Il riconoscimento dei diplomi di baccellierato internazionale rilasciati dalla citata istituzione scolastica è subordinato allo svolgimento da parte dei diplomati, dei programmi relativi alle discipline elencate nel piano di studio di cui all'allegato *A* di detto decreto che ne costituisce parte integrante.

05A03784

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Aumento di capitale sociale di «Azuritalia Vita S.p.a.», in Reggio Emilia

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, con nota del 15 novembre 2004 ha approvato, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, le modifiche statutarie deliberate in data 7 settembre 2004 dall'assemblea straordinaria degli azionisti di «Azuritalia Vita S.p.a.». Tali modifiche riguardano, tra l'altro, l'aumento di capitale sociale da € 30.960.000 ad € 36.120.000.

05A03788

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati per il mese di marzo 2005, che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'articolo 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi ai singoli mesi del 2004 e 2005 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

ANNI E MESI		INDICI (Base 1995=100)	Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo	
			dell'anno precedente	di due anni precedenti
2004	Marzo	122,5	1,9	4,5
	Aprile	122,8	2,0	4,5
	Maggio	123,0	2,1	4,5
	Giugno	123,3	2,2	4,6
	Luglio	123,4	2,1	4,6
	Agosto	123,6	2,1	4,6
	Settembre	123,6	1,8	4,4
	Ottobre	123,6	1,7	4,1
	Novembre	123,9	1,7	4,1
	Dicembre	123,9	1,7	4,0
	Media	*123,2*		
2005	Gennaio	123,9	1,6	3,6
	Febbraio	124,3	1,6	3,8
	Marzo	124,5	1,6	3,6

05A04057

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI TRIESTE

Ripristino di cognome in forma originaria

Su domanda della sig.ra Marta Emili intesa ad ottenere il ripristino del cognome nella forma originaria di «Milič», è stato revocato, ai sensi della legge n. 114/1991, con decreto n. 1.13/2-218/2005 di data odierna limitatamente agli effetti prodotti nei suoi confronti, il decreto n. 11419/123 di data 30 giugno 1933 della prefettura di Trieste, con il quale il cognome dell'istante è stato cambiato nella forma italiana di «Emili».

Per l'effetto, il cognome della sig.ra Marta Emili, nata il 20 febbraio 1921 a Sgonico (Trieste) e ivi residente località Sales n. 79 è ripristinato nella forma originaria di «Milič».

05A03817

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CUNEO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, sesto comma, del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che l'impresa «Celentano Marco», con sede in Mondovì (Cuneo), già assegnataria del marchio 44 CN, è stata cancellata per cessata attività a far data dal 15 marzo 2005, e con determina dirigenziale n. 160/PM del 7 aprile 2005 è stato revocato il marchio di identificazione.

05A03668

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 31 gennaio 2005 della direzione provinciale del lavoro di Ancona, recante: «Sostituzione di un componente effettivo della commissione di certificazione presso la direzione provinciale del lavoro di Ancona». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 41 del 19 febbraio 2005).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pagina 18, seconda colonna, all'art. 2, al secondo rigo, dove è scritto: «...un rappresentante Consigli provinciali...», leggasi: «...un rappresentante *dell'Agenzia delle Entrate ed un rappresentante dei* Consigli provinciali...».

05A03988

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501095/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.